1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 maggio 1998** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **150.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari - Falsità di atti e documenti - Dichiarazione con il decreto di archiviazione - Notificazione alla persona indagata - Autonoma impugnativa - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 134 del 1993) - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Possibilità di proporre querela di falso da parte della persona offesa interessata alla dichiarazione della falsità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, commi 1 e 6).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 101) ..... *Pag.* 13

N. **151.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Clausola di provvisoria esecutività - Revocabilità - Omessa previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 200 del 1996) - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 649).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) ..... » 15

N. **152.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Sanzioni sostitutive - Reato di cui all'art. 452 del c.p. - Esclusione dell'applicabilità - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 78 del 1997 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60) ..... » 17

N. **153.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Sanzioni sostitutive - Reato di cui all'art. 20, lettere *b)* e *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esclusione dell'applicabilità - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 145 del 1997 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27) ..... *Pag.* 18

N. **154.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendente statale - Indennità di buonuscita - Decesso in servizio senza indicazione di superstiti quali beneficiari dell'indennità - Potere di disporne per testamento - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 106/1996 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) ..... » 19

N. **155.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Comparto del personale della scuola - Contratto nazionale di lavoro - Possibilità di sottrarsi agli effetti vincolanti del contratto - Omessa previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla corte (vedi sentenze n. 313 del 1996 e 309 del 1997) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. *a)*, e commi 2 e 3; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 4, comma 1, seconda parte, art. 45, commi 2, 7, 9 e 49, comma 2).

(Cost., artt. 39 e 47) ..... » 21

N. **156.** Ordinanza 23-30 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e diserzione - Ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata - Prescrizione - Decorrenza - Criteri - Natura del reato come istantanea - Divieto - Qualificazione come reati permanenti - Fenomeno della spirale delle condanne - Questione già dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 46 del 1998 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma) ..... » 23

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **290.** Ordinanza del pretore di Milano del 26 gennaio 1998.

Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori abilitati dall'ordine professionale - Immissione all'esercizio del patrocinio davanti al pretore, per tutte le cause di sua competenza, ai sensi dell'art. 8, regio decreto-legge n. 1578 del 1933 - Mancata abrogazione, secondo il diritto vivente, di detta norma e conseguente, attuale ammissibilità del patrocinio di tali praticanti - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata - Incidenza sul principio che impone il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 127 del 1985 e 202 del 1987.

[C.P.C., art. 82, comma 3, sostituito dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 20 e 47; r.d.-l. 25 novembre 1933, n. 1579, (*recte:* n. 1578), art. 8].

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 33, quinto comma) ..... *Pag.* 25

N. **291.** Ordinanza del pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano del 27 ottobre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Lamentata previsione indifferenziata di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione al c.r., art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97, e 112) ..... » 30

N. **292.** Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Milano 18 febbraio 1997.

Imposte e tasse in genere - I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - Applicabilità - Esenzione relativamente agli immobili posseduti dagli I.A.C.P. - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Violazione del principio della capacità contributiva - Incidenza sul principio di solidarietà economica e sociale.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lett. *a)*, nn. 1, 2, 3, 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 7).

(Cost., artt. 2, 3 e 53) ..... » 34

N. **293.** Ordinanza del tribunale militare di Roma del 28 gennaio 1998.

Servizio militare - Decisione del Consiglio di leva di riforma di iscritto di leva - Lamentata revocabilità di tale provvedimento da parte del Ministro per la difesa entro il termine di due anni - Dedotta indeterminatezza del termine della conseguente nuova chiamata alle armi - Disparità di trattamento tra cittadini a seconda dell'esercizio o meno da parte dell'Amministrazione della facoltà di revoca - Irragionevolezza.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 53, secondo comma).

(Cost., art. 3) ..... *Pag.* 37

N. **294.** Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Modena del 9 dicembre 1997.

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le Commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere, a seguito della proposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di atto di «autotutela» - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Possibilità, per il contribuente, di esprimersi su tale atto e per il giudice di pronunciarsi in merito alle spese - Mancata previsione - Deteriore trattamento del contribuente rispetto alla pubblica amministrazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 24, terzo comma, 113, primo comma, e 113, secondo comma) ..... » 39

N. **295.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Modena del 9 dicembre 1997.

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere, a seguito della proposizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di atto di «autotutela» - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Deteriore trattamento del contribuente, rispetto alla pubblica amministrazione - Violazione del diritto di azione - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46).

(Cost., artt. 24, commi primo e terzo, e 97, comma primo) ..... » 42

N. **296.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 1° dicembre 1997.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministero della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché del principio del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 44

N. 297. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 18 febbraio 1997.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 3 e 4, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) ..... *Pag.* 48

N. 298. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano del 3 febbraio 1998.

Tributi in genere - Accisa sul trasporto degli oli minerali per uso proprio - Trasporto di oli minerali (nella specie: 115 litri di gasolio) senza il pagamento dell'imposta - Reclusione da sei mesi a tre anni e multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e non inferiore, in ogni caso, a 15 milioni - Eccessiva gravosità della pena minima - Irragionevole mancata considerazione della concreta capacità economica del soggetto e dello scarso disvalore sociale nel caso di minimo quantitativo di oli minerali trasportati - Ingiustificato deteriore trattamento sanzionatorio rispetto al trasporto di gas metano - Incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena.

(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49).

(Cost., artt. 3 e 27) ..... » 51

N. 299. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Messina del 20 febbraio 1998.

Processo penale - Tribunale per i minorenni - Giudice astenuto o ricusato - Impossibilità di sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio - Rimessione del procedimento al giudice egualmente competente per materia con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 43).

(Cost., art. 25) ..... » 53

N. 300. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago del 19 febbraio 1998.

Imposta di pubblicità - Assoggettamento all'imposta e ad apposita dichiarazione (diretta al sindaco e indicante le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi utilizzati), da parte del soggetto passivo della stessa, anche della propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, senza scopo di lucro - Incidenza sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero e sul principio di capacità contributiva.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21).

(Cost., artt. 21 e 53) ..... *Pag.* 55

N. 301. Ordinanza del tribunale di Verbania del 24 febbraio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Diversità di regime rispetto a quello delle dichiarazioni del testimone - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P: 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112) ..... » 56

N. 302. Ordinanza del pretore di Modica 27 febbraio 1998.

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 536/1996, medicinali per i quali «non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del «Metodo Di Bella» - Contraddittorietà della previsione di prescrittibilità del «Metodo Di Bella» con l'esclusione della somministrazione gratuita dello stesso - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della salute ed impedimento di tutela giudiziaria del diritto stesso.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, artt. 3, comma 4, e 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 32) ..... » 61

N. 303. Ordinanza del pretore di Roma. sezione distaccata di Tivoli dell'11 febbraio 1998.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... *Pag.* 65

N. 304. Ordinanza del pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli del 16 gennaio 1998.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto provvedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità della pena - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431 (*recte:* d.-l. 27 giugno 1985, n. 314, art. 1-*sexies*, convertito con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, comma 2, 27 e 42). ..... » 67

N. 305. Ordinanza del tribunale di Roma del 14 ottobre 1997.

Consulente tecnico - Onorari - Onorari fissi - Determinazione mediante apposite tabelle - Redazione di esse con riferimento alle tariffe professionali, «contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico» e non invece «tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico» - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Determinazione - Criteri di liquidazione - Necessità che tali criteri siano rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Determinazione - Potere del giudice di adeguamento del compenso alla concreta attività svolta, prescindendo dalle tabelle - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Adeguamento periodico triennale - Automaticità di tale adeguamento, a partire dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che dispone al riguardo - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Ricorso di cui all'art. 29, legge n. 794 del 1942, avverso il provvedimento di liquidazione - Decreto di convocazione degli interessati - Necessità che la notificazione di tale atto sia effettuata esclusivamente alle parti costituite presso i loro difensori - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 2, commi primo e secondo, 10 e 11, comma sesto).

(Cost., artt. 3, 24 e 97). ..... » 69

N. 306. Ordinanza del tribunale di Roma del 15 ottobre 1997.

Fallimento - Fallimento di società con soci a responsabilità illimitata (nella specie: società in accomandita semplice) - Sentenza dichiarativa di fallimento - Effetti anche nei confronti del socio, avente responsabilità illimitata, defunto già da un anno - Lesione del principio di eguaglianza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 147, primo comma e 11, primo comma).

(Cost., art. 3). ..... *Pag.* 78

N. 307. Ordinanza del pretore di Siracusa del 3 marzo 1998.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Effetti - Mancata previsione, secondo il diritto vivente, di revoca di diritto di precedente sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpovolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 445; c.p., art. 168).

(Cost., artt. 3, 13, comma primo e secondo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, comma primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma primo). ..... » 83

N. 308. Ordinanza del pretore di Siracusa del 3 marzo 1998.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Effetti - Mancata previsione, secondo il diritto vivente, di revoca di diritto di precedente sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 445; c.p., art. 168).

(Cost., artt. 3, 13, comma primo e secondo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, comma primo e secondo e 3, 101, comma secondo, 102, e 111, comma primo) ..... » 91

N. **309.** Ordinanza del tribunale di Firenze del 20 ottobre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilità per il giudice di citare, su richiesta delle parti, l'imputato rimasto contumace delle cui dichiarazioni non sia stata disposta la lettura prima dell'entrata in vigore della novella - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione legale.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 112) ..... *Pag.* 92

N. **310.** Ordinanza del tribunale di Monza del 19 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul «principio di conservazione della prova».

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Norma transitoria - Lamentata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti di cui sia stato già emesso il decreto che dispone il giudizio alla data di entrata in vigore della novella - Incidenza sul «principio di conservazione della prova».

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, artt. 1 e 6).

(Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 112) ..... » 93

N. **311.** Ordinanza del dal tribunale di Nola del 10 dicembre 1997.

Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice previgente - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiesta di estensione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/1992.

(C.P.P., art. 61; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) ..... » 95

N. **312.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 27 novembre 1997.

Caccia - Regione siciliana - Previsione, nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, della facoltà dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di applicazione, per la stagione venatoria 1997-1998, del calendario e delle modalità venatorie previste per l'anno precedente - Violazione dell'obbligo, stabilito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attuazione di norme comunitarie di adozione di una piano territoriale faunistico venatorio a protezione della fauna selvatica, nel termine di un anno, più volte prorogato, e scaduto definitivamente il 31 luglio 1997 - Violazione di obbligo internazionale derivante da norme comunitarie e di norma di riforma economico sociale dello Stato italiano di attuazione della normativa comunitaria.

(Legge regione Sicilia 1° settembre 1997, n. 33, art. 50, comma 4).

(Cost., art. 10; statuto regione Sicilia, art. 14) ..... » 97

N. 313. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma del 27 gennaio 1998.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante originariamente ai magistrati e successivamente estesa al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e ai coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti giudiziari - Rivalutazione periodica - Esclusione per gli ufficiali giudiziari e loro aiutanti - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) ..... *Pag.* 103

N. 314. Ordinanza del tribunale di Nola del 7 gennaio 1998.

Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice previgente - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiesta di estensione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/1992.

(C.P.P., art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) ..... » 108

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 150

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari - Falsità di atti e documenti - Dichiarazione con il decreto di archiviazione - Notificazione alla persona indagata - Autonoma impugnativa - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 134 del 1993) - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Possibilità di proporre querela di falso da parte della persona offesa interessata alla dichiarazione della falsità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, commi 1 e 6).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1997 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di D.A., iscritta al n. 755 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, investito della richiesta di archiviazione *ex* art. 411 del codice di procedura penale relativamente a un ipotizzato reato di falso in atto pubblico estinto per prescrizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 6 dell'art. 409 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che il giudice per le indagini preliminari possa dichiarare con il decreto di archiviazione la falsità di atti e documenti e che tale declaratoria vada notificata alla persona sottoposta alle indagini e sia da questa autonomamente impugnabile;

che in particolare, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina impugnata determinerebbe «una disparità di trattamento della persona offesa che in caso di richiesta di archiviazione pur nell'accertata falsità dell'atto

che la danneggia non può ottenere la declaratoria di falsità di quest'ultimo», mentre la dichiarazione di falsità può essere pronunciata con la sentenza di non luogo a procedere e con la sentenza di condanna emessa a seguito di dibattimento (artt. 425 e 537 cod. proc. pen.);

che, inoltre, la persona offesa, ove non abbia chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione *ex* art. 408, comma 2, cod. proc. pen., non sarebbe in grado di conoscere l'avvenuto accertamento della falsità dell'atto e, quindi, di promuovere le azioni civili dirette alla declaratoria della falsità dell'atto;

che risulterebbe pertanto violato anche il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto si consentirebbe «ad un atto pubblico manifestamente falso e tale riconosciuto dall'Autorità giudiziaria di continuare a svolgere tutti gli effetti inerenti alla propria qualità»;

che ad avviso del rimettente la *ratio* dell'omessa previsione del potere del giudice dell'archiviazione di dichiarare la falsità di un atto discenderebbe esclusivamente dal fatto che la legge non prevede che l'indagato possa autonomamente impugnare il decreto di archiviazione nella parte relativa alla declaratoria di falsità;

che pertanto, in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, dovrebbe essere dichiarato illegittimo anche il comma 6 dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la dichiarazione di falsità sia notificata all'indagato e sia da questi autonomamente impugnabile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, sia per la diversa natura del provvedimento di archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere, sia perché la persona offesa potrebbe comunque promuovere le opportune azioni nelle sedi competenti per fare accertare la falsità dell'atto.

Considerato che la doglianza del giudice rimettente si fonda sulla supposta ingiustificata diversità di trattamento riservata alla persona offesa, interessata alla dichiarazione della falsità di un documento, a seconda che la falsità del documento venga accertata in un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a procedere pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare;

che la censura del giudice *a quo* è priva di fondamento, per la ragione assorbente che il provvedimento di archiviazione non è assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi essendone la natura e gli effetti;

che, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente messo in rilievo che le differenze tra il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere giustificano una diversa disciplina dei contenuti e degli effetti dei due provvedimenti, precisando, in particolare, che il primo, consistendo nel controllo da parte del giudice per le indagini preliminari sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale e sostanziandosi quindi in «un mero accertamento di superfluità del processo» (sentenza n. 88 del 1991), è privo di «stabilità», in quanto può sempre essere superato da una successiva riapertura delle indagini (sentenza n. 134 del 1993);

che tale impostazione è seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità, che nel dichiarare abnorme la dichiarazione di falsità di un documento contenuta in un provvedimento di archiviazione, ha rilevato che in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione il giudice non compie alcun «accertamento» sul fatto, limitandosi a svolgere una mera funzione di garanzia della legalità in ordine all'esercizio dell'azione penale;

che, dunque, erroneamente il giudice *a quo* censura la mancata previsione del potere del giudice di dichiarare in sede di archiviazione la falsità di un documento, in quanto tale dichiarazione presuppone un accertamento sul fatto, giuridicamente estraneo al contenuto decisorio del provvedimento di archiviazione;

che la persona offesa interessata alla dichiarazione della falsità di un documento non rimane priva di tutela, in quanto le è data la possibilità di proporre querela di falso a norma degli artt. 221 e seguenti del codice di procedura civile;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0489

N. 151

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Clausola di provvisoria esecutività - Revocabilità - Omessa previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 200 del 1996) - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 649).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1997 dal giudice unico del Tribunale di Saluzzo nel procedimento civile vertente tra Migliore Renato e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a. ed altri, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice unico del Tribunale di Saluzzo, cui era stata rivolta istanza di «revoca o sospensione» della clausola di provvisoria esecutività, con ordinanza emessa il 3 luglio 1997 ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocabilità della clausola;

che, a parere del rimettente, tale lacuna impedirebbe al giudice dell'opposizione di valutare la sussistenza dei presupposti che avevano legittimato il Presidente del Tribunale a dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo;

che, secondo il giudice *a quo* nel procedimento monitorio l'opponente andrebbe incontro ad un «contraddittorio claudicante ed imperfetto» per l'impossibilità di ottenere la revoca della provvisoria esecutività, ove concessa *contra legem;* donde la violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., per la disparità di trattamento rispetto al debitore convenuto in un giudizio ordinario e la maggior tutela accordata al destinatario di una sentenza, in cui la clausola è concessa all'esito di un regolare contraddittorio.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale con riguardo agli stessi parametri, sulla base dell'intrinseca ragionevolezza della norma e della coerenza con il sistema di bilanciamento degl'interessi insito nella denunciata irrevocabilità della clausola (sentenza n. 200 del 1996);

che rispetto agli argomenti esaminati nella citata decisione, ignorata dal giudice *a quo* l'ordinanza di rimessione non offre profili nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Saluzzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0490

N. 152

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Sanzioni sostitutive - Reato di cui all'art. 452 del c.p. - Esclusione dell'applicabilità - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 78 del 1997 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Udine, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Udine ha, con ordinanza del 25 febbraio 1997, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452 del codice penale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati di cui all'art. 452, secondo comma, del codice penale (la fattispecie, appunto, contestata nel processo *a quo*).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0491

N. 153

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Sanzioni sostitutive - Reato di cui all'art. 20, lettere *b)* e *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esclusione dell'applicabilità - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 145 del 1997 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma Sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 492, 493, 610, 631 e 632 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 35, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, ha, con cinque ordinanze del 21 maggio 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 20, lettere *b)* e *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Considerato che tutte le ordinanze concernono un'identica questione, donde la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna sul punto concernente la dedotta violazione, da parte della norma denunciata, dell'art. 27 della Costituzione;

che, per il resto, la questione proposta è identica (anche per il *tertium* richiamato: l'art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), a quella decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 145 del 23 maggio 1997.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0492

N. 154

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendente statale - Indennità di buonuscita - Decesso in servizio senza indicazione di superstiti quali beneficiari dell'indennità - Potere di disporne per testamento - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 106/1996 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Tossani Sandro ed altra contro il Ministero delle pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che — nel corso di un giudizio promosso dagli eredi testamentari di una dipendente del Ministero della pubblica istruzione, deceduta in servizio, al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di buonuscita da questa maturata per effetto dell'espletata attività di insegnante — il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 4 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, là dove non prevede che il dipendente statale possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la denunciata disposizione indica come beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle);

che — affermata la natura retributiva con funzione previdenziale dell'indennità reclamata, costituente un diritto del lavoratore conseguito durante la prestazione lavorativa, di cui è frutto — osserva il rimettente come la limitazione contenuta nella norma censurata si ponga in contrasto: *a)* con l'art. 36 della Costituzione, poiché impedisce al lavoratore di disporre di quanto gli viene riconosciuto quale conseguenza dell'attività lavorativa; *b)* con l'art. 3 della Costituzione, poiché la specifica esclusione della facoltà di disporre per testamento di tali somme crea un ingiustificato trattamento differenziato in danno di una categoria di cittadini, negando a persone facenti parte del nucleo familiare latamente inteso di potere, con la riscossione dell'indennità, affrontare difficoltà immediate connesse al venir meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.

Considerato che, con sentenza n. 106/1996 (ignorata dal rimettente), questa Corte — rilevato, in termini generali, come la deroga alle regole della successione mortis causa possa trovare razionale fondamento solo nella concorrente funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, atteso che destinatarie di questa vengono indicate persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi alimentari; laddove, in assenza di tali soggetti, perde qualunque rilevanza la funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e parità di trattamento, dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, «nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge»;

che, essendo stata la norma de qua così depurata dai denunciati vizi d'incostituzionalità nel senso auspicato dal TAR rimettente, la questione da questo sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0493

N. 155

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Comparto del personale della scuola - Contratto nazionale di lavoro - Possibilità di sottrarsi agli effetti vincolanti del contratto - Omessa previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla corte (vedi sentenze n. 313 del 1996 e 309 del 1997) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. *a)*, e commi 2 e 3; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 4, comma 1, seconda parte, art. 45, commi 2, 7, 9 e 49, comma 2).

(Cost., artt. 39 e 47).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e degli artt. 45, commi 2, 7 e 9, e 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Apollaro Carmelina contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Apollaro Carmelina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, là dove non prevede la possibilità di sottrarsi alla vincolatività del contratto stesso, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte il 25 settembre 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 2, comma 1, lett. *a)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in riferimento all'art. 97 della Costituzione; *b)* dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in riferimento all'art. 39 della Costituzione;

che le norme sub *a)* sono sospettate d'illegittimità costituzionale nella parte in cui, secondo quanto a suo tempo rilevato dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, malgrado la diversità di struttura e funzioni tra impiego pubblico e lavoro privato, dispongono la c.d. «privatizzazione» del primo;

che tale operazione legislativa è ritenuta lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, anche là dove la prestazione dell'impiegato non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, poiché è la stessa pubblica amministrazione ad operare per il conseguimento di interessi che trascendono la soggettività delle persone fisiche che ne hanno pro-tempore la rappresentanza e a disporre di poteri organizzativi ed autoritativi rispetto ai quali sarebbe incompatibile un modello di rapporto ispirato alle regole del mercato;

che, a parere del giudice *a quo*, le norme impugnate *sub b)* prevedono una efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi, stipulati in assenza delle condizioni indicate dall'art. 39 della Costituzione (registrazione dei sindacati, rappresentanza unitaria in proporzione degl'iscritti, ecc.), in tal modo risultando lesive del precetto costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni richiamandosi alla sentenza n. 309 del 1997 di questa Corte ed alle argomentazioni allora svolte per contrastare identiche prospettazioni del T.A.R. del Lazio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale ed osservando, in una successiva memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, come il dissenso del lavoratore rispetto alla clausola recettiva della disciplina collettiva sia una manifestazione della sua libertà sindacale.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondate le medesime questioni, sollevate dallo stesso TAR del Lazio, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 313 del 1996 circa il nuovo modello di statuto del pubblico impiego, quale scaturisce dalle linee della riforma, vòlta a privilegiare il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione, contenuto nel precetto di cui all'art. 97 della Costituzione (cfr. sentenza n. 309 del 1997);

che è stata parimenti esclusa la violazione dell'art. 39 Cost., là dove questa Corte nella decisione da ultimo citata ha osservato come il meccanismo che impone alle amministrazioni di osservare gli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenti il momento conclusivo della procedura di contrattazione e sia finalizzato a garantire la parità di trattamento;

che il giudice *a quo* (il quale non ha avuto modo di conoscere la succitata sentenza) non propone argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) *dell'art. 2, comma 1, lettera* a) *della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);* b) *dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 97 e 39 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0494

N. 156

Ordinanza 23-30 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e diserzione - Ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata - Prescrizione - Decorrenza - Criteri - Natura del reato come istantanea - Divieto - Qualificazione come reati permanenti - Fenomeno della spirale delle condanne - Questione già dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 46 del 1998 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1996 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 1280 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di diserzione (art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), con ordinanza in data 17 settembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, norma che, prevedendo che per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto l'obbligo militare, impedirebbe di configurare come istantanei i reati di assenza dal servizio e, imponendo la loro qualificazione come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga fino a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo al fenomeno della spirale delle condanne;

che in ciò il remittente ravvisa una violazione:

degli artt. 2 e 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la pluralità delle condanne per un unico reato permanente, giudicato in più riprese, derivante dalla disposizione impugnata, comporterebbe un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che si risolverebbe in una prova di forza tra lo Stato e il condannato, in contrasto con la libertà di coscienza e con la finalità rieducativa della pena;

dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché la spirale fatto-giudizio-fatto farebbe sì che la responsabilità dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la moltiplicazione dei giudicati comporterebbe un innalzamento della pena sostanzialmente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, in contrasto con il principio di legalità;

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a parità di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario in relazione ai vari episodi che l'interruzione giudiziale rende tra loro autonomi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e, in via subordinata, infondata.

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice *a quo* è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 46 del 1998, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0495

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 290

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra G.V.P. S.r.l. e Costantini Luciano

Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori abilitati dall'ordine professionale - Immissione all'esercizio del patrocinio davanti al pretore, per tutte le cause di sua competenza, ai sensi dell'art. 8, regio decreto-legge n. 1578 del 1933 - Mancata abrogazione, secondo il diritto vivente, di detta norma e conseguente, attuale ammissibilità del patrocinio di tali praticanti - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata - Incidenza sul principio che impone il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 127 del 1985 e 202 del 1987.

[C.P.C., art. 82, comma 3, sostituito dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 20 e 47; r.d.-l. 25 novembre 1933, n. 1579, (*recte:* n. 1578), art. 8].

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 33, quinto comma).

IL PRETORE

Richiamata integralmente la propria ordinanza 22 luglio-28 novembre 1997 e letto il pedissequo decreto del consigliere pretore dirigente del 1°-5 dicembre 1997;

Considerato che nella presente causa (iscritta al n. 29623/1996 r.g. e vertente sulla opposizione a decreto ingiuntivo promossa da G.V.P. S.r.l. vs. Costantini Luciano) l'opponente conferì procura *ad litem* al praticante procuratore (ora praticamente avvocato) dott. Andrea Costa, del Foro di Pavia, eleggendo pure domicilio presso di lui;

Considerato che dopo un iniziale diverso orientamento dei giudici di merito, risulta ormai affatto prevalente l'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il patrocinio esercitato da praticanti avvocati (*ex aliis*, cfr. ordinanza 6 novembre 1995 — causa Scaramucci e Zippo vs. IACP Bologna, est. Verardi, edita —), sicché tale orientamento può fonatamente essere qualificato come «diritto vivente»;

Ritenuto, allora, che le norme vigenti, così interpretate, non possono non suscitare alcuni dubbi di legittimità costituzionale;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 20, legge 21 novembre 1991, n. 374) e dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, nella parte in cui tali norme non comportano — secondo il diritto vivente — l'abrogazione dell'art. 8, r.d. 1578/1993, e la non manifesta infondatezza della questioine di legittimità costituzionale dell'art. 8, r.d. 1578/1993, per cui è ancora ammissibile il patrocinio dei praticanti innanzi al pretore per tutte le cause di sua competenza;

Ritenuto che la sopravvivenza di tale norma, affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, si ponga in contrasto coi parametri costituzionali individuabili:

nell'art. 24, comma 2, della Costituzione, che stabilisce l'inviolabilità del diritto alla difesa tecnica adeguata;

nell'art. 33, comma 5, della Costituzione, che pretende il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (nella specie, di difensore);

nell'art. 3, comma 1 e 2, della Costituzione, che esclude la legittimità di irragionevole identico trattamento di situazioni in fatto obiettivamente diverse;

Rilevato che già in passato codesta onorevole Corte, dopo l'aumento (nel 1984) della competente pretorile, riconobbe l'incostituzionalità di norme che non assicuravano l'adeguatezza della difesa tecnica per il patrocinio avanti il pretore, richiamando l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Rilevato infatti che con la sentenza 127 del 29 aprile 1985, codesta Corte accolse i dubbi relativi agli artt. 6, 7, 8 e 9, legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); artt. 1, commi primo, secondo e terzo del r.d. legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); art. 1, della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture); in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo e 33, comma quinto, Cost., sollevati con le ordinanze pronunciate l'8 febbraio 1980 dal pretore di Salò; il 13 aprile 1981 dal tribunale di Pistoia; il 25 giugno 1981 dal pretore di Padova; il 28 luglio 1983 dal tribunale di Pisa, secondo i quali l'esercizio professionale (avanti le preture site in comuni non sede di tribunale), pur essendo qualitativamente omogeneo rispetto a quello proprio degli avvocati e procuratori, era ingiustificatamente attribuito a categorie professionali diverse nei requisiti e nel trattamento normativi ed altrettanto ingiustificatamente esonerato dall'esame di Stato imposto dalla legge professionale forense in conformità dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione. Inoltre, secondo due delle ordinanze (quella del pretore di Padova e quella del tribunale di Pisa) la carenza di un controllo mediante un esame di Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti il patrocinio legale importava altresì lesione del diritto della difesa assicurato dall'art. 24, comma secondo, Cost. Rilevato che in tale occasione codesta Corte così argomentò:

«Quando la legge riserva l'sercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base dei requisiti culturali, da essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola.

Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost. va giustificata razionalmente. Tale, come si è accennato, è il presupposto argomentativo della sentenza di questa Corte sopra richiamata (ossia la sentenza di rigetto 58 del 3 maggio 1963, NdE), la quale ha ravvisato il giustificato motivo della esenzione nella minore difficoltà tecnica che l'attività difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore, contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facoltà di autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'Avvocatura dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga — e in pari tempo della disciplina differenziata — nella ridotta competenza delle preture minori di cui si tratta.

Ma tali motivi più non ricorrono o non hanno più valore giustificativo ad essi attribuito.

Va considerato infatti:

che nelle cause davanti al pretore la parte può assumere l'autodifesa soltanto se autorizzata;

che, comunque, l'autodifesa-ammessa in materia penale solo per limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) — implica che la parte possa scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non già che, se presceglie la difesa "tecnica", questa possa essere sprovvista di garanzie per quel che riguarda la sua "tecnica" adeguatezza; che il criterio discretivo costituito dalla presumibile maggior o minor frequenza di liti di scarsa importanza è estrinseco rispetto al tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;

che in ogni caso la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali; art. 700 c.p.c. sui provvedimenti di urgenza; legge 15 luglio 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970, n. 300 e legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di lavoro; legge 23 maggio 1950, n. 253, legge 1° maggio 1955, n. 368 e legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni urbane; legge 25 luglio 1966, n. 571 e legge 31 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; legge 31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza penale del pretore);

che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della non facile reperibilità nei centri minori di avvocati e procuratori, derivante dalla non facile eccessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che già da tempo è divenuto inattuale.

D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implicita una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, comma quinto, Cost., che implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie.

4. — Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da eseme di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'art. 33, comma quinto, e così violazione del medesimo e dell'art. 3, comma primo, Cost.

Le norme impugnate vanno dunque dichiarate illegittime in riferimento ai due detti parametri, mentre rimane assorbita la questione di legittimità delle stesse in riferimento all'art. 25 Cost.».

Rilevato che, per tali ragioni, codesta Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. *b)*, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma secondo, del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, «nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli artt. 2 e 3 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. *b)*, della legge n. 283 del 1901»;

Rilevato che, poco dopo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 28 maggio 1987 accolse l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. *a)*, della legge 7 luglio 1901, n. 283, (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), sollevata con ordinanza pronunciata dal tribunale di Lucca, e nella motivazione precisò:

«La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono in sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. *b)* dello stesso articolo (che alla lett. *a)* fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale.

Ciò è ritenuto, dal giudice *a quo*, lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perché il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

2. — Come ha ricordato il giudice *a quo*, questa Corte si è già pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985.

Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In particolare si è occupata del patrocinio davanti alle sole «preture minori» (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 lett. *b)*, e 7 della legge n. 283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali).

La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. *a)*, ed iscritti in apposito albo ad opera del presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale [art. 6, lett. *a)*], che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale [art. 6, lett. *b)*, prima parte].

Orbene, l'ordinanza del tribunale di Lucca — pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lett. *a)* — finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale è delineato dall'art. 6, lett. *a)* e *b)*, della legge n. 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiché censura nella sua globalità la disciplina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori.

3. — La questione è fondata.

Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si è negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da equipollente di esso.

Al riguardo si è infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio pretorile, di «autodifesa», poiché questa è subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed è ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di «tecnica» adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore è contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della competenza del pretore, che è ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilità di questi ultimi, che costituì una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione.

Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati *ex* art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresì per i patrocinatori di cui all'art. 6, lett. *a)*, stessa legge. Invero, né la qualifica professionale (notaio) né il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essa richiesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire.

Né vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito è sufficiente rilevare che quella del vice-pretore è una funzione a carattere onorario e non già una attività professionale, come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ad un triennio (con possiblità di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore è senza limiti di tempo; che, infine, la nomina è subordinata a un rigoroso vaglio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 33, comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. *a)* e *b)*, della legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti; che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1992, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'art. 1 del regio d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

Ritenuto che le stesse argomentazioni bene si attaglino al caso che ne occupa, stante la piena corrispondenza tra le fattispecie allora esaminate dalla Corte e quelle oggi proposte alla cognizione del pretore;

Considerato infatti che, ai fini dell'adeguatezza della difesa tecnica, possono certamente assimilarsi le posizioni, da un lato, dei patrocinatori previsti dalle norme dichiarate incostituzionali a seguito del penultimo aumento di competenza pretorile, e quella, dall'altro lato, dei praticanti avvocati ai quali il prevalente orientamento ritiene ancora possibile conferire il patrocinio innanzi al pretore, dopo la novella che ha, fra l'altro, decuplicato la competenza per valore di questo giudice (con l'effetto di provocare anche un sensibile innalzamento qualitativo delle questioni sottoposte al suo vaglio), sicché inevitabile è il riproporsi del dubbio circa la costituzionalità della sopravvivenza del patrocinio conferito a persone che non abbiano ancora superato l'esame di Stato;

Considerata altresì la cd. impertinenza della normativa denunciata, alla luce della illustrata mancanza di correlazione logica fra il disposto della legge e l'obiettivo che il legislatore intendeva prefiggersi (Corte cost. nn. 207/1988, 44/1988, 54/1975 e moltre altre), nonché la palese inadeguatezza della scelta del legislatore (almeno secondo l'interpretazione che della *mens legis* dà la giurisprudenza prevalente);

Ritenuta irrilevante, ai fini presenti, la temporaneità dell'abilitazione al patrocinio (abilitazione destinata ad esaurirsi o con il superamento dell'esame di Stato o con la delibera di cancellazione per superamento del termine massimo di iscrizione), poiché la necessaria adeguatezza della difesa specifica si correla alle conseguenze permanenti che ne possono discendere per le parti così rappresentate e difese;

Ritenuto che la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione così prospettata non siano inficiate, neppure sotto il profilo dell'opportunità (ove mai si trattasse di un parametro cui poter riconoscere una qualche dignità in sede di valutazione di norme sui diritti fondamentali ed inviolabili), dalla imminente entrata in vigore della riforma prevista dall'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (e del decreto legislativo approvato in sua attuazione, n. 398/1997, peraltro — allo stato — solo per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario) dacché, piuttosto, tale riforma conferma che lo stesso legislatore ha ben presenti i seri problemi connessi alla formazione post-universitaria per le professioni forensi;

Considerato che neppure la recente approvazione (avvenuta il 14 novembre 1997 da parte del Consiglio dei Ministri) dello schema di decreto delegato attuativo della legge n. 254/1997 consente di ritenere cessata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sopra indicate, poiché anzi la prevista soppressione delle preture comporterà inevitabilmente l'inattualità dell'art. 8 r.d. citato (salvo che per il patrocinio innanzi ai giudici onorari) e mostrerà ancor più icasticamente come sia irragionevole prevedere che, per cause e questioni analoghe (non pare previsto l'incremento della competenza per valore in capo al giudice professionale unico di primo grado), possa darsi una diversa disciplina della difesa tecnica e dalla sua adeguatezza.

Rilevato, infatti, che in virtù della riforma (disposizioni transitorie previste dagli artt. 110-114 del citato schema) alcune delle cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice (davanti al quale, secondo il diritto vivente surriferito, saranno ammessi al patrocinio i praticanti) mentre ogni altra verrà proseguita dal nuovo giudice unico (davanti al quale, appunto perché non più identificabile come pretore, tale patrocinio non sarà ammissibile);

Considerato che la questione è di evidente rilevanza nel presente giudizio, poiché dall'accoglimento dell'eccezione discenderebbe la declaratoria di nullità della procura (conferita dall'opponente società G.V.P. al dott. Andrea Costa) e quindi l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo pronunciato dal pretore di Milano il 13 novembre 1996;

Considerato infine che non consta al giudicante che per nessuna altra professione liberale, per l'esercizio della quale sia prescritto il superamento di esame di Stato, sia ammesso che i praticanti, neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, svolgano autonomamente la relativa professione, sicché anche sotto tale profilo deve ravvisarsi una irragionevole disparità di trattamento;

P. Q. M.

Letti ed applicati gli aa. 134 Cost., 11 legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82/3 codice procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, n. 374;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio d.-l. n. 1579 del 25 novembre 1933;

In quanto tali norme, complessivamente considerate secondo l'interpretazione che ne dà il prevalente orientamento dei giudici di merito, e che dunque assurge al rango di diritto vivente, non comportano l'abrogazione dell'art. 8, bensì qualificano il praticante procuratore (ora praticamente avvocato) esercente ai sensi dell'art. 8 medesimo come procuratore legalmente esercente nella parte in cui esse rendono così ammissibile, per tutte le cause di competenza del pretore, il patrocinio e la difesa ad opera di un praticante avvocato abilitato dal competente Ordine professionale;

In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dall'art. 24, secondo comma, dall'art. 33, quinto comma e dall'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare in quanto il sistema che risulta dalle norme qui denunciate:

non è idoneo ad assicurare in ogni caso una difesa tecnica adeguata;

non richiede il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

determina un'irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe; (e simmetricamente un'irragionevole identità di trattamento per situazioni obiettivamente diverse);

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera di Deputati della Repubblica, oltre che ai difensori delle parti.

Milano, addì 26 gennaio 1998

Il pretore: PERTILE

98C0464

N. 291

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano nel procedimento penale a carico di Manera Stefano

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Lamentata previsione indifferenziata di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione al c.r., art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97, e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 30251/97 r.g. mod. 23, n. 263/95 r.n.r., a carico di Manera Stefano, ha emesso la seguente ordinanza;

Nel procedimento penale a carico di Manera Stefano, la comunità «Incontro» faceva pervenire, prima dell'udienza, nota con la quale, premesso che la comunità costituiva un'associazione di volontariato operante nell'ambito del recupero e riabilitazione dei tossicodipendenti, e riconosciuta dal Ministero di grazia e giustizia con d.m. 25 marzo 1987, ai sensi della legge n. 398 del 28 luglio 1984, si evidenziava come l'imputato fosse ospite della comunità per seguire un programma di recupero e riabilitazione sociale della durata media di circa 30 mesi, salvo imprevisti, per cui il Manera non avrebbe potuto presenziare perché impossibilitato dai ritmi del programma terapeutico, il quale limita fortemente gli spostamenti all'esterno della comunità.

All'udienza del 27 ottobre 1997 il difensore dell'imputato insisteva nell'istanza di differimento.

Quanto sopra costituisce una causa di legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486 del c.p.p.: v., in termini, Cass. sez. IV n. 6231 del 23 giugno 1993.

Si pone però il problema del termine di prescrizione del reato. In assenza di una norma specifica tale termine di prescrizione continuerebbe a decorrere, necessariamente per tutto il periodo di durata del legittimo impedimento, che si preannuncia non breve.

Bisogna pertanto analizzare il contrasto in cui si viene a porre il diritto alla difesa tecnica o alla stessa autodifesa da parte dell'imputato, entrambi disciplinati sotto la nozione di «legittimo impedimento» di cui parla l'art. 486 del c.p.p., e la necessità che il potere punitivo dello Stato venga effetivamente esercitato, senza essere frustrato, volontariamente o involontariamente, dalla necessità di disporre periodi di rinvio anche lunghi sino a che il legittimo impedimento non sia cessato.

Molto spesso la Corte costituzionale è venuta ad occuparsi sia della sospensione che dell'interruzione della prescrizione, in riferimento ad ipotesi denunciate dai giudici di merito. Numerosi sono i provvedimenti di reiezione di tali questioni, sia con sentenze, sia, più spesso con ordinanze di manifesta inammissibilità, sempre sul presupposto che non è possibile una pronuncia additiva (per di più in *malam partem*) che introduca un nuovo caso di sospensione o interruzione del corso della prescrizione del reato essendo questa una scelta che appartiene alla sfera insindacabile e discrezionale del legislatore.

Va subito detto, in punto di rilevanza della questione che si intende prospettare, che non può, ad avviso di questo pretore, costituire un precedente rilevante nella fattispecie l'ordinanza della Corte n. 115 del 28 aprile 1983, la quale fa perno sul difetto di rilevanza, prospettandosi la prescrizione come astratta ed ipotetica. Il quadro normativo attuale prevede invece pericoli ben concreti di prescrizione, sopratutto nei successivi gradi di giudizio e ciò è un dato innegabile, nè ascrivibile, se non in minima parte, ad un lassismo degli organi giudiziari ovvero a posizioni strumentali dei difensori.

Si fronteggiano da un lato le esigenze che i processi vengano celebrati in termini ragionevoli, dall'altro il diritto dell'imputato, «legittimamente impedito», ad una idonea difesa per cause rientranti nella sua sfera ovvero in quella del suo difensore.

Terreno di frequente elaborazione concettuale, al riguardo, è stato quello dello «sciopero» degli avvocati. Assai indicativa, addirittura più che per la statuizione in sé per le implicazioni che necessariamente comporta, Cass. sez. VI, 17 dicembre 1992-5 luglio 1993, imp. Montapuoli. Testualmente: «...la corte di merito ha legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, posti dall'ordinamento a base dei diritti di tutela processuale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, dando prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato, concernente il pur legittimo esercizio dei diritti personali di libertà indicati nel ricorso, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze. La ragione che giustifica tale scelta va rinvenuta nella concreta possibilità di alternativa, rispetto allo svolgimento della difesa di fiducia dell'imputato... mediante l'istituto della difesa d'ufficio, a fronte della impossibilità di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 159 del c.p., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell'imputato, nella forma dell'astensione dalle udienze, che pure costituirebbe una apprezzabile eccezione alla regola generale (artt. 157 e 160 del c.p.) se il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere discrezionale di valutazione comparata degli interessi generali, intendesse introdurla». Più che di bilanciamento, in realta, appare trattarsi di due principi in tensione non sanabile, cosicché prevale l'uno e l'altro viene sacrificato, a seconda delle ipotesi. In particolare, pare avallata un'intepretazione dell'art. 486 del c.p.p. che presuppone una sorta di gerarchia nell'ambito della più generale nozione di «legittimo impedimento»: cosa sarebbe avvenuto, ad esempio, nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, laddove l'imputato o il suo difensore fossero ammalati in maniera tale da non poter presenziare all'udienza? La risposta appare evidente, nel senso che in tal caso l'art. 486 del c.p.p. avrebbe precluso comunque la trattazione del processo. E dunque, sembra, che in alcune ipotesi, si avrebbe una sorta di impedimento assoluto, in altre ipotesi l'impedimento non sarebbe così grave da non essere comparativamente valutato (o, in termini più brutali, da dover cedere il passo) rispetto alle esigenze di un celere svolgimento del processo.

Peraltro appare assolutamente inesatto presupporre, sia pure in via implicita, questa sorta di gerarchia nell'ambito degli impedimenti di cui all'art. 486 del c.p.p., così come non convince il riferimento concettuale ad una sorta di composizione fra le contrapposte istanze, quelle relative al potere punitivo dello Stato e quelle relative all'effettiva possibilità del diritto di difesa.

Quanto al primo punto notiamo che il primo comma dell'art. 486 del c.p.p. parla di «assoluta impossibilità a comparire». Tale impossibilità a comparire è — sintatticamente ancor prima che logicamente — legata a caso fortuito, forza maggiore, altro legittimo impedimento.

Che non vi sia alcuna gerarchia tra le tre ipotesi è anche confermata dal comma 5, il quale, relativamente al difensore, si limita a parlare di «assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento», laddove è lapalissiano che il legittimo impedimento, a fortiori, non può non ricomprendere anche il caso fortuito e la forza maggiore operanti nella sfera del difensore.

D'altro canto il giudice dispone della c.d. discrezionalità tecnica, per cui deve valutare nel merito se sussistono o meno le condizioni di legge per il legittimo impedimento, ma non può stabilire l'opportunità di valutare la gravità del legittimo impedimento e, conseguentemente, decidere se trattare o meno il processo. In altre parole, il legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore c'è o non c'è, una volta stabilito che vi sia, non può mai il giudice «affievolire» il diritto di difesa sotteso all'impedimento quando vi sia un interesse «più forte» e quindi capace di «degradare» l'interesse contrapposto (prendendo in prestito una immagine del diritto amministrativo).

Ma anche nella specifica motivazione alla base della soccombenza del diritto di difesa di fronte al diritto *(rectius,* potestà punitiva) statuale, non può affatto condividersi l'affermazione secondo cui la difesa, non esercitata dal difensore di fiducia, sarebbe comunque garantita dal difensore d'ufficio. Tale difensore, necessariamente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, del c.p.p., avrebbe pur sempre diritto al termine a difesa che presumibilmente chiederebbe, proprio stante la situazione d'impedimento del collega: infatti non è accettabile l'interpretazione propugnata da taluno, secondo la quale al difensore nominato *ex* art. 97, comma 4, del c.p.p. non si applicherebbe l'art. 108 del c.p.p. e ciò sia perché tale interpretazione è smentita dal dato letterale (l'art. 108 del c.p.p. parla di «nuovo difensore dell'imputato... designato in sostituzione», l'art. 97, comma 4, prevede che «il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile; «cfr. anche, sull'applicabilità a tale particolare sostituto dell'art. 102 del c.p.p., Cass., sez I, n. 3296 dell'8 ottobre 1991) sia, e sopratutto, perché il nuovo codice ha cercato di perseguire l'effettività della difesa anche del difensore nominato d'ufficio, con poteri e facoltà sostanzialmente uguali a quelli del difensore di fiducia.

Pertanto non è affatto assicurata quella pronta celebrazione del dibattimento, idonea ad evitare la prescrizione, laddove la difesa sia affidata al difensore d'ufficio, perché quest'ultimo *ex* art. 108 del c.p.p. potrebbe (e verosimilmente lo farà) chiedere il termine a difesa, con conseguente spostamento dell'udienza.

L'effettivo contemperamento dei due valori costituzionali di cui si sta discutendo sarebbe invece assicurato dalla sospensione del corso della prescrizione del reato nel caso di impedimenti *ex* art. 486 del c.p.p. Dal ragionamento sopra fatto, è evidente che, nel caso tale contemperamento non possa raggiungersi, dovrebbe sempre essere assicurato il diritto di (effettiva) difesa, ma è altrettanto evidente che la possibilità di esercizio dell'azione penale verrebbe nel concreto vanificata dal decorso del termine di prescrizione, dovendosi pertanto sacrificare uno dei due valori di rilievo costituzionale (scegliere il minore dei mali). Il risultato è comunque inaccettabile perché la certezza del diritto e la tutela del bene giuridico, oggetto della tutela penale, hanno particolare rilievo costituzionale.

Ma, come sopra accennato, tale risultato si potrebbe raggiungere solamente attraverso una previsione legislativa, peraltro auspicata da più parti. Un'espressa previsione, cioè, che, nel caso in cui occorra necessariamente provvedere a differire la trattazione del processo per il legittimo impedimento dell'imputato e/o del suo difensore per non ledere il diritto di difesa, sia nel contempo assicurata l'effettività dell'esercizio del potere punitivo da parte dello Stato.

A questo punto non può non riscontrarsi, a parere di questo giudice, una tendenza evolutiva, sullo specifico punto della prescrizione, della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Secondo una prospettiva che si potrebbe definire sanzionatoria rispetto a comportamenti strumentali, si segnala, in questo *iter,* la sentenza n. 10 del 9-23 gennaio 1997. È importante notare che il giudice remittente aveva prospettato, in alternativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2 e 124, commi 1 e 2 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di reiterazione della dichiarazione di ricusazione, il giudice potesse ugualmente emettere la sentenza, ovvero nella parte in cui era preclusa la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per i quali si procedeva.

La Corte dichiarava assorbita dalla dichiarazione di illegittimità dell'art. 37, comma 2 la questione prospettata in tema di prescrizione, senza dunque entrare nel tema dell'inammissibilità della questione.

Ancora più importante appare la precedente sentenza n. 114 del 23-31 marzo 1994. A parte l'auspicata regolamentazione legislativa della questione, va sottolineato l'esame condotto dalla Corte dei rapporti fra l'art. 486 del c.p.p. e la possibilità di sospendere il processo. L'Avvocatura dello Stato aveva rimarcato la possibilità secondo la quale l'art. 486 del c.p.p., nella sua portata letterale, sembrava demandare al giudice la possibilità di scelta tra sospensione o rinvio, potendosi quindi ravvisare nella possibile sospensione una di quelle cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 159 del c.p.p.

La Corte non accoglieva tale interpretazione. In particolare, veniva osservato che nè sotto la vigenza del codice abrogato né con riferimento al nuovo codice di rito, risultava essersi affermata in dottrina o in giurisprudenza una tesi interpretativa che avesse ricondotto le ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato o del suo difensore nell'alveo del concetto di sospensione del procedimento penale.

Occorre però osservare a questo punto:

1) È sicuro che l'art. 486 del c.p.p. incorre in una «disarmonia terminologica» laddove fa riferimento alla sospensione o al rinvio in maniera indifferenziata: su ciò la Corte costituzionale è d'accordo.

2) Laddove il legislatore prevede che, in caso di legittimo impedimento, il giudice «sospende o rinvia» il dibattimento, tale espressione appare ridondante da un lato e di assai ardua comprensione dall'altro.

È evidente che, se sospensione e rinvio hanno un diverso significato, e non possono non averlo, il giudice, laddove si verifichi l'impedimento potrà, secondo la portata letterale della norma, dalla quale non si può prescindere, sospendere o rinviare. Ma, se sospende, non rinvia, se rinvia, non sospende. Sospensione del dibattimento e rinvio sono sicuramente compatibili, come ci confermano l'art. 477 del c.p.p. che parla di «prosecuzione») e gli artt. 508 e 509 del c.p.p. (che parlano di fissazione della data della nuova udienza), ma quello che ciò sta a significare è semplicemente che anche nel caso di sospensione, la regola generale è che la successiva udienza venga comunque prefissata.

A fronte di tale assetto normativo, o l'espressione di cui sopra va intesa nello stesso senso di cui agli artt. 477, 508, e 509 del c.p.p. i quali non configurano altro che varie ipotesi di sospensione con rinvio ad udienza fissa, ovvero non ha alcun significato logico, non potendo certo i due termini corrispondere a concetti equivalenti. Ciò nonostante, i due termini, nei massimari, si trovano utilizzati in maniera assolutamente indifferente ed intercambiabile. Nella prassi assolutamente dominante, poi, ancora più curiosamente, l'interpretazione data all'endiade usata nell'art. 486 del c.p.p. («sospende o rinvia»), è quella di un differimento ad altra udienza, ove si ritenga sus-

sistente il legittimo impedimento. È verosimilmente tale ultima situazione quella cui fa riferimento la sentenza n. 114/1994, laddove parla di linea interpretativa presupposta dal giudice *a quo,* sin qui priva di adeguati contrasti, e che non può essere disattesa dalla Corte. Sempre nella prassi, la sospensione prevista dall'art. 486 del c.p.p. viene anche vista come sospensione *ad horas* nell'ambito di un'udienza fissata nella medesima giornata: anche tale interpretazione, tuttavia, se pure può essere comprensibile dal punto di vista pratico, non trova alcun supporto nel diritto positivo, poiché si fonda sull'indimostrato ed indimostrabile assunto che il legislatore, laddove parla di sospensione del processo, intenda riferirsi ad un'interruzione di fatto, circoscrivibile al massimo nell'arco di una giornata.

Ritiene invece questo giudice che la linea interpretativa, cui fa cenno, incidentalmente, la Corte, possa essere contrastata alla luce di quanto sopra detto. Se così è, le alternative non possono essere che due:

la congiunzione «o» è una sorta di refuso, un *lapsus* in cui è incorso il legislatore, dovendosi intendere non «sospende o rinvia» bensì «sospende e rinvia", con ciò ritornandosi nell'ipotesi di rinvio ad udienza fissa conseguente alla sospensione del processo. Basta una mera interpretazione del dato letterale, in tale ipotesi.

l'espressione «sospende o rinvia» è insuscettibile di qualsiasi interpretazione logica o accettabile, non potendosi tra l'altro individuare — se effettivamente essi sono due istituti diffrenti ed alternativi — quali siano i casi in cui il giudice sospende e quali siano quelli in cui rinvia: tale difficoltà è adombrata dalla stessa Corte nella predetta sentenza n. 114.

La riconduzione del sistema a razionalità e civiltà è possibile non mediante una sentenza additiva, bensì attraverso una sentenza declaratoria di illegittimità dell'inciso «o rinvia». Dopo tale declaratoria, il periodo è perfettamente comprensibile, ragionevole, impedendo anche l'indebito decorso del periodo di prescrizione: la sospensione del processo diviene non ipotesi controversa bensì previsione tassativa, perché richiamata dal comma 1 dell'art. 159 del c.p.

In via subordinata, non appare a questo giudice azzardata l'altra opzione ripetutamente sollecitata dai giudici di merito, sia perché l'inerzia del legislatore, a fronte degli auspici manifestati dalla stessa Corte, persiste, sia perché la portata additiva di un'eventuale sentenza declaratoria di incostituzionalità si limiterebbe a rendere esplicito un principio che appare insito nel sistema normativo, e che non può essere applicato proprio in virtù della specifica portata letterale del primo comma dell'art. 159 del c.p.p. Che poi si tratti di una pronuncia *in malam partem* non sembra determinante, perché la declaratoria verrebbe ad incidere in un tessuto normativo che non può non definirsi a carattere strettamente processuale, e solo in via indiretta, di diritto penale sostanziale, limitatamente ai riflessi sulla regolamentazione della causa estintiva del reato.

Sotto tale ultimo profilo, andrebbe condivisa la recentissima ordinanza del pretore di Verbania (*G.U.* n. 41 dell'8 ottobre 1997, pag. 87) la quale denuncia l'illegittimità costituzionale secondo paradigmi già tracciati (e sinora non condivisi dalla Corte). Sul punto va solo precisato che il contrasto con l'art. 97 della Costituzione non si verificherebbe sotto lo stretto profilo dell'andamento dell'attività giurisdizionale (l'art. 97 della Costituzione non riguarda l'attività giurisdizionale in senso stretto secondo la giurisprudenza della Corte ma per l'ingiustificato aggravio che comporterebbe sotto il profilo organizzativo-burocratico delle cancellerie, dal momento che le strutture giudiziarie dovrebbero farsi carico di destinare personale e risorse rispetto a numerosi procedimenti il cui esito probabile sarebbe quello di un'estinzione del rato: vistoso, in tal senso, è il caso dell'ingente personale delle procure circondariali.

Ciò posto, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso «o rinvia» contenuto nel primo e nel terzo comma dell'art. 486 del c.p.p., per contrasto con il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 della Costituzione, nonché con l'art. 112 della Costituzione, relativo all'esercizio dell'azione penale, che sarebbe altrimenti neutralizzato. Viene altresì leso l'art. 97 della Costituzione, nei termini sopra esposti.

In via alternativa e subordinata, va denunciata l'incostituzionalità dell'art. 486 del c.p.p. in relazione all'art. 159 del c.p. nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il «legittimo impedimento» che rende necessario il differimento del processo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 del c.p.p., limitatamente all'inciso «o rinvia» contenuto nel primo e terzo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 del c.p.p., in relazione all'art. 159, comma 1 del c.p. nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione.

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari. Si notifichi altresì a Manera Stefano.

Fabriano, addì 27 ottobre 1997

Il pretore: MARZIALI

98C0465

N. **292**

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 aprile 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto dallo I.A.C.P. di Milano contro D.R.E. per la Lombardia, sezione staccata di Milano.

Imposte e tasse in genere - I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - Applicabilità - Esenzione relativamente agli immobili posseduti dagli I.A.C.P. - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Violazione del principio della capacità contributiva - Incidenza sul principio di solidarietà economica e sociale.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lett. *a)*, nn. 1, 2, 3, 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 7). (Cost., artt. 2, 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 20616/94 depositato il 9 dicembre 1994 avverso il silenzio-rifiuto su i. rimb. n. ist. 26 aprile 1994 - I.C.I. 1993 contro D.R.E. Lombardia (sezione di Milano) dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano, residente a Milano in viale Romagna n. 26.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con istanza in data 26 aprile 1994 diretta alla Direzione regionale alle entrate per la Lombardia - sezione staccata di Milano, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano chiedeva il rimborso delle seguenti somme versate per I.C.I. per l'anno 1993:

L. 11.128.917.000 versate a titolo di acconto al concessionario, ambito *A* di Milano;

L. 2.312.606.000 versate a titolo di acconto al concessionario, ambito *B* di Monza;

L. 1.717.177.000 versate a titolo di acconto al concessionario, ambito *C* di Corsico;

L. 13.602.004.000 versate a saldo al concessionario ambito *A;*

L. 2.826.534.000 versate a saldo al concessionario ambito *B;*

L. 2.098.769.000 versate a saldo al concessionario ambito *C.*

A fondamento della richiesta di rimborso l'Ente predetto assumeva che i versamenti erano da ritenere indebiti in quanto effettuati sulla base di norme inficiate da incostituzionalità.

Con atto del 12 dicembre 1994 ricorre l'I.A.C.P. di Milano, in persona del presidente *pro-tempore,* avverso il silenzio-rifiuto opposto alla istanza suddetta dalla D.R.E. per la Lombardia.

L'ufficio non ha prodotto deduzioni né si è costituito in giudizio.

La controversia viene esaminata e discussa in camera di consiglio.

L'Ente ricorrente, in via principale, assume non dovuta l'imposta come sopra versata per carenza del presupposto di soggettività passiva, essendo esso istituto qualificabile giuridicamente come «gestore» e non proprietario degli immobili assoggettati all'I.C.I. In via subordinata ribadisce la non debenza del tributo, per l'esenzione degli immobili da esso stesso «posseduti» (art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992).

In relazione a tale secondo motivo di ricorso l'I.A.C.P. di Milano rileva che qualora gli immobili «posseduti» non dovessero essere ritenuti esenti, ricorrerebbe l'ipotesi di «incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, lett. *a),* nn. 1, 2, 3 e 7, legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per violazione degli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non dispongono l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi posseduti dagli Istituti autonomi case popolari».

L'eccezione di incostituzionalità è articolata come appresso;

1. — Art. 53 della Costituzione.

Il ricorrente premette che giurisprudenza e dottrina hanno unanimamente ritenuto che il principio, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, sia di natura precettiva e quindi passibile di immediata applicazione. La norma — cioé — pone un immediato ed evidente limite al dovere di contribuzione se manca l'idoneità soggettiva all'obbligazione di imposta.

Per gli Istituti autonomi case popolari la carenza di capacità contributiva con riguardo all'I.C.I. si rileva dalle seguenti considerazioni:

a) gli I.A.C.P. sono enti pubblici non economici che esercitano poteri propri della pubblica amministrazione e sono soggetti ad un sistema di vincoli e controlli ad opera della stessa p.a. Ciò premesso la gestione degli immobili da parte di tali Enti (e quindi il rapporto di locazione di tali immobili) risulta regolata da apposite leggi in base alle quali l'utilizzazione dell'immobile è concessa agli aventi diritto che corrispondono un canone sociale, commisurato al reddito del conduttore, e sempre inferiore ai correnti canoni di locazione.

Gli stessi immobili non possono essere alienati dagli I.A.C.P. che appaiono quindi assoggettati a insormontabili vincoli sia sotto il profilo reddituale, sia dispositivo. Il possesso di immobili da parte degli I.A.C.P. non può in sé essere considerato un oggettivo indice rivelatore di capacità contributiva;

b) l'incidenza dell'I.C.I. sul gettito complessivo dei canoni di locazione risulta pari al 34 per cento. Se commisurato al reddito, tale percentuale non può che elevarsi notevolmente, di guisa che l'imposta dovuta dagli I.A.C.P. può diventare maggiore della quota di canone di locazione che gli stessi soggetti normalmente destinano alle altre imposte e tasse, alle spese generali e a quelle amministrative (circa un terzo del canone di locazione). Tale assunto — ad avviso del ricorrente — trova conferma nel fatto che per l'anno 1993 il prelievo delle somme necessarie per il pagamento dell'I.C.I. è stato effettuato anche su quote di bilancio non destinate al pagamento di tributi, essendo insufficiente lo stanziamento disposto a tale fine (ad ulteriore conferma della carenza di capacità contributiva dell'Ente, con riferimento all'I.C.I.).

2. — Art. 3 della Costituzione.

L'Ente ricorrente, esaminate le norme istitutive, prima dell'I.S.I. e poi dell'I.C.I., ricollega la loro genesi al contestuale intervento normativo modificativo del c.d. equo canone per gli immobili adibiti ad uso abitativo.

Dagli atti parlamentari desume quindi che il maggior prelievo sugli immobili (I.S.I. *una tantum,* e I.C.I.) sia giustificato dal maggior reddito che è possibile ritrarre dagli immobili a seguito dell'abolizione del canone legale.

Nei confronti degli I.A.C.P. il d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, all'art. 66, comma 9, riconosce la possibilità di ritrarre maggior reddito soltanto a partire dall'anno 1994.

Il ricorrente, pertanto, assume che per il periodo di imposta 1993 il principio di eguaglianza viene violato perché per gli immobili I.A.C.P., che devono essere concessi in locazione al canone sociale o ad equo canone, si verifica un aumento del carico tributario, ma non del reddito.

Ulteriore argomentazione ampiamente sviluppata circa la non conformità degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 504/1992, al precetto costituzionale, è sostenuta dal ricorrente sulla base dell'assunto — desumibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — che ogni legge deve prevedere un trattamento giuridico identico per identiche fattispecie ed un trattamento differenziato per fattispecie tra loro differenti.

Ora, nei confronti degli I.A.C.P. si verifica una duplice ipotesi di «irragionevolezza» della norma istitutiva dell'I.C.I. sia quando essa accomuna l'Ente a tutti gli altri contribuenti, sia quando la discrimina rispetto a quei soggetti per i quali prevede l'esenzione dal tributo non tenendo conto che in tal modo situazioni sostanzialmente identiche sono trattate in maniera antitetica.

A tal fine viene sviluppata una argomentata tesi tendente a dimostrare — sulla base di precisi richiami normativi — che le finalità degli I.A.C.P. sono identiche a quelle di alcuni dei soggetti indicati, appunto, nell'art. 7 del decreto-legge n. 504/1992, per i quali è prevista l'esenzione dall'I.C.I.

L'irragionevolezza della norma impositiva ai fini I.C.I. sempre secondo il ricorrente, si può anche desumere dal trattamento tributario ai fini I.N.V.I.M. previsto per gli I.A.C.P. (imponibilità solo delle plusvalenze «realizzate» e non su quelle «maturate», con la conseguente esclusione dall'I.N.V.I.M. decennale e/o straordinaria) e da quello previsto per gli stessi ai fini dell'I.S.I. (non assoggettamento all'imposizione straordinaria unitamente ai soggetti i cui immobili sono attualmente esentati dall'I.C.I.).

Al riguardo — nota il ricorrente— è da rilevare che la diversità dell'imposta non giustifica la disparità di trattamento nei suoi confronti (Corte costituzionale n. 364/1974 e n. 207/1988).

3. — Art. 2 della Costituzione.

Il principio di solidarietà economica e sociale sancito dalla Costituzione viene attuato dagli I.A.C.P. non soltanto attraverso il pagamento delle imposte, ma soprattutto assicurando il bene casa ai meno abbienti. Il pagamento dell'I.C.I. sugli immobili da esso posseduti, ad avviso del ricorrente, limiterebbe i suoi fini istituzionali.

Questo collegio, alla luce delle eccezioni come avanti sollevate dal ricorrente, ritiene che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale come articolata nel ricorso; ritiene inoltre che la questione medesima non è manifestamente infondata nella considerazione che le eccezioni svolte dall'I.A.C.P. di Milano sono state prospettate con sufficiente puntualità ed hanno consentito al collegio di individuare compiutamente i vizi di costituzionalità lamentati.

Ritenuto che le questioni sollevate non risultano ad oggi avere formato oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale.

P. Q. M.

La commissione, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3 e 7 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per violazione degli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non dispongono l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi posseduti dagli Istituti autonomi case popolari;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che — a cura della segreteria — la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 18 febbraio 1997

Il presidente: NERI

Il relatore: SALVATORE

98C0466

N. 293

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Del Vecchio Massimiliano

Servizio militare - Decisione del Consiglio di leva di riforma di iscritto di leva - Lamentata revocabilità di tale provvedimento da parte del Ministro per la difesa entro il termine di due anni - Dedotta indeterminatezza del termine della conseguente nuova chiamata alle armi - Disparità di trattamento tra cittadini a seconda dell'esercizio o meno da parte dell'Amministrazione della facoltà di revoca - Irragionevolezza.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 53, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Del Vecchio Massimiliano, nato a Napoli il 1° aprile 1976.

Considerato che all'odierna udienza, nel procedimento penale nei confronti di Del Vecchio Massimiliano, meglio generalizzato in atti, imputato del reato di «Rifiuto del servizio militare in tempo di pace», il difensore ha sollevato formale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza normativa, ed in subordine, nella parte in cui lo stesso articolo non prevede in un anno dalla «riforma» oppure dal 1° gennaio dell'anno in cui il giovane avrebbe dovuto essere chiamato alle armi se non fosse stato riformato, il termine entro cui poter revocare la relativa decisione e lo stesso termine per la successiva chiamata alle armi, per i motivi diffusamente indicati nella memoria allegata al verbale della presente udienza.

Considerato che il p.m., richiesto di un parere, ha mostrato di condividere le motivazioni che accompagnano la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore.

OSSERVA

Il Del Vecchio, in data 15 novembre 1994, veniva giudicato «non idoneo in modo permanente all'impiego in incarico del servizio militare» e, pertanto, riformato dal Consiglio di leva di Napoli.

Successivamente, in data 15 giugno 1995, veniva precettato dall'ufficio leva di Napoli per presentarsi ad una nuova visita psico-fisica di leva, a seguito della quale veniva ritenuto idoneo al servizio militare e posto in congedo illimitato provvisorio.

Infine, veniva chiamato alle armi ai sensi della circolare LEV-E-21 del *G.U.* 95 con obbligo di presentazione presso la Scuola di Fanteria in Cesano di Roma ove, in data 12 giugno 1996, opponeva rifiuto di assolvere agli obblighi del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972.

Appare dunque di tutta evidenza come la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore riguardo all'articolo di legge che radica la facoltà dell'Amministrazione della Difesa, nella persona del Ministro, di determinare entro il termine di due anni la revoca delle decisioni di riforma pronunciate dai Consigli di leva, sia da considerarsi rilevante ai fini della soluzione del presente procedimento, in quanto, ove la stessa dovesse trovare accoglimento da parte di codesta Corte, si imporrebbe una pronuncia di assoluzione da parte di questo collegio per insussistenza del fatto ascritto all'imputato.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, ritiene questo tribunale che la eccezione sollevata dal difensore sia meritevole di una pronuncia da parte della Corte, in quanto appare ipotizzabile un contrasto della disposizione, la cui illegittimità costituzionale si lamenta, con il principio di certezza del periodo in cui ciascun cittadino è chiamato ad assolvere agli obblighi del servizio militare di leva, principio desumibile dall'attuale assetto normativo della materia, anche alla luce della recente pronuncia n. 41 del 1990 da parte della Corte costituzionale, la quale nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 21, secondo comma, legge n. 191/1975 nella parte in cui non prevede «che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo, sembra aver ribadito il principio per cui la legge deve «determinare in modo tassativo lo spazio di tempo entro il quale il cittadino può essere chiamato ad assolvere il servizio di leva», connesso indissolubilmente alla «necessita di ridurre il più possibile gli effetti negativi che tale obbligo determina» nei confronti dei molteplici aspetti che compongono la vita del cittadino.

Tale principio era, peraltro, già desumibile dal complesso della normativa che disciplina il servizio militare di leva, ove, tra le altre, sono contenute le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 191 del 1975 che prevedono

rispettivamente che la «chiamata alle classi di leva è fissata nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età» e che «la chiamata alle armi ha luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età».

Risulta pienamente comprensibile, ed è peraltro espressamente previsto dalla stessa legislazione di settore, che il principio in questione possa soffrire delle eccezioni, ricorrendo determinate ineludibili esigenze di interesse pubblico; tuttavia, quel che induce a ritenere la non manifesta infondatezza della eccezione sollevata nel presente procedimento, è che la norma in questione potrebbe fondare una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini ed in particolare tra coloro che siano stati interessati da un provvedimento di «riforma»: non prevedendo, infatti, la obbligatorietà né della sottoposizione ad una successiva visita di leva, né della revoca da parte del Ministro per la difesa del provvedimento di riforma precedentemente adottato nei casi in cui venga accertato, in seguito a nuova visita, che le cause che lo motivarono non sussistevano (o sono successivamente cessate), finisce con il discriminare coloro che, di fatto, vengono sottoposti a nuova visita ed in seguito a questa dichiarati idonei ed arruolati, e coloro che, pur trovandosi in ipotesi nella medesima situazione dei primi, (perché le cause che avevano condotto al provvedimento di esonero dal servizio militare erano inesistenti o sono successivamente venute meno), tuttavia non vengono, di fatto, sottoposti ad una nuova visita e, decorsi i due anni, sono definitivamente sciolti da ogni obbligo di prestare il servizio militare di leva.

Non appare, peraltro, plausibile ritenere che la previsione di una facoltà di revoca di un precedente provvedimento di «riforma» possa essere giustificata dal ricorrere di patologie cliniche che non consentivano, in considerazione del loro imprevedibile evolversi, di stabilire, una volta per sempre, la inidoneità al servizio militare. Al riguardo, infatti, il giudizio naturale non può che essere, e la normativa attuale prevede espressamente che sia, quello di rivedibilità che, peraltro, pur radicando in capo al destinatario dello stesso una situazione giuridica di minore stabilità rispetto a quella derivante da un provvedimento di «inidoneità permanente», finisce, invece, con il garantire una tutela più ampia in termini di certezza riguardo all'attualità dell'obbligo di prestare il servizio militare di leva: il soggetto dichiarato rivedibile viene, infatti, rinviato alla leva successiva (con differimento massimo di un anno ai sensi dell'art. 69 della legge sul reclutamento).

Nè, peraltro, la facoltà di revoca della precedente «riforma» può ritenersi prevista a tutela dell'Amministrazione militare per le ipotesi in cui al provvedimento di «riforma» si sia addivenuti sulla base di condotte illecite cui abbia dato luogo, da solo o in concorso con altri, il cittadino. Gli strumenti a tutela dell'ordinamento in tali ipotesi non possono che essere rappresentati, ed anche nel nostro sistema normativo lo sono, da disposizioni di natura penale e non certo da una disciplina di carattere amministrativo volta a regolare i profili organizzativo-procedurali della leva e del reclutamento obbligatorio.

Anche riguardo al limite temporale di due anni fissato dalla norma come termine entro il quale può intervenire il provvedimento di revoca delle decisioni di riforma, (unito alla mancata previsione del termine massimo entro il quale debba seguire la nuova chiamata alla leva e la successiva incorporazione), appare ipotizzabile un profilo di illegittimità costituzionale della norma in questione che in tal modo colloca in una posizione di incertezza, apparentemente ingiustificata, quantomeno nel limite temporale, quei soggetti in capo ai quali, proprio in virtù di un intervenuto provvedimento di riforma si è, ormai, radicato un legittimo convincimento a ritenersi liberi da ogni obbligo di leva, con i conseguenti risvolti sugli aspetti sociali, familiari e lavorativi della propria vita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; ritenuta la questione sopra esposta rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva in relazione all'art. 3 della Costituzione e nei termini di cui in narrativa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma del d.P.R. n. 237 del 14 febbraio 1964.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998

Il presidente estensore: QUISTELLI

98C0467

N. 294

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Uptiles S.p.a. contro l'Ufficio del registro di Sassuolo

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le Commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere, a seguito della proposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di atto di «autotutela» - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Possibilità, per il contribuente, di esprimersi su tale atto e per il giudice di pronunciarsi in merito alle spese - Mancata previsione - Deteriore trattamento del contribuente rispetto alla pubblica amministrazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 24, terzo comma, 113, primo comma, e 113, secondo comma).

• LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 663/96 spedito il 19 febbraio 1996, avverso avv. di accert. n. 95000084 - registro contro registro di Sassuolo dell'Uptiles S.p.a., legale rappresentante Bernardi Gianpaolo residente a Fiorano Modenese (Modena) in via Montegrappa, 4/18, Ubersetto difeso da Rebuttini dott. Marco, residente a Sassuolo (Modena) in via Mazzini, 12.

FATTO

L'Ufficio del registro di Sassuolo (Modena) notificava in data 21 dicembre 1995 al contribuente in epigrafe processo verbale di accertamento n. 95000084 in materia di «imposta straordinaria su particolari beni» in cui, constatata la violazione dell'art. 8, comma 6 del d.lgs. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438 per omessa presentazione della dichiarazione ed omesso versamento del tributo straordinario di L. 2.306.950, veniva accertato un credito erariale di L. 8.874.603 comprensivo di soprattasse ed interessi. L'accertamento veniva successivamente impugnato davanti a questa Commissione in data 19 febbraio 1996 e iscritto al r.g.r. n. 633/1996.

Nella motivata istanza il ricorrente, rappresentato dal difensore tecnico dott. Marco Rebottini, dottore commercialista in Sassuolo, eccepiva l'illegittimità dell'atto in quanto il bene detenuto era «stato immatricolato per la prima volta all'estero con targa MGDP3 nell'anno 1988» e si chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato «in quanto mancante dei presupposti per le sua emissione» e, inoltre, la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese come da depositata nota.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, in controdeduzioni ribadiva la conferma dell'atto di accertamento e la inaccoglibilità delle eccezioni di parte.

Successivamente lo stesso Ufficio accertatore depositava atto di autotutela ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, dell'art. 2-*quater* del d.-l. n. 564/1994 convertito in legge n. 656/1994 e del decreto del Min. finanze 11 febbraio 1997, n. 37, per annullare per infondatezza l'atto contestato. Tale istanza veniva comunicata a questa Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suddetto d.m..

DIRITTO

Il Collegio, vista l'istanza del resistente Ufficio, ritiene ricorrano le condizioni di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 per dichiarare cessata la materia del contendere.

1. — Osserva tuttavia, in via preliminare, questo Collegio che la norma, stante la attuale formulazione del comma 3 del citato art. 46, decreto legislativo n. 546/1992, non gli consente di esprimere una pronuncia risolutrice non potendo né condannare, né eventualmente compensare, in relazione alle spese del giudizio estinto, poiché il legislatore ha già disposto in merito sancendo che le stesse «restano a carico della parte che le ha anticipate» così contravvenendo sia alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 15 del citato decreto, sia ad un principio già consolidato del diritto comune e richiamato dallo stesso legislatore (art. 91 c.p.c.).

Opina questa Commissione che, se vi è rinuncia di parte alla pretesa tutelata in giudizio per ritenuta infondatezza della stessa, debba essere la stessa parte rinunciante a farsi carico delle spese sostenute dalla controparte in analogia alla disposizione di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992.

Rileva invece il Collegio che, con l'introduzione del comma 3 dell'art. 46, è il ricorrente, ancora una volta, che si deve far carico delle spese anche quando è l'ufficio finanziario ad esprimersi, esercitando il proprio diritto all'autotutela, per la rinuncia alla lite quando detto ufficio si rende conto, solo dopo l'instaurazione del giudizio tributario, dell'errore commesso. Appare quindi manifesto il pregiudizio posto dalla legge a carico del ricorrente il quale si deve accollare le spese sostenute per l'inizio dell'*iter* processuale poiché l'Ufficio finanziario accertatore non può, per espressa disposizione di legge, soccombere al risarcimento delle spese ingiustamente sostenute dall'altra parte pur avendo il ricorrente mantenuto un comportamento, come nel caso di specie, conforme alla legge e non meritevole di accertamento.

Appare chiaro a questo Collegio che la norma sia stata dettata al fine di mantenere un trattamento di favore verso l'amministrazione finanziaria che, vedendosi probabilmente soccombente, cerca di evitare una condanna al rimborso delle spese di giudizio con l'abbandono o la rinuncia alla lite. Ciò anche in considerazione del fatto che nel d.m. n. 37/1997, all'art. 7 «Criteri di economicità per l'inizio e l'abbandono dell'attività contenziosa», le direzioni dipartimentali sono investite del compito di impartire direttive per l'abbandono delle liti già avviate sulla base del «criterio della probabilità alla soccombenza e della conseguente condanna della stessa A.F. al rimborso delle spese di giudizio».

Risulta evidente, a parere di questo Collegio, il contrasto del comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992 con l'art. 3 della Carta costituzionale poiché non viene garantita la parità di trattamento davanti alla legge, per essere mantenuti oneri solo a carico di una sola parte che, vedendosi fra l'altro riconosciuta dalla controparte la legittimità e fondatezza del proprio operato, e senza che sia richiesta la sua accettazione, deve sostenere in proprio le spese per vedere affermata la sua giusta pretesa.

Il problema non può risolversi nemmeno rimandando alle norme di rito civile. In esse infatti vengono previste solo la rinuncia consensuale su iniziativa di parte con accollo delle spese alla stessa parte rinunciante (art. 306, c.p.c.) e l'inattività delle parti con compensazione delle spese (art. 307, c.p.c.).

Sembra chiaro quindi alla Commissione che con il mantenimento del declarato terzo comma dell'art. 46 decreto legislativo n. 546/1992 la legge operi una irragionevole disparità di trattamento a svantaggio del contribuente ed un trattamento di favore verso l'Amministrazione in pieno contrasto con la disposizione di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

2. — La previsione normativa dell'assistenza o rappresentanza obbligatoria introdotta nel processo tributario di nuovo rito, per la maggiore complessità procedurale rispetto a quella prevista nell'abrogato d.P.R. n. 636/1972, ha comportato un notevole aggravio di spese di cui il contribuente si deve prendere carico per avviare la fase procedurale. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva con la vecchia disciplina del contenzioso, oggi lo stesso contribuente può essere chiamato al risarcimento del danno nel caso di soccombenza in giudizio. Operazione di semplice normalizzazione per essere reso applicabile anche al rito tributario il principio civilistico della «soccombenza»: chi perde la causa o rinuncia alla domanda nel corso del giudizio deve pagare, non solo le proprie spese, ma anche quelle della parte avversa. Restano a carico delle parti che le hanno anticipate le spese del processo estinto per inattività.

L'infelice soluzione adottata invece dal legislatore con il più volte richiamato comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992 ha reso inoperosa la collaudata normativa civilistica, in parte già mutuata nell'art. 44 del predetto decreto, producendo anche effetti contrastanti con quelli che la norma costituzionale avrebbe voluto che si fossero effettivamente prodotti con l'art. 24 della Carta.

Si è detto che con il processo di nuovo rito il contribuente si vede un aggravio di spese per dover ricorrere, nella maggior parte dei casi, alla «assistenza tecnica». Si impone quindi una valutazione prettamente soggettiva per decidere se iniziare la fase procedurale o soccombere alle richieste della pubblica amministrazione. In ossequio al principio costituzionale del diritto alla difesa, il legislatore ha anche previsto il gratuito patrocinio per il ricorrente non abbiente.

Con la disposizione normativa di cui al comma 3, dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992 appare evidente, invece, che si vuole scoraggiare il ricorso a qualunque forma di giustizia, dagli effetti ancora più gravi e maggiormente contrastanti col principio costituzionale *de quo*, quando e soprattutto il contribuente si vede poi dare ragione, con l'atto di autotutela, dalla stessa amministrazione finanziaria.

La Commissione giudica tale stato di cose privo di valido fondamento giuridico e quindi idoneo a violare, senza limiti di tempo, il diritto alla difesa dei contribuenti in trasgressione all'art. 24, primo comma, della Carta costituzionale laddove si statuisce che il diritto alla difesa è inviolabile e che la legge lo deve garantire in ogni stato e grado del procedimento.

Altra pertinente osservazione della Commissione è che ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992, il contribuente ricorrente che intende rinunciare al ricorso deve, oltre che ottenere il consenso dell'amministrazione finanziaria, farsi carico delle spese di giudizio. La norma sembra essere in linea con i principi ritualistici generali e trova piena costituzionalità in quanto e se applicabile anche alla controparte amministrazione finanziaria. Ma con la successiva entrata «a regime» dell'istituto dell'autotutela riservato all'amministrazione finanziaria, si è dotata quest'ultima di uno specialissimo potere di ritiro dal processo. Il conseguente effetto di scudo contro le spese dato dal preesistente e più volte menzionato comma 3 dell'art. 46, non pare, a questa Commissione, essere l'effetto voluto dal legislatore ma solo il prodotto di un mancato coordinamento normativo in grado di generare la denunciata possibile incostituzionalità.

Infatti solo ove l'autotutela scaturisse da una precisa richiesta del contribuente ricorrente si può ragionevolmente ipotizzare la compensazione delle spese. In questo caso, infatti, nell'istanza del contribuente-ricorrente, si viene a delineare un interesse di parte alla chiusura della lite che giustificherebbe ampiamente il ricorso alla compensazione delle spese.

Ma nel caso di specie, invece, l'autotutela non è stata richiesta dal contribuente bensì gli è stata imposta. La Commissione non vede, quindi, come non possa coagularsi un chiaro trattamento di favore verso l'amministrazione finanziaria con conseguente parzialità scaturente dalla formulazione letterale del terzo comma dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992 che qui si espone al dubbio di costituzionalità.

Non meno manifesta pare poi la fondatezza della violazione dell'art. 24, primo comma, della Carta fondamentale che sancisce l'intangibilità della tutela giurisdizionale di ogni soggetto. Detta tutela deve essere totale non potendosi accettare zone franche. Essa quindi non può che estendersi anche al diritto al rimborso delle spese di giudizio quando la parte ricorrente, senza che possa interloquire, vede sottrarsi la possibilità di ristorarsi delle spese sostenute per far fronte ad una pretesa fiscale rivelatasi infondata. La circostanza che l'infondatezza non venga dichiarata dal giudice, ma riconosciuta dalla controparte, non deve privare il ricorrente del diritto al risarcimento, pena una evidente, ingiusta mutilazione del suo buon diritto costituzionalmente protetto.

Non possono pertanto ammettersi, a parere di questa Commissione, nell'ordinamento giuridico norme che, regolando la soccombenza alle spese di una sola parte in giudizio, di fatto scoraggiano l'accesso a qualunque forma di giustizia. In tal senso preclaro è l'intervento del legislatore costituzionale nello stesso art. 24 laddove si sancisce la inviolabilità del diritto alla difesa assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, della Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. VII.

P. Q. M.

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui non consente al contribuente di potersi esprimersi sulla «rinuncia», se unilateralmente decisa dall'Ufficio impositore con atto di «autotutela», al prosieguo della causa né al giudice di pronunciarsi sulla soccombenza delle spese di giudizio;

Sospende il giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presenta ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Modena, il 9 dicembre 1997.

Il presidente: TARDINO

Il relatore: SCICCHITANO

98C0468

N. 295

Ordinanza emessa 9 dicembre 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Ceramic Instruments S.r.l. contro l'ufficio del registro di Sassuolo

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere, a seguito della proposizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di atto di «autotutela» - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Deteriore trattamento del contribuente, rispetto alla pubblica amministrazione - Violazione del diritto di azione - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46).

(Cost., artt. 24, primo e terzo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 582/96 spedito il 15 febbraio 1996, avverso proc. verb. accert. n. 95000132 - registro contro registro di Sassuolo, da: Ceramic Instruments S.r.l., legale rappresentante Franzoi residente a Sassuolo (Modena) in via Regina Pacis 20/26, difeso da: Rebottini dott. Marco residente a Sassuolo (Modena), via Mazzini, 152.

L'ufficio del registro di Sassuolo notificava, il 28 dicembre 1995, alla ditta Ceramic Instruments S.r.l., corrente in Sassuolo - Modena, processo verbale di accertamento n. 95000132 in materia di «Imposta straordinaria su particolari beni» introdotta dal decreto-legge n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992. La società risultava proprietaria, alla data del 19 settembre 1992, di autoveicolo per trasporto promiscuo persone/cose avente le caratteristiche tecniche e di immatricolazione necessarie e sufficienti, a giudizio dell'ufficio, a far scattare l'obbligo, da parte della proprietà del pagamento dell'imposta in questione.

L'ufficio chiedeva il pagamento di L. 1.298.148 per tributo evaso oltre a L. 4.005.295 per accessori di legge.

Il legale rappresentante della società, sig.ra Valentina Franzoi, si appellava a questa commissione contro il detto processo verbale a mezzo del difensore tecnico dott. Marco Rebottini, dottore commercialista in Sassuolo. L'istante deduce che l'autovettura in oggetto veniva utilizzata esclusivamente come bene stumentale nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Ella chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato «in quanto mancante dei presupposti per la sua emissione».

Si costituiva l'ufficio controdeducendo inafferenza ed inaccoglibilità delle eccezioni di parte e chiedendo la conferma dell'atto di accertamento.

Su richiesta del difensore tecnico il ricorso viene dibattuto in pubblica udienza come da separato verbale.

La commissione, in camera di consiglio,

OSSERVA

È, nella legge, stabilito che sia per le persone fisiche, esercenti impresa che per le società commerciali, «Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore».

L'ampiezza della portata del suddetto capoverso in ordine all'assegnazione in uso o all'uso diretto «dell'imprenditore» unitamente alle ben note interpretazioni restrittive in campo fiscale, sia diretto che indiretto, in ordine al concetto di «strumentalità» degli autoveicoli — cioè di quelli adibiti esclusivamente o almeno prevalentemente al trasporto delle persone e non delle merci — ha portato gli uffici finanziari ad applicare l'imposta *de quo* indiscriminatamente a tutti i beni «di lusso» intestati alle imprese societarie.

La questione della strumentalità o meno degli autoveicoli è vecchia e amplissima; questa commissione non ha la pretesa di risolverla. La commissione si limita ad applicare, senza troppe inferenze indebite, la lettera della legge origine del tributo contestato.

Detta legge esclude i beni strumentali. Essa presume, senza possibilità di prova contraria, che non sono strumentali i beni che vengono dati in uso ai predetti soggetti, rientranti tutti nella sfera degli operatori d'impresa.

Per trovare un accettabile senso compiuto alla suddetta affermazione non si può che ritenere che l'uso, diretto o concesso di cui alla presunzione, è quello relativo a finalità non direttamente o strettamente connesse con l'attività d'impresa: cosiddetto uso non inerente o promiscuo. È chiaro che in presenza di estraneità o, anche solo, promiscuità nell'uso è esclusa la strumentalità e quindi scatta l'imponibiità.

Pare evidente la *ratio* della legge nella prevenzione di possibili forme di elusione fiscale realizzabile in presenza di autovetture intestate alle società ma, di fatto, utilizzate dai soggetti in questione per usi personali in tutto od in parte. In questa circostanza non basta, al contribuente invocare l'intestazione societaria perché, di fatto, la società sarebbe solo il prestanome della persona fisica utilizzatrice, prima e vera destinataria della norma fiscale sui beni di lusso come spiegato *supra.*

Nel caso di specie la contribuente invoca proprio l'intestazione societaria unitamente alal ricostanza dell'uso eslcusivo come strumentale che verrebbe comprovato dall'assoggettamento dello stesso alla procedura di rimborso delle spese di giudizio».

È lapalissiana la coerente realizzazione, da parte dell'a.f., della scoperta di un rimedio — o meglio scappatoia — al pagamento delle spese di una lite giusta ma innescata da un suo atto impositivo rivelatosi ingiusto o illegittimo.

Ancora in tema di imparzialità della legge verso le parti costituite, la commissione osserva come, ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 546/1992, il contribuente ricorrente che intenda riunciare al ricorso debba, oltre che ottenere il consenso dell'a.f., farsi carico delle spese di giudizio. La norma pare in linea con i principi ritualistici generali e trova piena costituzionalità in quanto applicabile anche alla controparte amministrazione finanziaria. Ma con la successiva l'entrata «a regime» dell'istituto dell'autotutela riservato all'a.f., si è dotata quest'ultima di uno specialissimo potere di ritiro dal processo. Il conseguente effetto di scudo contro le spese dato dal preesistente e più volte mentovato terzo comma, art. 46, non pare, a questa commissione, essere effetto voluto dal legislatore ma solo il prodotto di mancato coordinamento normativo in grado di generare la denunciata possibile incostituzionalità.

Infatti solo ove l'autotutela scaturisse da una precisa richiesta del contribuente ricorrente si può ragionevolmente ipotizzare la compensazione delle spese. Infatti, in questo caso, nell'stanza del ricorrente-contribuente, si può delineare un interesse di parte alla chiusura della lite che giustificherebbe ampiamente il ricorso alla compensazione delle spese.

Ma, come nel caso di specie, l'autotutela non sia stata riciesta dal contribuente bensì, al contrario, gli sia stata imposta, non vede, la commissione, come non possa coagularsi un chiaro trattamento di favore verso l'a.f. con conseguente parzialità del terzo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 546/1992 che qui si espone al dubbio di costituzionalità.

Non meno manifesta pare poi la fondatezza della violazione dell'art. 24, primo comma, della Carta fondamentale che sancisce l'intangibilità della tutela giurisdizionale di ogni soggetto. Detta tutela deve essere totale non potendosi accettare zone franche. Quindi essa non può che estendersi anche al diritto al rimborso delle spese di giudizio quando la parte ricorrente, senza che possa interloquire, vede sottrarsi la possibilità di ristorarsi delle spese sostenute per far fronte ad una pretesa fiscale rivelatasi infondata. La circostanza che l'infondatezza non venga dichiarata dal giudice ma riconosciuta da controparte non deve privare il ricorrente del diritto al risarcimento, pena una evidente ingiusta mutilazione del suo buon diritto costituzionalmente protetto.

La mancanza di declaratoria di legittimità su quest'ultima, conseguente alla sopravvenuta impossibilità del *decisum,* non può essergli addebitata quando, a forziori, essa mancanza non sia assolutamente a lui addebitabile.

Non possono ammettersi nell'ordinamento giuridico norme che regolando la soccombenza delle spese, di fatto scoraggino l'accesso a qualunque forma di giustizia. In tal senso preclaro è l'intervento del legislatore costituzionale nello stesso art. 24 laddove assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma della legge 11 mazo 1953, n. 87, la commissione tributaria provinciale di Modena, sez. VII,

P. Q. M.

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 46 del d.P.R. 31 dicembre 1992 n. 546 in riferimento agli artt. 24, primo e terzo comma e 97, primo comma della Costituzione della Repubblica;

Sospende il giudizio, si riserva ogni altra pronuncia in rito e in merito e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Modena il 9 dicembre 1997.

Il presidente: TARDINO

Il relatore: ROTEGLIA

98C0469

N. 296

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Viggiani Chiara ed altri contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altre

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministero della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché del principio del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 1° dicembre 1997.

Visti i ricorsi:

n. 13362/97 reg. gen., proposto da Viggiani Chiara;

n. 13963/97 reg. gen. proposto da Quadrini Flavia;

n. 14152/97 reg. gen. proposto da Foglietta Tiziano, Braccioni Stefano, Cardinali Corrado, Pelagaggia Marzio, Costantini Loretta, Discepoli Gabriella, Pianosi Stefano, Ravot Licheri Luigi, Spadoni Davide, Cardinali Valter, Canglari Stefano e del Vecchio Roberto, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Valentini ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi in Roma, via M. Cristina n. 8;

n. 13962/97 reg. gen. proposto da Bianchi Simone, rappresentanto e difeso dagli avv.ti Aldo Valentini e Gianfranco Brandi, elettivamente domiciliato con i medesimi presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi in Roma, via M. Cristina n. 8;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*, e le Università degli studi di Ferrara (ric. n. 13362/97), Ancona (ricc. nn. 13963 e 14152) e Bologna (ric. n. 13962), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del d.m.u.r.s.t. 21 luglio 1997 n. 245, contenente «regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»; dei dd.m.u.r.s.t. 31 luglio 1997 recanti modalità di accesso agli specifici corsi di laurea e limitazione all'accesso per l'a.a. 1997-98 ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ed in medicina e chirurgia; degli atti di approvazione della disciplina della prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ed in medicina e chirurgia; degli atti delle Università di approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria di merito della predetta selezione, nonché di diniego di iscrizione dei ricorrenti; degli atti delle Università e del m.u.r.s.t. concernenti la redazione dei *tests;* degli atti connessi.

Nonché i ricorsi:

n. 14160/97 reg. gen. proposto da Andreis Lidia, Maffi Paolo, Maffi Lidio e Callegari Paolo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Cotto e Mario Contaldi, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63;

n. 14162/97 reg. gen. proposto da Corrente Simona, rappresentata e difesa dagli av.ti Roberto Longhin e Mario Contaldi, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore,* e l'Università degli studi di Torino — Facoltà di medicina e chirurgia —, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università intimata, concernenti la determinazione del numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di odontoiatria e protesi dentaria e di medicina e chirurgia; dell'art. 38, comma 11, lett. *c),* dello statuto universitario; dei decreti m.u.r.s.t. 21 luglio 1997 n. 245 e 31 luglio 1997; degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 1° dicembre 1997, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia, a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (n. 126 posti per il corso di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara; nn. 90 e 20 posti per i corsi di medicina e chirurgia e, rispettivamente, di odontoiatria dell'Università di Ancona; n. 30 posti per il corso di odontoiatria dell'Università di Bologna; nn. 270 e 40 posti per i corsi di medicina e chirurgia e, rispettivamente, di odontoiatria dell'Università di Torino).

L'agire dell'amministrazione — in particolare il d.m. 21 luglio 1997 n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero «definisce, su conforme parere del c.u.n., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amininistrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: sì che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione. È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia; di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio. sez. III, 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997 n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992 n. 222 e sez. II, 13 giugno 1997 n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II, 21 marzo 1995 n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che «la Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969 n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958 n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590 con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo ren-

dano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica ammmistrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentenze nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordinanze nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, previa riunione dei ricorsi in epigrafe ai soli fini della trattazione della presente fase incidentale, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 4, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché degli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 1997.

Il presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

98C0470

N. 297

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Leonardini Umberto ed altri contro il Ministero dell'interno.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 3 e 4, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1137/92 proposto da Leonardini Umberto, Pisano Maria Antonietta, Cossi Giovanni Luigi, Sergi Gian Mauro, La Camera Massimo, Bosco Lucia, Lupi Luciano, Buchignani Susanna, Liotti Anna, Orsini Sandra e di Fruscia Marisa, tutti rappresentati e difesi dalla dott. proc. Marialuisa Zanobini, con domicilio eletto presso la segreteria del t.a.r. in Firenze, via Ricasoli, 40;

Contro, il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ed ivi domiciliato presso gli uffici della stessa in via degli Arazzieri n. 4, come per legge;

Per l'annullamento del provvedimento n. 333-G del 5 agosto 1992, avente ad oggetto: «Ispettore della p.s. Leonardini Umberto ed altri. Revisione livelli retributivi»;

Nonché per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi attribuito il trattamento economico superiore a quello attribuito al ruolo dei sovrintendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

E, per la condanna dell'amministrazione al riconoscimento del trattamento come sopra indicato ed al pagamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 18 febbraio 1997 il consigliere dott. Francesco Giordano;

Uditi, altresì, per la parte ricorrente l'avv. M. Zanobini e per la parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I. — I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo degli ispettori della polizia di Stato, impugnano il provvedimento specificato in epigrafe con il quale l'amministrazione ha sostanzialmente negato loro, quantomeno per l'immediato, il diritto a percepire una retribuzione adeguata alle loro specifiche mansioni e differenziata rispetto al ruolo sottordinato dei sovrintendenti della stessa polizia di Stato.

Premesso che gli ispettori erano originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore a quella dei sovrintendenti (artt. 17 e 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982), gli istanti lamentano

che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3/12 giugno 1991, n. 277 — con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121 del 1981, la tabella *C* allegata alla legge stessa e la nota in calce alla menzionata tabella, nella parte in cui non prevedevano le qualifiche degli ispettori della polizia di Stato ai fini dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri — è stato emanato il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216) che (art. 3) ha esteso al personale della polizia di Stato inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti, il trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, attuando una sostanziale equiparazione economica, ma non funzionale, tra il ruolo dei sovrintendenti e quello degli ispettori, ed ha addirittura stabilito (art. 4) che al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori, ma proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, sia attribuito il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.

Ritenendo, pertanto, lesivo della propria sfera giuridica il censurato atto ministeriale, gli interessati ne chiedono la rimozione per invalidità derivata dall'illegittimità costituzionale della normativa richiamata ed applicata.

Il Ministero dell'interno ha praticamente respinto l'istanza degli odierni ricorrenti, richiamando, da un lato, i miglioramenti economici contemplati dall'art. 4 decreto-legge n. 5/1992, e rinviando, dall'altro, ai decreti legislativi previsti dall'art. 3 della legge n. 216 del 1992, per le eventuali modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, finalizzate al riordino delle carriere e dei relativi trattamenti economici.

Gli esponenti evidenziano, pertanto, l'inapplicabilità dei richiamati benefici economici alla loro posizione, sicuramente diversa da quella di coloro che, provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, siano «transitati» nel ruolo degli ispettori, al quale gli istanti hanno, invece, avuto accesso diretto a seguito di concorso, e mostrano, altresì, di rendersi conto dell'impossibilità per l'amministrazione di fornire loro una risposta satisfattiva, allo stato della vigente legislazione di settore.

Di qui la ritenuta illegittimità costituzionale della legge n. 216/1992 (*recte:* del decreto-legge n. 5/1992, come convertito in legge), per contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non stabilisce anche il livello retributivo, superiore a quello dei sovrintendenti, da attribuire alle diverse qualifiche del ruolo degli ispettori, e determina, invece, un trattamento sperequativo nei riguardi di personale appartenente allo stesso ruolo e svolgente identiche mansioni.

In una successiva memoria, gli intimanti hanno ulteriormente illustrato i termini della questione contenziosa sottoposta all'attenzione del collegio ed hanno ribadito le conclusioni precedentemente rassegnate, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

L'amministrazione intimata si è costituita parte resistente, chiedendo il rigetto del proposto gravame.

La causa è stata spedita in decisione all'udienza pubblica del 18 febbaio 1997.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, gli istanti rivendicano un trattamento retributivo superiore a quello dei sovrintendenti, asseritamente giustificato da un maggior grado di specializzazione dei compiti assegnati agli ispettori, con particolare riferimento all'attività investigativa da questi svolta, a fronte di mansioni prevalentemente esecutive demandate ai primi.

Viene, perciò, sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 216 del 1992, nella parte in cui dette norme non riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento economico corrispondente ad un livello stipendiale più elevato di quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

La pretesa dei ricorrenti è tuttora attuale, in quanto non è venuto meno il loro interesse ad ottenere una pronuncia favorevole dal giudice adito, per effetto del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 3 della menzionata legge 6 marzo 1992, n. 216, stante che il più recente testo normativo (come, del resto, il precedente d.-l. 6 maggio 1994, n. 271, convertito con legge 6 luglio 1994, n. 433) non sembra aver eliminato le situazioni sperequative esistenti all'interno del Corpo della polizia di Stato e, comunque, non ha risolto il problema evidenziato dagli odierni intimanti per il periodo che ha preceduto la sua pubblicazione, in cui si è consolidata la lesione predetta a carico della sfera giuridica soggettiva degli interessati.

La denunciata questione, formulata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Carta costituzionale, si presenta, poi, rilevante ai fini della decisione della causa in corso, e non manifestamente infondata.

Quanto al primo aspetto, si osserva che, a prescindere dal contenuto, in parte, incongruo e, in parte, dilatorio del provvedimento impugnato, l'amministrazione dell'interno non aveva, in ogni caso, il potere di accogliere, d'autorità, l'istanza predetta dai ricorrenti.

A ciò ostava, infatti, la nuova disciplina introdotta dal legislatore del 1992 che, nell'intento di procedere all'effettiva equiparazione economica e funzionale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alle altre Forze dell'ordine, mediante l'inclusione nelle tabelle delle qualifiche proprie del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, aveva attribuito ai sovrintendenti della stessa Polstato i medesimi livelli retributivi degli ispettori, con la possibilità, per giunta, di ottenere una più favorevole valutazione dell'anzianità complessiva, ferma restando, tuttavia, la diversità qualitativa di funzioni tra i due ruoli.

Né, d'altronde, potrebbe l'organo giudicante, senza la declaratoria di incostituzionalità delle denunciate disposizioni, apprezzare seriamente e positivamente le ragioni degli istanti, se non a costo di operare la non consentita disapplicazione di una legge in atto vigente.

Con riferimento, poi, al profilo della non manifesta infondatezza dell'azionata rivendicazione, è agevole rilevare come l'intervento del legislatore del 1992, necessitato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, abbia non solo condotto ad un'indebita parificazione, peraltro solo economica, fra i sovrintendenti e gli ispettori della polizia di Stato, ma, addirittura, stravolto gli equilibri esistenti, determinando un ribaltamento delle rispettive posizioni con la previsione, a favore dei primi, della possibilità di conseguire un trattamento economico anche migliore di quello spettante ai secondi.

Si è, in effetti, verificato un risultato imprevedibile e del tutto privo di giustificazioni, in virtù del quale i sovrintendenti della polizia di Stato, collocati in posizione sottordinata rispetto agli ispettori e tenuti a svolgere adempimenti di livello, spessore e responsabilità inferiori a quelli assegnati a questi ultimi (cfr. artt. 16-17 e 25-26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, anche con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 197/1995, nonché gli artt. 24-*bis*, 24-*ter* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica aggiunti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 197/1995, cit.), sono stati retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a quelli attribuiti a soggetti (gli ispettori) gerarchicamente e funzionalmente sovraordinati.

Appare, perciò, evidente la violazione degli artt. 3 e 36 nonché dell'art. 97 della Costituzione, atteso che le censurate norme (artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992, come convertito in legge) hanno posto in essere un'indubbia disparità di trattamento, non solo tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati in differenti livelli retributivo-funzionali, ma anche nell'ambito di soggetti iscritti allo stesso ruolo ed incaricati di espletare identiche funzioni.

Devono, pertanto, ritenersi violati i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché quelli di perequazione retributiva e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Rilevate e non manifestamente infondata si rivela, perciò, la dedotta questione di legittimità costituzionale che va, conseguentemente rimessa al vaglio della Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui attribuiscono ai sovrintendenti della polizia di Stato un trattamento economico pari o superiore a quello degli ispettori, ferme restando le funzioni previste per i rispettivi ruoli di appartenenza;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Firenze, il 18 febbraio 1997.

Il presidente: VIRGILIO

Il relatore estensore: GIORDANO

98C0471

N. 298

Ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Hofer Gerhard

Tributi in genere - Accisa sul trasporto degli oli minerali per uso proprio - Trasporto di oli minerali (nella specie: 115 litri di gasolio) senza il pagamento dell'imposta - Reclusione da sei mesi a tre anni e multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e non inferiore, in ogni caso, a 15 milioni - Eccessiva gravosità della pena minima - Irragionevole mancata considerazione della concreta capacità economica del soggetto e dello scarso disvalore sociale nel caso di minimo quantitativo di oli minerali trasportati - Ingiustificato deteriore trattamento sanzionatorio rispetto al trasporto di gas metano - Incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena.

(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza che promuove giudizio di legittimità costituzionale nel procedimento penale contro Hofer Gerhard, nato a San Candido (Bolzano), il 9 aprile 1966, residente a Villabassa (Bolzano), via Lana n. 8 difeso dall'avv. Marco Dall'Aglio di fiducia, imputato del reato p. e p. dagli artt. 49 e 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per aver trasportato sulla autovettura Volkswagen Golf tg Bolzano 393293 complessivi 115 litri di olio da gas, senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa e comunque con modalità atipiche ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo citato.

In Prato Brava (Bolzano), il 26 marzo 1997.

Letti gli atti, osserva quanto segue.

Nel corso di un controllo al Valico stradale di Passo Drava la Guardia di finanza constatava che il signor Hofer Gerhard trasportava nel bagagliaio dell'autovettura tipo Volkswagen Golf 1300 da lui condotta tre taniche da 30 litri ed una tanica da 25 litri (per una capacità complessiva di 115 litri) di gasolio per riscaldamento, partita «presumibilmente già immessa in consumo nel territorio austriaco». Rilevava quindi che il sig. Hofer aveva sottratto il gasolio al pagamento dell'accisa nazionale poiché lo stava trasportando senza la prescritta documentazione di accompagnamento.

Secondo le nuove disposizioni di legge i privati possono trasportare oli minerali per uso proprio pagando l'accisa unicamente nello Stato nel quale i prodotti vengono acquistati solo se il quantitativo è inferiore a 10 litri o il trasporto degli oli minerali avviene in «serbatoi normali» (cioè installati dai costruttori che consentono l'utilizzazione diretta del carburante) o in «contenitori per usi speciali» (cioè muniti di particolari dispositivi) (art. 11 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). Al di fuori di questi casi gli oli minerali si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi si devono osservare le disposizioni dell'art. 10 del medesimo decreto, in base al quale i prodotti sono soggetti al pagamento dell'accisa nazionale e la circolazione degli stessi deve avvenire con un documento di accompagnamento. In caso contrario, nel caso cioè di trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa, l'olio minerale trasportato si considera di illecita provenienza ed al trasportatore si applicano le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta (art. 49 ed art. 40 stesso decreto).

Il p.m. contestava quindi all'imputato la violazione combinata degli artt. 49 e 40 del citato decreto legislativo. L'Hofer infatti aveva traportato un prodotto sottoposto ad accisa senza la prescritta documentazione e quindi gli dovevano essere applicate le pene previste per la sottrazione del prodotto al pagamento dell'imposta (reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15.000.000, con la confisca del prodotto sequestrato, del mezzo di trasporto e dei contenitori di trasporto).

All'udienza preliminare il difensore dell'imputato ha fatto presente la propria intenzione di chiedere alla successiva udienza applicazione della pena patteggiata o giudizio abbreviato.

Questo giudice ha quindi ritenuto di sollevare d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 49 decreto legislativo n. 504/1995 prevedendo lo stesso, con il richiamo all'art 40, una pena di entità eccessiva.

La questione risulta rilevante ai fini della decisione non contestando l'imputato il fatto così come contestato ed essendo quindi necessario, prima di addivenire ad una scelta di rito alternativo, una decisione di questa ecc.ma Corte sulla legittimità costituzionale della norma incriminatrice in riferimento alla pena prevista.

L'eccezione, inoltre, si ritiene non manifestamente infondata.

Infatti nel caso di specie l'Hofer si era recato ad acquistare gasolio per riscaldamento (solo 115 litri) nella vicina Austria, nei pressi del confine, ove il costo degli oli minerali è leggermente inferiore, gasolio che avrebbe utilizzato soltanto per pochi giorni nel corso dell'inverno per il riscaldamento suo e della famiglia e che non era certo destinato a fini commerciali. Il legislatore ha però stabilito che si intendono acquistati per fini commerciali gli oli minerali traspottati con modalità atipiche (quelle precedentemente indicate) e che chi li trasporta senza la specifica documentazione comprovante il pagamento dell'accisa è come se trasportasse prodotti «di illecita provenienza», ai sensi dell'art. 49 viene quindi sottoposto alla pena prevista per la sottrazione del prodotto al pagamento dell'imposta, vale a dire alla pena sancita dall'art. 40 della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. Ove si consideri che nel caso di specie l'imposta evasa ammontava a complessive lire 85.959 — secondo il calcolo dell'Ufficio tecnico di finanza di Trento, non v'è chi non veda come la pena comminata risulti del tutto spropositata rispetto alla gravità della condotta ed alla funzione della pena. La sproporzione non muta neppure tenendo conto del prevedibile riconoscimento di riduzioni per il rito o del possibile riconoscimento di attenuanti. Nel prevedere la pena della reclusione e quella della multa non inferiore in ogni caso a 15 milioni (oltre alla confisca dell'autoveicolo) pare che il legislatore non abbia preso in considerazione le minime violazioni di imposta e la realtà sociale del fenomeno che vede spesso persone di modesta condizione economica recarsi nella vicina Austria ad acquistare pochi litri di gasolio per il riscaldamento per risparmiare qualcosa. Non pare accettabile che per una condotta così lieve che non lede alcun valore sociale e che causa all'amministrazione delle finanze un minimo danno, una persona di modeste condizioni economiche corra il rischio di vedersi preliminarmente sequestrare ed eventualmente confiscare l'autovettura, condannare, come minimo, ad una pena della reclusione non inferiore a sei mesi e successivamente spogliare dei suoi beni per far fronte al pagamento della salatissima multa.

Non si vede inoltre per quale motivo il legislatore abbia ritenuto di prevedere un'attenuante per il solo gas metano: nel comma quinto dell'art. 40 è prevista la sola pena pecuniaria, comunque molto contenuta (multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore in ogni caso a lire un milione) qualora la quantità di metano sottratto al pagamento dell'imposta sia inferiore a 5.000 metri cubi. Per quanto riguarda gli altri oli minerali il legislatore ha sì previsto la possibilità che la quantità degli stessi sottratta al pagamento dell'accisa sia inferiore a 100 chilogrammi, come avviene nel caso di specie avendo l'imputato trasportato 94,3 chilogrammi di gasolio, assoggettando giustamente tale lieve ipotesi alla sola sanzione amministrativa, ma l'ha inspiegabilmente limitata alle sole violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo citato, (usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate).

Già in altre sentenze questa ecc.ma Corte ha rilevato evidente sproporzione fra disvalore sociale del fatto ed effettiva sanzione legislativamente prevista e quindi un uso irragionevole della discrezionalità della legge, sproporzione che pare ricorrere nella norma in esame.

Questo giudice ritiene quindi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 decreto legislativo n. 504/1995 in relazione all'art. 40 dello stesso decreto legislativo non sia manifestamente infondata sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto vi è evidente disparità di trattamento *quoad poenam* con la previsione di pene molto più lievi in casi assolutamente analoghi, sia con riferimento all'art. 27 della Costituzione in quanto non pare che la pena prevista negli articoli citati nella sua eccessività possa avere un fine rieducativo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e gli artt. 1 e seguenti d.c.c. 16 marzo 1956;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana, nella parte in cui punendo il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la pena prevista per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, cioè con la pena prevista dall'art. 40 stesso decreto legislativo della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni di multa e quindi con una pena minima di sei mesi di reclusione e di 15 milioni di multa, non tiene irragionevolmente conto della concreta capacità economica del soggetto e dello scarso disvalore sociale nel caso di minimo quantitativo di oli minerali trasportati senza documento comprovante il pagamento dell'accisa e quindi di minima violazione di imposta, così creando disparità di trattamento e violando il principio del fine rieducativo della pena;

Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previe comunicazioni e notifiche di rito.

Bolzano, addì 3 febbraio 1998

Il giudice per le indagini preliminari: BUREI

98C0472

N. **299**

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento penale a carico di S.N.A.

Processo penale - Tribunale per i minorenni - Giudice astenuto o ricusato - Impossibilità di sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio - Rimessione del procedimento al giudice egualmente competente per materia con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 43).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Emette la seguente ordinanza sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal p.m. e sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 secondo comma c.p.p. in riferimento all'art. 25 primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio;

OSSERVA

Va esaminata preliminarmente la seconda questione che appare pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si premette che, in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti alla incompatibilità a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria — al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati — ha già trasmesso a quest'ufficio n. 27 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi colà pendenti per imputazioni di rilevante gravità riguardo ai quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. È stata infatti, sufficiente una istanza di riesame perché i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso.

La sistematica trasmigrazione verso questo ufficio di tutti i gravi processi, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria finisce per violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 primo comma della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravità nell'ambito della giurisdizione in quanto fa sì che l'imputato minorenne debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale con inevitabile ulteriore stress e trauma psicologico e/o consente comunque allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare le sede del giudizio), il giudice che ritiene a sé più vantaggioso.

Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43 cpv c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la trasmigrazione dei processi verso altro ufficio ad ipotesi di comprovata eccezionalità e, in conseguenza, consenta che le stesse trasmigrazioni acquisiscano la dimensione della sistematicità e della routine, sì da verificarsi in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari.

Nel caso di specie, poi, ove, essendo compatibile a trattare il dibattimento un magistrato del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il processo poteva essere celebrato in quella sede con l'integrazione del Collegio mediante lo strumento della supplenza e/o applicazione, devesi registrare che la norma appare essere stata applicata in modo improprio dal presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, il quale in modo apodittico e non motivato, ha rifiutato di disporre l'anzidetta supplenza e/o applicazione («ritenuto che non è possibile sostituire i giudici autorizzati all'astensione, a norma delle vigenti leggi dell'ordinamento giudiziario con applicazioni endodistrettuale», v. in atti la relativa nota del 24 settembre 1997): il che non sembra esprimere quella dimensione di assoluta necessità indefettibilmente occorrente per la deroga eccezionale al principio del giudice naturale.

Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni che precedono la questione di illegittimità costituzionale non appare manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini della competenza territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi far luogo agli incombenti di cui alla legge n. 87/53.

La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dal p.m. rimane, allo stato, assorbita da quella di illegittimità costituzionale dell'art. 43 comma 2 c.p.p.; letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente indondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 capoverso c.p.p. nella parte in cui non prevede che la trasmigrazione dei processi ad altro ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al primo comma, sia del tutto eccezionale e non escluda che la stessa trasmigrazione acquisisca la sistematicità della routine, sì da verificarsi in tutti i processi nei quali si pongono questioni di misure cautelari personali;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data la lettura all'odierno dibattimento, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone che alla presente ordinanza vengano allegati gli elenchi dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sia in fase di dibattimento che in fase di udienza preliminare.

Messina, addì 20 febbraio 1998

Il presidente: ROMANO

98C0473

N. 300

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1998 dal pretore di Bassano del Grappa sezione distaccata di Asiago nel procedimento civile vertente tra associazione «Antichi binari» di Asiago e sindaco di Gallio

Imposta di pubblicità - Assoggettamento all'imposta e ad apposita dichiarazione (diretta al sindaco e indicante le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi utilizzati), da parte del soggetto passivo della stessa, anche della propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, senza scopo di lucro - Incidenza sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero e sul principio di capacità contributiva.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21).

(Cost., artt. 21 e 53).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento civile di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, promosso dall'Associazione «Antichi binari» di Asiago contro il comune di Gallio;

Proponendo, per istanza del ricorrente, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicità e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta, anche la propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, Costituzione;

OSSERVA

Con l'atto introduttivo della presente causa, il sig. Giliano Carli espone che l'associazione politico-culturale, da lui legalmente rappresentata, denominata «Antichi binari» di Asiago, in occasione del 25 aprile 1997, fece stampare e distribuì nei luoghi abitati dell'altopiano (di Asiago) un volantino inteso a mantenere vivo il ricordo dei valori della lotta antifascista e del permanente pericolo del fascismo. Nello stesso giorno, la Polizia municipale di Gallio contestò al legale rappresentante la violazione dell'art. 42 del regolamento comunale in relazione al decreto legislativo n. 507/93, per non avere presentato istanza di autorizzazione al sindaco e per non aver pagato la relativa tassa sulla pubblicità, Il sindaco di detto comune, respingendo le osservazioni dell'associazione ricorrente, aveva emesso, in data 1° luglio 1997, ordinanza ingiunzione n. 19 con la quale confermando la violazione contestata, ingiungeva alla opponente di pagare una sanzione amministrativa dell'importo di lire 400.000, oltre lire 22.100 per spese. La ricorrente chiede dichiararsi la nullità e l'inefficacia del provvedimento, perché il recente decreto legislativo, abrogando l'art.15 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, deve interpretarsi nel senso che la propaganda politica, quale attuata con i cennati volantini, sia esente dall'onere tributario in questione, nonché da quello di chiedere al sindaco l'autorizzazione alla diffusione di stampati di contenuto ideologico. Costituendosi in giudizio, l'amministrazione comunale opposta chiedeva rigettarsi il ricorso, poiché la distribuzione di manifestini rientra nella nozione della pubblicità «varia», di cui all'art. 15 del decreto legislativo citato; mentre il precedente art. 8 fa obbligo all'autore del messaggio pubblicitario di presentare al Sindaco apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi utilizzati. All'udienza odierna, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore della ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del recente decreto le quali, in materia di imposta sulla pubblicità, assoggettano al tributo, nonché a preventiva dichiarazione all'ente impositore, anche la propaganda ideologica o politica a mezzo di volantini; quindi, le parti hanno formulato le conclusioni e discusso la causa.

Ciò premesso in fatto, il pretore osserva che la questione di legittimità costituzionale è non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. Come ricordato nel ricorso, l'art. 15 della legge 5 luglio 1961 n. 641, in relazione all'art. 2, commi 2 e 3 della stessa legge, nella parte in cui assoggettava ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata, senza fini di lucro, a diretta cura degli interessati, fu dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 21 e 53, primo comma, Costituzione (Corte costituzionale, sent. n. 131 del 1973), Analogo sospetto di illegittimità è dato avanzare nei confronti degli articoli, menzionati in premessa, del decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la nuova disciplina della materia. È ben vero che l'art. 5, secondo comma, considerando rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, sembra escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di nautra politica, ideologica, religiosa effettuati senza

fine di lucro; e, correlativamente, dagli obblighi previsti dai successivi artt. 8 e 15 per la pubblicità «varia». Ma siffatta interpretazione non è sostenibile alla luce dei seguenti artt. 20 e 21 dello stesso decreto: l'uno, comprendendo fra i casi di riduzione del diritto dovuto, «i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro» [lett. *b)*]; nonché «i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali» [(lett. *c)*]; e l'altro, coerentemente, non comprendendo fra i casi di esenzione dal tributo i messaggi di propaganda ideologica o politica. Sembra perciò che il combinato disposto di detti articoli, non lasciando spazio ad una interpretazione conformatrice al dettato costituzionale, sia suscettibile di violare i canoni della libertà di manifestazione, con qualsiasi mezzo, del pensiero, e della capacità contributiva, difettando quest'ultima radicalmente in presenza di propaganda ideologica. La questione è rilevante ai fini della decisione, poiché, in caso di accoglimento, il pretore, disapplicato incidentalmente il regolamento comunale nella parte attinente, dovrebbe annullare l'ordinanza di ingiunzione accogliendo il ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicità e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta, anche la propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, senza scopo di lucro, in riferimento agli artt. 21 e 53, 1° comma, Costituzione;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso e fissa la nuova udienza al 15 ottobre 1998, ore 9,30.

Asiago, addì 19 febbraio 1998

Il pretore: MONTINI TROTTI

98C0474

N. 301

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Visconti Nunzio

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Diversità di regime rispetto a quello delle dichiarazioni del testimone - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1 legge 7 agosto 1997 n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 112 Cost., sollevata dal p.m. all'udienza del 24 febbraio 1998.

PREMESSA

Il presente procediemnto trae origine da una più vasta indagine coordinata dalle procure della Repubblica di Verbania, Busto Arsizio e Novara, avente ad oggetto un presunto traffico di sostanze stupefacenti organizzato nelle zone del Varesotto, del Novarese e del Verbano.

Nell'ambito di tali indagini, condotte anche attraverso intercettazioni telefoniche, emergevano indizi di reità, tra l'altro, anche a carico di Pinna Gesuino, Delussu Vincenzo e Visconti Nunzio per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) ai tossicodipendenti delle zone sopra indicate.

All'udienza odierna, veniva preliminarmente disposto lo stralcio delle posizioni di Delussu e Pinna, definite con patteggiamento *ex* art. 444 c.p.p. Si procedeva quindi al dibattimento nei confronti del solo Visconti.

Come il tribunale ha potuto apprendere dalla relazione introduttiva svolta dal p.m. e dalle disposizioni, in particolare, dei testi Signori e Picozzi, l'intero impianto accusatorio, almeno per quanto concerne le contestate cessioni di modifiche quantità di cocaina a Staderini Alessandro, poggia integralmente sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari.

Quesiti, così come emerso dalle risultanze istruttorie sopra indicate, dopo essere stato arrestato nel corso delle indagini, collaborava pienamente con gli investigatori, mentre all'odierno dibattimento, nel quale veniva citato *ex* art. 210 c.p.p. quale imputato di reato connesso, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Poiché la difesa non prestava il consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dallo Staderini nel corso delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. nella sua formulazione.

Sulla rilevanza

Tenuto conto della già espletata attività istruttoria, delle risultanze dalla stessa emerse nonché dei dati rappresentati dal p.m. nel corso della relazione introduttiva, appare evidente la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, trattandosi di processo nel quale l'impianto accusatorio, per quanto riguarda le cessioni di modiche quantità di cocaina allo Staderini, si fonda in larga parte sulle dichiarazioni di quest'ultimo, che trovasi nelle condizioni descritte dall'art. 210 c.p.p.

Tali dichiarazioni forniscono infatti, nella prospettazione dell'accusa, la chiave di lettura di tutte le restanti risultanze dibattimentali (intercettazioni telefoniche, osservazioni, e relative testimonianze di p.g.) che tratteggiano un quadro indiziario di per sè insufficiente ad assurgere a piena prova della responsabilità dell'imputato se non unitamente alle dichiarazioni del coindagato in una valutazione complessiva secondo i criteri di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 192 c.p.p.

Tali dichiarazioni, in applicazione dell'impugnata norma, non possono allo stato trovare ingresso nel dibattimento, stante l'esercizio, da parte del dichiarante, della facoltà di non rispondere e l'assenza dell'accordo delle parti in ordine all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal medesimo nella fase delle indagini preliminari.

Sulla non manifesta infondatezza

Condividendo pienamente le valutazioni già espresse da altri giudici remittenti, ed in particolare dal tribunale di Milano — che ha sollevato identica questione con ordinanza datata 24 ottobre 1997 —, ritiene il collegio che nella norma impugnata si appalesi un vizio di manifesta irragionevolezza rispetto ai principi costituzionali in materia di acquisizione e utilizzabilità della prova della stessa Corte costituzionale più volte ribaditi e sintetizzati nel «principio di conservazione della prova».

Il dato da cui non può prescindere la valutazione della costituzionalità o meno della norma e che l'art. 513 comma 2 c.p.p. nella sua nuova formulazione viene ad escludere dal novero delle prove legittimamente acquisibili (e quindi utilizzabili *ex* artt. 191 e 526 c.p.p.) le dichiarazioni dei coindagati che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, con l'unica eccezione del meccanismo di consenso ivi previsto.

Altro dato fattualmente incontrovertibile è che l'esercizio della predetta facoltà da parte di soggetti che nel corso delle indagini della stessa non si erano avvalsi determina un caso di irripetibilità oggettiva ed imprevedibile, dell'atto.

Inevitabile appare dunque il richiamo a tutte le pronunce della Corte costituzionale che in relazione ad analoghi casi di irripetibilità hanno affermato la legittimità dell'acquisizione ed utilizzazione delle prove formatesi in sede di indagini preliminari, ancorandola al principio costituzionale della conservazione dei mezzi di prova.

In particolare si richiamano:

sentenza Corte cost. n. 254 del 1992, attraverso la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. nella formulazione allora vigente «nella parte in cui non prevede che il Giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni... rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere contemperato con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tale sede sia irripetibile, rimarcando che già la legge delega ricomprendeva in tale categoria anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

sentenza n. 255/92 nella quale la Corte attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova», osservando che «... il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principo dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acqusibili con il metodo orale..».

sentenza n. 179/94, relativa all'ipotesi, invero in tutto e per tutto analoga a quella che ci occupa, dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 199 c.p.p. ai prossimi congiunti dell'imputato, con cui la Corte ha confermato il proprio orientamento.

Muovendo da una fattispecie concreta in relazione alla quale il giudice *a quo* aveva sollevato la questione di costituzionalità reputando non applicabile la disciplina prevista dall'art. 512 c.p.p. nel caso di prossimo congiunto che, dopo avere reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvalga della citata facoltà solo in sede dibattimentale, la Corte dichiarava la questione non fondata, ricorrendo ad una pronuncia cd. «interpretativa di rigetto», che concludeva nel senso che «la testimonianza così acquista è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita» ed «è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova trestimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi una interpretazione del genere».

Nell'impostazione del giudice delle leggi, dunque, in casi consimili, e sebbene in presenza dell'esercizio di un diritto, si determina una «oggettiva e non prevedibile» impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo.

La conclusione cui la citata sentenza perviene (ossia la lettura, *ex* art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni in precedenza rese) si pone in linea con quello che dev'essere senz'altro definito un caposaldo della elaborazione della giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, secondo il quale occorre «contemperare il rispetto del principio dell'oralità coll'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Del resto, diversamente opinando, l'oralità si atteggerebbe a principio fine a se stesso, al quale verrebbe sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste nella ricerca della verità e nella pronuncia di una giusta decisione.

Proprio l'elementare principio della non dispersione dei mezzi di prova, posto a base delle molte sentenze della Corte costituzionale, ha imposto al legislatore di prevedere e rendere possibile la lettura di atti formati nelle indagini preliminari, allorché per qualsivoglia ragione (che può consistere anche nel puro arbitrio del soggetto) l'atto non sia ripetibile in dibattimento (v. art. 512-*bis* c.p.p.).

La nuova formulazione dell'art. 513 comma 2 c.p.p. che, come sopra evidenziato, pone uno sbarramento all'acquisizione di atti formati in fase di indagini preliminari e successivamente divenuti irripetibili, introduce una evidente eccezione ai principi enucleati dalla Corte e testé ricordati, ed impone pertanto un'attenta verifica della *ratio* e della logica che giustifichino la diversità di trattamento rispetto alle ipotesi consimili.

Sicuramente non si tratta della tutela del diritto di difesa del coindagato: l'acquisizione di quanto dallo stesso precedentemente dichiarato non contravviene infatti al principio del *nemo tenetur se detegere*, che esplica i suoi effetti nel momento dell'esercizio della libera scelta di parlare o tacere e non si estende alla libera disponibilità del materiale fornito al procedimento: tanto che l'ultima parola in merito all'acquisizione delle dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese non spetta a lui bensì alle parti del processo a cui egli è estraneo.

Del resto, nessuna conseguenza deriva al coindagato dall'utilizzazione delle sue dichiarazioni nei confronti di terzi, mentre invece nel processo che lo riguarda direttamente le stesse sono, proprio ai sensi dell'art. 513 comma 1 c.p.p., pienamente utilizzabili: disciplina che risulterebbe palesemente illogica se la *ratio* della norma in esame fosse la tutela del coindagato.

Va altresì esclusa, quale *ratio* della norma, la tutela del diritto di difesa dell'imputato.

A tal proposito va osservato che nella maggior parte dei casi l'esame del coindagato è richiesto come prova d'accusa, e che pertanto il meccanismo previsto dall'art. 513 comma 2 c.p.p. viene sostanzialmente a «compensare» la mancata possibilità di controesaminare il dichiarante, con ciò adombrando, limitatamente a tale ipotesi, l'imprescindibilità del contraddittorio in sede dibattimentale.

Il principio del contraddittorio, tuttavia, non trova nessun diretto addentellato nella nostra Costituzione ed in particolare nell'art. 24 Cost., essendo invece espressione della preferenza accordata dal legislatore al rito accusatorio ed al connesso principio di oralità, intesi come strumento più idoneo al raggiungimento dell'unico fine del processo penale, che è e rimane l'accertamento della verità.

La strumentalità del principio dell'oralità rispetto al fine della ricerca della verità, a cui è intimamente connesso il principio della conservazione della prova, si appalesa del resto evidente in tutte quelle altre ipotesi in cui la necessità di acquisire l'atto irripetibile sacrifica il controesame e rispetto alle quali la norma in oggetto si pone in netta antitesi logica.

L'antitesi è tanto più evidente considerando che lo stesso legislatore del nuovo art. 513 c.p.p. da una parte ha recepito il principio della «conservazione della prova» prevedendo l'utilizzabilità *tout court* delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal coindagato nei casi di cui al comma 2 secondo alinea e dall'altra lo ha disateso prevedendo la necessità dell'accordo delle parti qualora il coindagato si presenti in udienza e rifiuti di rispondere.

Ulteriore profilo di irragionevolezza si ravvisa nel raffronto con la disciplina prevista dagli artt. 512 e 512-*bis* c.p.p., riguardanti le dichiarazioni del testimone, rispetto alle quali nessun diritto al controesame può essere invocato per impedirne l'acquisizione in caso di irripetibilità.

La diversità di disciplina non può peraltro trovare alcuna plausibile giustificazione nella diversa posizione processuale dei dichiaranti, che si riverbera nel diverso grado di attendibilità: tale ultimo elemento attiene infatti al momento non dell'acquisizione, ma della valutazione della prova, ed è già stato risolto dal legislatore con l'attribuzione di diversa pregnanza probatoria alle due dichiarazioni.

La pur sommaria analisi sin qui condotta in ordine alla modifica dell'art. 513 c.p.p. se da un lato non consente di individuare una logica e ragionevole eccezione al principio costituzionale della conservazione della prova, dall'altro e contestualmente evidenzia e mette a nudo il vero principio sotteso alla riforma: quello della disponibilità della prova in capo ad una parte processuale.

Tale potere dispositivo, tuttavia, non solo non traova alcun riferimento nella Carta costituzionale, ma anzi si pone in contrasto con i principi del giusto processo, dell'obbligatorietà dell'azione penale e della conseguente indisponibilità della *res iudicanda* sanciti dagli artt. 101 e 112 Cost.

Invero la Consulta ha più volte avuto modo di precisare come il potere di decisione del giudice del merito della causa non possa essere vincolato dall'esercizio meramente discrezionale di un potere delle parti, ed alle scelte di carattere processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro.

È evidente, infatti, come il predetto di cui all'art. 101 comma 2 Cost. precluda una esasperata ed estremistica applicazione del principio dispositivo nel processo penale, in ragione dell'indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di questo costituiscono l'oggetto; la disponibilità della prova renderebbe infatti disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda.*

Come già osservato e chiaramente affermato nella nota sentenza (sempre appartenente al *genus* delle interpretative di rigetto: Corte cost. n. 111/93) relativa alla definizione del potere istruttorio suppletivo riservato al giudice dibattimentale dell'art. 507 c.p.p., del nuovo codice di rito «il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto

più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico fra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

Se è vero che un pieno ed arbitrario potere dispositivo della prova nel processo è negato alle parti, a maggior ragione ingiustificabile appare l'attribuzione al coindagato (estraneo al processo) della possibilità, di fatto, di innescare o meno il presupposto per l'esercizio del potere dispositivo della parte, possibilità che astrattamente potrebbe anche dipendere non dall'espressione di un diritto del coindagato, ma dal suo mero arbitrio.

Il riconoscimento del potere dispositivo ad una parte processuale pone ulteriori dubbi di costituzionalità sotto altri profili.

Far dipendere l'acquisizione dell'atto irripetibile dal «consenso delle parti» pare infatti irrazionale nel caso in cui gli imputati siano più di uno.

Se per «consenso delle parti» si intende infatti — come pare preferibile — accordo tra tutti i soggetti processuali, laddove vi sia anche un unico dissenso all'acquisizione si potrebbe verificare una ingiustificata e grave lesione del diritto di difesa dell'imputato che abbia invece interesse all'acqusizione delle dichiarazioni del coindagato; se invece per «consenso delle parti» si fa riferimento solo all'accordo tra p.m. e singolo imputato (a prescindere dalle determinazioni degli altri) si verrebbe a legittimare l'emanazione di sentenze necessariamente ed intrinsecamente contraddittorie rispetto all'accertamento del fatto, che verrebbe a diversamente configurarsi a seconda delle diverse posizioni processuali esaminate.

Di conseguenza il processo verrebbe di fatto a perseguire non più la funzione di accertamento della verità, ma quella di regolamentazione delle diverse verità processuali.

Un conto è infatti creare sbarramenti normativi all'acquisizione di prove che, poiché illegittimamente formate, potrebbero deviare il giudizio da un corretto accertamento della verità dei fatti, pericolo che le regole precessuali sull'acquisibilità ed utilizzabilità delle prove mirano appunto ad evitare; un conto è invece ritenere che prove aventi il crisma della legittimità e astrattamente acquisibili — come appunto le dichiarazioni del coindagato — possano valere solo nei confronti di un soggetto processuale e non dell'altro.

È infatti evidente che in tal caso ci si trovi di fronte non già ad elementi probatori difformi dai parametri indicati dal legislatore per l'accertamento della verità, ma bensì ad una verità (accertata alla stregua di tutti quei parametri) di cui non si può tenere conto, e quindi ad una inammissibile divaricazione tra verità formale e verità sostanziale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 25, 101 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. come modificato dall'art. 1 legge 7 agosto 1997 n. 267;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Verbania, addì 24 febbraio 1998

Il presidente: RICCOBONO

I giudici: COSENTINO - CANTARINI

98C0475

N. 302

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1998 dal pretore di Modica nel procedimento civile vertente tra Incontruscieri Pietro e A.U.S.L. n. 7 di Ragusa

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 536/1996, medicinali per i quali «non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del «Metodo Di Bella» - Contraddittorietà della previsione di prescrittibilità del «Metodo Di Bella» con l'esclusione della somministrazione gratuita dello stesso - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della salute ed impedimento di tutela giudiziaria del diritto stesso.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, artt. 3, comma 4, e 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 32).

IL PRETORE

Letto il ricorso depositato in data 25 febbraio 1998, con il quale Incotruscieri Pietro, nato in Modica il 22 maggio 1934, ivi residente, deduce: che è affetto, sin dal marzo 1996, da lemiosarcoma al retropeitoneo in fase metastatica, che è stato sottoposto ripetutamente (due volte) a trattamento chemioterapico (sei cicli per volta), trattamento «non più praticabile per le condizioni generali dell'organismo e per la tossicità dovuta al precedente trattamento», che, essendo venute meno «le prospettive di un miglioramento», si è determinato «a tentare in *extremis* il metodo del dott. Di Bella al quale si è aggrappato con grande speranza e forte determinazione anche per l'impossibilità di far ricorso ad altri protocolli»; che, al tal uopo, si è rivolto al dott. Salvatore Miranda, il quale gli ha prescritto la terapia richiesta, come da farmaci e dosaggi meglio descritti in ricorso e nella prescrizione datata 23 febbraio 1998 allo stesso allegata; che non è in grado di iniziare la cura, *a)* non potendo acquistare a proprie spese i medicinali, atteso l'elevatissimo costo degli stessi; *b)* non essendo, tali medicinali, erogati dal S.S.N.;

Ritenuto che il ricorrente chiede che, in via d'urgenza, venga ordinato all'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa di fornirgli gratuitamente, tramite le proprie strutture, i farmaci anzidetti nel dosaggio e per il periodo necessari per praticare la terapia prescritta;

Visti gli atti e i documenti allegati;

Assunte informazioni tramite i C.C. di Modica;

Ritenuta la propria competenza, trattandosi di materia riservata in via esclusiva al giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e segg. cod. proc. civ. (Cassa ss. uu. 12228/90);

IN FATTO

Deve ritenersi accertato:

a) il rifiuto di erogazione gratuita dei farmaci utilizzati nel protocollo Di Bella, da parte della struttura sanitaria pubblica, atteso che, a prescindere dalla notorietà di tale circostanza (oggetto di larga diffusione massmediale, la quale può ben essere ricompresa, ai fini del presente procedimento, nel novero delle sommarie informazioni utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 669-*sexies,* secondo comma cod. proc. civ.) risulta *per tabulas* in analoghi giudizi trattati da questo ufficio, il diniego opposto dal direttore generale dell'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, la quale, peraltro, non dispone di ospedali destinati alla sperimentazione stabilita dal d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23;

b) il notorio elevatissimo costo dei medicinali in questione e, segnatamente, dei farmaci a base di Somatostatina e suoi derivati o analoghi sintetici (octreotide), costo che continua allo stato a mantenersi ai livelli pregressi, nonostante la preannunciata drastica riduzione del prezzo (cfr. il preventivo di spesa in data 23 febbraio 1998 della farmacia Criscione di Modica, dal quale si evince che il costo mensile del solo farmaco denominato Stilamin ascende a L. 10.152.000);

c) la pratica impossibilità, anche per nuclei familiari di medio reddito, superiore a quello della ricorrente, di poter far fronte alle spese di acquisto, atteso che il costo mensile della cura, sia pur considerando la preannunciata (e non ancora attuata) riduzione del prezzo della dose di somatostatina a L. 60.000, ascenderebbe pur sempre ad oltre due milioni di lire;

d) le precarie condizioni economiche della famiglia del ricorrente (cfr. le copie della dichiarazioni dei redditi per l'anno 1996 prodotte in atti);

e) la mancata inclusione, dei farmaci utilizzati nel metodo di terapia oncologica del prof. Di Bella, nell'elenco previsto dall'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 536/1996.

IN DIRITTO

1. — La situazione prospettata appare meritevole di tutela, sia con riguardo al requisito dell'apparenza del diritto che si vuole azionare (c.d. *fumus boni iuris*), sia con riguardo al requisito dell'incombenza e della irreparabilità del paventato pregiudizio (c.d. *periculum in mora*);

1.1. — Con riguardo al primo requisito, rileva il decidente:

a) che la tutela della salute è costituzionalmente prevista, come fondamentale e intangibile diritto del cittadino e attuata attraverso le prestazione del s.s.n. specificatamente garantite agli indigenti (art. 32, primo comma Cost.) e che, in linea di principio, la prescrizione di una terapia basata su farmaci registrati da parte di un medico abilitato alla professione deve trovare immediata e adeguata risposta nel sistema sanitario, specie nel caso in cui si tratti, come avviene nel caso di specie, di cura oncologica su paziente che, avendo praticato senza esito tutte le terapie tradizionali, non ha altre alternative e si trova nella fase terminale della malattia;

b) che ciò si ricava altresì dlla vincolatività del principio espresso dall'art. 10 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazione, in legge 11 novembre 1983, n. 638 (in atto vigente, come si vedrà infra, anche a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 23/98), per il quale nel «prontuario terapeutico del S.S.N. deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigano terapie di lunga durata, nonché delle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza delle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione», di talché, in difetto, appare *prima facie* sussistente la lesione del diritto soggettivo dell'ammalato alla conservazione della propria saluta, intesa, non solo come diritto a curarsi e a mantenersi in vita, ma anche (e, si vorrebe dir, soprattutto, nelle patologie tumorali recidivanti) come diritto a una migliore qualità di vita residua, che, in tal caso, l'intervento del giudice, nonché riguardare la pronuncia sulla validità di un sistema terapeutico, si limita ad assicurare l'effettività del diritto soggettivo anzidetto, indiscutibilmente preminente anche a fronte dell'esigenza della p.a. di gestire le proprie risorse economiche;

c) che, fino all'emanazione del decreto-legge n. 23/98, tale intervento poteva trovare attuazione attraverso la disapplicazione dell'atto amministrativo costituito dal decreto di approvazione del prontuario che classifica le specialità medicinali erogate dal S.S.N. (Cass. ss. uu. 1505/85, Cass. 8241/96), il quale non può far degradare il diritto alla salute a mero interesse, laddove prevede la somministrazione di taluni farmaci inclusi nel protocollo Di Bella per la cura di specifiche patologie tumorali, ma esclude che gli stessi possano essere erogati al di fuori della struttura ospedaliera (c.d. «fascia H») e delle terapie in essa praticate, pur quando un medico abilitato alla professione ritenga che ciò si renda indispensabile per la sopravvivenza del paziente o, sia pure, essendosi rivelate inefficaci (e quasi sempre defedanti) le terapie tradizionali e accreditate, quanto meno utile per consentire al paziente migliori condizioni di vita residua;

d) che in siffatta contingenza e in difetto del provvedimento giurisdizionale, il diritto alla salute si ridurebbe a mera e vuota enunciazione di principio, tanto più nei fatti svilita quanto più viene formalmente conclamata, laddove peraltro si consideri l'estrama difficoltà a reperire, negli ultimi tempi, i farmaci nel libero mercato (ma, per la verità, considerata l'attuale temperie, si dovrebbe, purtroppo, cominciare a parlare, forse più propriamente, di mercato nero);

e) che, segnatamente, il notorio altissimo costo di alcuni dei farmaci (e, in special modo, di quelli a base di somatostatina) rendono, di fatto, impraticabile la terapia soprattutto a che non disponga di mezzi economici illimitati e, quindi, proprio ai cittadini più deboli che, viceversa, il dettato costituzionale ritiene maggiormente meritervoli di tutela da parte dello Stato;

f) che, in definitiva, la situazione come sopra venutasi a creare, configurando un comportamento della p.a. che vulnera il genrale principio del *neminem laedere,* impone l'intervento del giudice il quale, anteriormente all'emanazione del decreto-legge n. 23/1998, trattandosi di tutelare un diritto soggettivo, in sede di disapplicazione dell'atto amministrativo costituito dal decreto ministeriale di approvazione del prontuario terapeutico, poteva anche imporre un *facere* consistente nella erogazione dei medicinali in parola (cfr., in termini, Cass. ss.uu. 1463/79, che ha costituito la chiave di volta in materia e, da ultimo, Cass. 5593/94, Cass. 3870/94, Cass. 1747/96 e Cass. 9241/96 cit.);

1.2. — Con riguardo al secondo requisito, appre evidente che il ritardo, anche di pochi giorni, attesa la ingravescenza del male e il suo inarrestabile progredire, nonché attese le condizioni cliniche che impediscono al ricorrente l'effettuazione delle terapie invasive tradizionali, quale risulta certificato dalla documentazione medica prodotta (cfr., segnatamente, i referti del reparto oncologio dell'Ospedale civile di Ragusa e la certificazione del dott. Miranda in data 23 febbraio 1998), comporta *in re ipsa* l'esigenza di rendere *inaudita altera parte* il provvedimento interdittale, atteso che nelle more del contraddittorio potrebbe vanificarsi la funzione cautelare a cui esso è destinato;

2. — Ciò detto, va, tuttavia, ulteriormente rilevato che il d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, il quale all'art. 1 dispone la sperimentazione del «Multitrattamento Di Bella» (c.d. «MDB»), dopo aver previsto, in specifici casi, la facoltà del medico di «impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648» (art. 3, comma 2), nonché dopo aver «fatti salvi gli atti con i quali il medico, sotto la sua diretta responsabilità e limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato od impieghi, sino al termine della sperimentazione di cui all'art. 1, i medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate», sia pure a condizione che sussista obbiettivamente l'impraticabilità dei protocolli di cura già autorizzati e che il paziente renda per iscritto il proprio consenso (art. 3, comma 3), impedisce poi (art. 3, comma 4) che, in tali circostanze (e, quindi, ache nell'ipotesi di prescrizione del «MDB») venga in essere un «diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata» dal già citato art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 536/1996 (che è l'unica ipotesi in cui l'erogazione di medicinali «per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata», viene posta a totale carico del S.S.N.).

Nel caso di specie, poiché nessuno dei farmaci prescritti risulta incluso nel prefato elenco speciale (cfr. quanto riferito dagli organi dell'U.S.L. n. 7 di Ragusa in esito alle disposte informative conclusesi in data odierna) e poiché, in ogni caso, gli stessi, ad eccezione dell'A.T. 10, dell'Endoxan, del Parlodel e del Calcium Sandoz (il cui costo non appare proibitivo come avviene per quelli a base di somatostatina - cfr. il preventivo della farmacia Criscione), non sono inclusi in fascia A (cfr. l'informativa anzidetta), deve concludersi che la previsione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 23/1998 sopprime aprioristicamente, in capo al ricorrente, il diritto soggettivo all'assistenza, dal parte del S.S.N., pur versandosi in tema di cure oncologiche e, quindi, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 463/1983, dovrebbe essere prevista la somministrazione gratuita (non può, invero, seriamente negarsi che le malattie oncologiche rientrino nel novero di quelle «ad alto rischio» ovvero che le stesse diano luogo a «gravi condizioni o sindromi morbose che esigano terapie di lunga durata», ovvero, infine, che esse comportino «cure necessarie per assicurare la sopravvivenza delle malattie croniche»).

2.1. — È pur vero che, ai sensi del successivo art. 4 dello stesso decreto-legge n. 23/1998, è prevista la cessione, da parte della farmacie, al c.d. «prezzo concordato». È vero anche, tuttavia:

a) che ciò è previsto solo per i medicinali a base di octreotide e di somatostatina, i quali, pur essendo quelli a più alto costo, non esauriscono il protocollo prescrittivo del «MDB»;

b) il prezzo concordato, non solo, come s'è visto, non viene ancora praticato, ma, quel che conta, pur essendo previsto in misura di gran lunga inferiore a quello in precedenza praticato in comune commercio, ascende pur sempre a un importo notoriamente elevato e tale da comportare un esborso di diversi milioni al mese, insostenibile per qualsiasi famiglia di medio reddito;

c) il pagamento di un prezzo per i farmaci anzidetti, perfino a prescindere dal costo rilevante, dà luogo a una palese disparità di trattamento tra i pazienti ammessi alla sperimentazione (per i quali l'intero ciclo di cura è posto a totale onere del S.S.N.) e tutti gli altri (la maggior parte) che, non potendo far altro che praticare la terapia a domicilio e senza l'assistenza della struttura pubblica, devono sopportare, oltre alle traversie e al dramma di un male sconvolgente e al costo dell'assistenza medico-infermieristica, anche quello dei farmaci (come s'è visto, sostanzialmente proibitivo, anche considerato il c.d. «prezzo concordato» per alcuni di essi);

d) per altro verso, la mancata erogazione dei farmaci in questione da parte della struttura pubblica e la delega alle farmacie fa si che i pazienti non ammesi alla sperimentazione debbano sopportare l'alea del mancato reperimento dei prodotti sul libero mercato per effetto delle discresie non sempre casuali legate alla produzione e alla distribuzione: ciò comporta una ulteriore disparità di trattamento tra i pazienti ammessi alla sperimentazione e tutti gli altri, disparità tanto più odiosa in quanto comporta, per i pazienti non «beneficati» dall'intervento pubblico e in balìa delle incerte vicende dell'iniziativa privata, la difficoltà quando non anche l'impossibilità di iniziare o preseguire la cura prescelta (e pur formalmente legittimata) e l'unica alternativa, intuitivamente drammatica e disumana, di attendere che il loro destino si compia, mentre quello di altri soggetti, nella loro stessa identica condizione segue un percorso diverso (quando meno sul piano della speranza, che, nella vicenda in esame, non ha, tuttavia, un peso irrilevante).

2.2. — In ogni caso, anche prescindendo dai pur assorbenti rilievi che precedono (tra i quali quello che riguarda la rilevata disparità di trattamento appare *trachant*), c'è da chiedersi, a questo punto, che senso ha prevedere, com'è fatto, la libertà di cura e la «legalizzazione» del «MDB», quando, al contempo, si pongono ostacoli di fatto insormontabili (come sono quelli costituiti dal costo eccessivo della cura e dall'incertezza dell'approvvigionamento dei farmaci) al pratico esercizio di tale libertà.

Si consideri a tal riguardo che appare *prima facie* incongruo prevedere, come pure è stato fatto, la possibilità (e legittimità) della prescrizione, sia pure in via contingente e a certe condizioni, del «MDB» e, al contempo, l'onere del pagamento dei farmaci a cura del paziente, non potendo revocarsi in dubbio che l'uso oncologico di tale terapia imporrebbe, viceversa, che gli stessi venissero posti a carico del S.S.N. ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 463/1983.

Va da sé che tale ultima norma non è stata abolita (e, per la verità, non potrebbe esserlo senza incorrente in un palese vizio di incostituzionalità) dalla norma di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 23/1998 in esame, il quale, in conseguenza, finisce per prevedere una deroga ingiustificata al generale principio dalla prima enunciato.

In altri termini appare, sotto tale specifico aspetto, incongruo e collidente col principio di ragionevolezza, legalizzare una terapia oncologica che, in quanto tale, dovrebbe soggiacere, come le altre terapie oncologiche ammesse, al regime di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 463/1983 e, contemporaneamente, escludere il diritto del paziente alla relativa prestazione (se non altro per ciò che riguarda la erogazione dei farmaci) a carico del S.S.N. Né vale opporre che ciò si giustificherebbe per la mancata sperimentazione del farmaco: al riguardo è appena il caso di obiettare che, una volta ammessa la praticabilità della prescrizione a prescindere dalla sperimentazione, deve necessariamente conseguire l'autorizzazione alla relativa «indicazione terapeutica» voluta dalla legge per l'inclusione dei farmaci nell'elenco speciale previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 536/1996, essendo evidente che se la mancata sperimentazione non ha impedito l'inclusione (temporanea) della terapia tra i protocolli di cura ammessi, non può, poi, valere al fine di escludere la sussistenza del diritto alla prestazione che, a ben vedere, è già sorto, ond'è che la norma in esame finisce, in tal modo, per rivelarsi un artificio legislativo sotto ogni profilo contraddittorio e irragionevole.

3. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il decidente che gli artt. 3, comma 4 e del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 confliggano:

a) con gli artt. 24 e 32 della Costituzione, laddove, escludendo apoditticamente la sussistenza del diritto soggettivo a ottenere la fornitura dei farmaci a carico del S.S.N. in capo al malato oncologico che intenda praticare il multitrattamento Di Bella, legittimamente prescritto, in base a detto decreto, da un medico abilitato alla professione, nella sostanza priva ingiustificatamente di tutela il diritto alla salute del cittadino, costituzionalmente garantito, e impedisce, al contempo, che tale tutela possa efficacemente attuarsi attraverso il ricorso al giudice;

b) con l'art. 3 della Costituzione, laddove, operando una inammissibile, ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i pazienti che intendono praticare il «MDB», i quali si trovano nelle identiche condizioni, sia sotto l'aspetto dello stadio della malattia, sia sotto l'aspetto delle condizioni economiche, garantisce solo a coloro, tra questi, che vengono ammessi alla sperimentazione, *a)* la cura a totale carico del S.S.N., *b)* la certezza circa l'effettuazione della terapia.

Si rende conto il decidente che la presente ordinanza rischia di tradursi in sterile rimedio al cospetto delle drammatiche aspettative del ricorrente e avuto riguardo alla vita spesso effimera di provvedimenti legislativi come quello impugnato. E tuttavia ritiene che il decreto in questione non lasci spazio ad altre alternative.

La questione di costituzionalità come sollevata è indubbiamente rilevante, atteso che l'accoglimento o il rigetto della domanda proposta in via cautelare dal ricorrente dipende dalla soluzione che darà la Corte delle leggi ai quesiti prospettati.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge 23 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, per gli enunciati motivi, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4 e 4 del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23;

Sospende ogni decisione sul ricorso in esame e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modica, addì 27 febbraio 1998

Il Presidente: RIZZA

98C0476

N. 303

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 dal pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Ramaglioni Dennis ed altri

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

Nella notte tra il 9 e 10 febbraio 1998 i carabinieri di Castel Madama traevano in arresto Ramaglioni Dennis, Palazzo Mario e Garofalo Michele colti nella flagranza del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 1, 2 e 5, 81 c.p.v. c.p.

Nel termine di legge erano presentati dal p.m. in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 566 c.p.p.

Questo pretore in punto rileva che sussistono profili di incostituzionalità che di seguito saranno evidenziati, pendente la fase della convalida riguardo sia all'acquisizione della relazione orale da parte del p.u. procedente nonchè all'audizione dell'arrestato (art. 566, punto 3, c.p.p.) e ciò in riferimento alla normativa processuale da applicare.

Per il vero, la necessità di sollevare la questione di costituzionalità nella fase della convalida e precisamente prima della relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha proceduto all'arresto, segue ad una inequivoca indicazione proveniente dalla stessa Corte costituzionale che, in analoga fattispecie, con prospettazioni di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non manifesta infondatezza della questione medesima, la considerava inammissibile per difetto di rilevanza giacchè sollevata nella successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove è in tale ultimo ambito che andava prospettata «essendo volta a modificare le modalità di assunzione

degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto» e non anche, per l'appunto, nella fase del giudizio, atteso che in quel momento, con riferimento agli atti anteriormente raccolti nella fase di convalida «il giudice. (....) ha ormai esaurito la sua cognizione» (ord. n. 301/97).

Orbene, venendo al merito della sollevata eccezione si osserva: com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riposante solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonchè i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosidetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini della convalida.

Poichè tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di tali contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonchè le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138, Disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase della convalida dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 86

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del parlamento.

Tivoli, così pronunciata l'11 febbraio 1998

Il pretore: dott. CROCE

98C0477

N. 304

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1998 dal pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Gallotti Filippo

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto provvedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità della pena - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431 (*recte:* d.-l. 27 giugno 1985, n. 314, art. 1-*sexies*, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, comma 2, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Gallotti Filippo imputato per i reati di cui: *A)* art. 20 lett. *C)*, legge n. 47/1985; *B)* artt. 1, 2, 4, 13, 14 legge n. 1086/1971; *C)* artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64/1974, 81 c.p.v. c.p.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva;

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della della Cost. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano

rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p. che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, in sè considerato, in raffronto con l'art. 25 secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20 lett. *c)* legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20 lett. *c),* richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42, della Costituzione.*

Sospende il processo in corso.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Tivoli, addì 16 gennaio 1998

Il pretore: CROCE

98C0478

N. 305

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1998) dal tribunale di Roma sul ricorso proposto da Fazzalari Domenico

Consulente tecnico - Onorari - Onorari fissi - Determinazione mediante apposite tabelle - Redazione di esse con riferimento alle tariffe professionali, «contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico» e non invece «tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico» - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Determinazione - Criteri di liquidazione - Necessità che tali criteri siano rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Determinazione - Potere del giudice di adeguamento del compenso alla concreta attività svolta, prescindendo dalle tabelle - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Adeguamento periodico triennale - Automaticità di tale adeguamento, a partire dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che dispone al riguardo - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

Consulente tecnico - Onorari - Ricorso di cui all'art. 29, legge n. 794 del 1942, avverso il provvedimento di liquidazione - Decreto di convocazione degli interessati - Necessità che la notificazione di tale atto sia effettuata esclusivamente alle parti costituite presso i loro difensori - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 2, commi primo e secondo, 10 e 11, comma sesto).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile, n. 900 del 1996, trattato in camera di consiglio, promosso da Domenico Fazzalari con l'avv. Francesco Giorgianni avverso il decreto di liquidazione degli onorari, in data 16 dicembre 1995 nella consulenza tecnica d'ufficio, nella causa civile n. 12191 del 1970.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 10 gennaio 1996, Domenico Fazzalari, premesso di essere stato nominato consulente tecnico d'ufficio, nel 1984, in una causa civile concernente una lesione di legittima, promossa da Erberto Vaselli, nei confronti del fratello Mario, in relazione alla successione del defunto Romolo Vaselli, genitore di entrambi, con l'incarico di valutare la consistenza ed il valore dei beni costituenti il patrimonio del defunto, alla sua morte, nonché il valore dei beni oggetto della donazione effettuata dal predetto in favore del figlio Mario, ricorreva (*ex* art. 11 della legge n. 319 del 1980) avverso il decreto del giudice istruttore, che al termine delle indagini, durate oltre dieci anni, aveva liquidato in suo favore l'onorario di L. 12.339.000, in base alle tabelle previste dall'art. 3 del d.P.R. n. 352 del 1988, oltre a L. 65.614.084 a titolo di rimborso spese documentate e a L. 12.339.000 a titolo di compenso per un ausiliario tecnico autorizzato.

Nel ricorso si lamentava l'esiguità dei compensi liquidati, determinata da una erronea interpretazione della normativa, da parte del giudice istruttore, che non aveva considerato la pluralità degli incarichi e degli accertamenti ed applicato agli onorari tabelle non corrispondenti alla natura della consulenza, omettendo, inoltre, di liquidare alcun onorario eccedente il limite massimo previsto dall'ultimo scaglione, nonostante che il valore dei beni oggetto degli accertamenti ed il valore della causa fosse di gran lunga superiore agli importi stabiliti dallo scaglione predetto.

Concludeva chiedendo che il tribunale, rivedendo la predetta liquidazione, riconoscesse dovuti, per l'opera prestata complessivamente, L. 6.936.339.000 a titolo di onorari, ovvero, gradatamente L. 3.468.084.000, per la consulenza in materia di valutazione di patrimonio, oltre a L. 681.736.000, per consulenza in materia contabile e di bilancio ed a L. 111.133.600 per materia di estimo di immobili.

Il ricorso, con il decreto di convocazione delle parti davanti al collegio, veniva notificato alle altre parti del processo civile, presso i loro rispettivi difensori e segnatamente a Mario, Erberto, Filippo, Massimo, Giuseppe, Paola e Priscilla Vaselli, a Laura Trotta, alla società CIPRI, a Fausto Di Fani ed a Giuseppe, Guido e Fausta Rizzo.

All'udienza del 7 ottobre 1996, si costituivano in giudizio Erberto Vaselli, Filippo Vaselli, la società CIPRI e Giuseppe Vaselli.

Il procuratore del ricorrente, chiedeva la concessione di un termine per la notificazione del ricorso agli eredi di Mario Vaselli, nel frattempo deceduto.

Con decreto del 19 febbraio 1997, depositato il 22 febbraio successivo il tribunale disponeva la produzione in giudizio della comunicazione dell'ordinanza di liquidazione, e la notifica personale alle parti del procedimento civile, non costituitesi, nonché una richiesta di informazioni al giudice istruttore, per le notizie necessarie alla decisione sul ricorso, rinviando all'udienza del 16 giugno 1997.

In data 29 maggio 1997, il procuratore del ricorrente depositava una nota, con la quale, rilevando che alcune delle parti erano decedute, senza che fosse possibile conoscere i nominativi di tutti gli eredi e la loro residenza, chiedeva un differimento dell'udienza fissata, in attesa di quella del procedimento civile in cui avrebbero dovuto costituirsi i predetti eredi.

All'udienza del 16 giugno 1997, si costituivano in giudizio, Marcella Manfredini, Gabriella ed Elvira Vaselli, quali eredi di Erberto Vaselli.

Il collegio riservava ogni decisione concedendo alle parti un doppio termine per le loro deduzioni e memorie.

Il ricorrente produceva, insieme al ricorso, la copia del decreto di liquidazione, una parcella per acconti e progetto a saldo del coadiutore autorizzato, la copia di una circolare del Presidente del tribunale di Roma, un prospetto dei compensi per l'attività di consulenza in materia contabile e di bilanci, sulle società del gruppo Vaselli, un prospetto dei compensi per l'attività di consulenza in materia di estimo eseguita sui cespiti di proprietà diretta del Conte Vaselli.

In data 16 luglio 1997, il ricorrente produceva, inoltre, unitamente al deposito delle note autorizzate, copia del biglietto di cancelleria con la comunicazione dell'ordinanza di liquidazione, notificato il 21 dicembre 1995, che veniva allegato al fascicolo «in busta chiusa e sigillata», come da annotazione a firma illeggibile della cancelleria.

Oltre alle comparse di costituzione, Erberto Vaselli, produceva in giudizio una lettera ed alcuni atti della causa civile, tendenti ad inficiare la bontà della consulenza, mentre i suoi eredi, successivamente costituitisi, producevano il certificato attestante la morte del loro dante causa, avvenuta nell'ottobre del 1996, e la fotocopia non autentica di un foglio contenente la minuta di un provvedimento non depositato.

Il giudice istruttore della causa civile, che ha dato origine alla consulenza tecnica eseguita dal ricorrente, con nota del 14 giugno 1997, comunicava che l'incarico risultava conferito nel dicembre del 1984; che l'incarico aveva ad oggetto la determinazione del patrimonio del defunto Romolo Vaselli ed il valore della donazione fatta a favore del figlio Mario, il 29 marzo 1945; che il termine per l'espletamento delle operazioni fu originariamente fissato in 180 giorni, con la concessione di un anticipo di L. 1.500.000; che, riconvocato all'udienza del 5 ottobre 1987 il consulente faceva presente di aver rinvenuto rilevanti difficoltà nella deteminazione delle partecipazioni societarie del defunto, ottenendo autorizzazione di avvalersi di un ausiliario tecnico, con la concessione di un ulteriore fondo spese di L. 5.000.000 ed altri 180 giorni per il deposito della relazione; che i temini furono più volte prorogati; che in data 30 marzo 1989 risulta depositata una relazione preliminare di 73 pagine nella quale peraltro si faceva presente l'esigenza di una certosina ricerca presso le conservatorie immobiliari di molte città italiane ed estere, una minuziosa ricerca storico catastale presso le più accreditate emeroteche nazionali e si richiedeva un rilevantissimo fondo spese per la prosecuzione delle indagini; che il processo fu interrotto nel 1989 ed alla riassunzione il consulente ottenne un fondo spese di L. 25.000.000 con termine sino al 30 giugno 1990 per il deposito della relazione; che in data 15 maggio 1991 e 10 marzo 1992, risultano depositate due relazioni relative ai «beni esteri» appartenenti al *de cuius* che risultano valutati in L. 8.890.274.552 al 1974 ed in L. 65.838.843.010 al 1991; che, successivamente, secondo quanto risultante dalle indicazioni del consulente, lo stesso avrebbe depositato

una relazione relativa alla società facenti parte del «gruppo Vaselli», elaborato peraltro non rintracciato dal giudice istruttore nella documentazione visionata; che due ulteriori elaborati risultano depositati nell'agosto del 1994 e nel giugno del 1995: nel primo di essi si quantifica in L. 12.500.000.000 al 1969 il valore dei beni costituenti il patrimonio del defunto Romolo Vaselli, a cui deve aggiungersi il valore delle società donate nel 1945, per un valore complessivo rapportato al 1969 dell'intero patrimonio, stimato in L. 83.772.265.000.

Tutte le parti costituite hanno chiesto nel merito il rigetto del ricorso.

Nella comparsa di costituzione, le parti costituitesi quali eredi di Erberto Vaselli, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per omesso deposito del provvedimento impugnato e per irregolarità della notificazione, avvenuta a mani dei difensori e non delle parti personalmente. Nella udienza in cui è avvenuta la costituzione e nelle memorie autorizzate il procuratore di tali parti, chiedeva la estinzione del procedimento, *ex* art. 307, terzo comma del c.p.c., quale conseguenza della mancata notificazione del ricorso alle parti non costituite, da intendersi quali litisconsorti necessari, per l'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

Motivi della decisione

Sulla istanza di inammissibilità del ricorso, proposta nelle memorie autorizzate il collegio osserva in primo luogo che il provvedimento di liquidazione del giudice istruttore, risulta ritualmente depositato nel fascicolo del ricorrente, sin dal deposito del ricorso. Per quanto attiene invece al mancato deposito del biglietto di cancelleria attestante la data della comunicazione, onde valutare la tempestività dell'opposizione, si osserva che, se è pur vero che la decadenza del consulente per la tardività del deposito del ricorso può essere rilevata d'ufficio, pur tuttavia nessuna disposizione prescrive che tale deposito debba avvenire, a pena di inammissibilità, all'atto dell'esperimento della azione. Comunque tale documentazione (in copia fotostatica) risulta prodotta con memoria autorizzata del 16 luglio 1997 e non può quindi parlarsi di inammissibilità del ricorso, essendo necessario che i presupposti per una pronuncia di decadenza sussistano al momento della decisione.

Sulla regolarità di tale produzione si osserva: che nessun termine (ordinatorio o perentorio) era stato stabilito dal giudice nel provvedimento del 19 febbraio 1997; che nell'istanza di differimento dell'udienza, comunque, il ricorrente aveva, il 19 maggio 1997, implicitamente richiesto un differimento del termine, anche con riferimento alla data del 16 giugno 1997; che nel procedimento civile, la produzione dei documenti non depositati all'atto della costituzione è regolata dall'articolo 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, le cui formalità sono state adempiute con il deposito in cancelleria dell'indice del fascicolo di parte, equivalente alla comunicazione dell'elenco; che in un procedimento camerale non esistono limiti preclusivi alle produzioni documentali, ove le stesse avvengano con il rispetto del principio del contraddittorio, prima della decisione; che, infine, la impossibilità derivata alle altre parti, di prendere visione del documento è stata cusata da un comportamento della cancelleria, non previsto da alcuna norma di legge, che ha allegato il documento stesso al fascicolo «in busta chiusa e sigillata», erroneamente intepretando il termine concesso «solo per memorie» e non per «deposito di documenti»; che tale circostanza costituisce una mera «irregolarità» della produzione, non imputabile al ricorrente, certamente sanabile con la costituzione di un contraddittorio sulla autenticità della copia del documento.

Per quanto attiene, poi, alla eccezione di estinzione del processo, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non costituitesi, sulla base del disposto dell'articolo 307 del c.p.c., (sul presupposto della irregolarità della notificazione avvenuta presso i difensori della causa civile e non alle parti personalmente) il collegio ritiene di dover, in via preliminare, sollevare questione di incostituzionalità della normativa, che tale conclusione imporrebbe.

Il procedimento di opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, è regolato dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

Secondo tali norme, «avverso il decreto ... il consulente tecnico» può «proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale», che, dopo il decreto presidenziale che ordina la «comparizione degli interessati, davanti al collegio ... provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile».

Sulla natura di tale procedimento, senza entrare nel merito della questione se trattasi o meno di un giudizio di impugnazione, sembra doversi concludere che ci si trova di fronte ad un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello che ha dato origine alla liquidazione dei compensi.

In tal senso depongono le disposizioni che prevedono la competenza di una autorità giudiziaria diversa da quella che ha liquidato il compenso, indicando il tribunale (che, tabellarmente, è quello civile, o una sezione civile) anche per i decreti del pretore, del tribunale penale (g.i.p. o sezione dibattimentale) e del pubblico ministero, nonché la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 319 del 1980, di una richiesta di documenti e di informazioni, necessari ai fini della decisione, all'ufficio giudiziario dove si trovano gli atti.

Sulla struttura del procedimento, poi, la scarna indicazione, contenuta nell'articolo 29 della legge 794 del 1942, che prevede la «comparizione degli interessati» con un ordine impartito con decreto del presidente del tribunale, da notificarsi a cura della parte istante, induce a ritenere che, nella ipotesi di liquidazione al consulente tecnico, nel procedimento civile, la notificazione debba essere fatta a tutte le parti del processo, senza distinzione tra quelle costituite e le contumaci e che la notificazione debba in ogni caso avvenire personalmente e non presso gli eventuali difensori costituiti.

Non vi è dubbio, infatti, che le parti interessate alla liquidazione del compenso al consulente siano tutti coloro che da tale liquidazione (e dalla sua misura) possono risentirne un pregiudizio all'esito del procedimento che porrà a carico di una di esse l'onere del pagamento del compenso stesso (vedi a questo proposito Cass. 30 maggio 1997, n. 4819, secondo cui «nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso introdotto dal consulente del p.m. per contestare l'entità degli emolumenti attribuitigli, sono contraddittori necessari l'ufficio giudiziario che ha disposto la liquidazione contestata e le parti private del processo penale sulle quali, all'esito del giudizio, potrebbe riversarsi il costo della consulenza, e, segnatamente, gli imputati, destinati, in caso di condanna, a dover sopportare il relativo onere finanziario»).

D'altro canto, se si ritiene che il procedimento di opposizione, abbia una sua autonomia rispetto a quello che ha dato origine alla consulenza, deve necessariamente concludersi che le procedure (con le relative elezioni di domicilio) rilasciate ai difensori in quel procedimento, dal momento che le stesse hanno una validità esclusivamente «endoprocessuale», non possono valere anche per il giudizio promosso «avverso» il decreto di liquidazione, essendo inapplicabile il disposto dell'art. 170 del c.p.c.

Se tale intepretazione è corretta, come ritiene il collegio, deve essere rilevata la irragionevolezza, e la irrazionalità della normativa che tale conclusione sorregge, anche in relazione alla grande difficoltà che ne deriva a carico del consulente tecnico, ricorrente, nell'esercizio del suo diritto di far valere eventuali vizi o manchevolezze del decreto di liquidazione. Irragionevolezza, irrazionalità e difficoltà che si traducono in un fondato sospetto di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 24 della Carta, che è rilevante nel procedimento in cui ne viene eccepita l'estinzione per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti che nello stesso non si sono costituite, pur avendo ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto presso i rispettivi difensori.

Sulla irragionevolezza, sulla irrazionalità e sulla insopportabile difficoltà derivanti al consulente tecnico che ha presentato reclamo avverso il decreto di liquidazione, può osservarsi:

il consulente non ha alcun accesso diretto al fascicolo d'ufficio né a quello delle parti, onde poterne desumere l'indirizzo «privato» delle stesse;

dagli stessi atti introduttivi, di regola, non risulta tale recapito;

in processi complessi, con una grande quantità di parti (come nel caso concreto) è estremamente difficile, se non impossibile, per il consulente, raggiungerle tutte, potendo ipotizzarsi addirittura la necessità di una notificazione per «pubblici proclami», nei casi in cui lo stesso attore abbia fatto ricorso a tale strumento per costituire il contraddittorio con una molteplicità di convenuti;

il consulente sarebbe, infine, obbligato a seguire tutte le vicende processuali relative alle possibili successioni nel diritto controverso, e nella posizione di parte interessata, rispetto alle quali vicende, chi ricorre per la liquidazione dei propri compensi è totalmente estraneo.

Tali considerazioni inducono il collegio a porre la questione di costituzionalità dell'articolo 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, introdotto con ricorso dal consulente tecnico, il ricorso stesso, con il decreto del presidente di convocazione degli interessati, debba esser notificato solamente alle parti costituite presso i loro difensori, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La richiesta pronuncia «integrativa» della disposizione, varrebbe ad eliminare la maggior parte delle difficoltà del consulente nell'esercizio del proprio diritto ad una corretta liquidazione, senza pregiudizio delle altre parti interessate, ivi comprese quelle non costituite nel procedimento che ha dato origine alla consulenza (alle

quali non deve essere data comunicazione del decreto di liquidazione), per le quali la mancanza di un contraddittorio non riserva rischi maggiori rispetto a quelli naturalmente derivanti dal loro comportamento volontariamente omissivo.

Per quanto attiene, poi, al merito della controversia, sulla determinazione degli onorari, spettanti al consulente, per l'opera prestata, ritiene il collegio di dovere, in via preliminare, sollevare d'ufficio la questione della incostituzionalità della normativa che stabilisce la misura ed i criteri per la liquidazione dei compensi, sia in linea generale che nel particolare caso degli onorari variabili.

A tale proposito, infatti, va rilevato che l'ordinanza, ampiamente motivata, del giudice istruttore ha fatto applicazione, oltre che delle misure stabilite con il regolamento del 1988, anche di alcuni criteri di determinazione, certamente penalizzanti per il consulente tecnico, ricavabili dalla normativa di legge e da quella regolamentare, stabilendo che «la determinazione dell'onorario a percentuale per le consulenze tecniche in materia civile, deve essere compiuta tenendo conto che l'ultimo scaglione di riferimento ai fini del calcolo è quello che va da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 anche nel caso in cui il consulente abbia accertato valori superiori al limite massimo di detto scaglione, con la conseguenza che nessun compenso può essere riconosciuto in riferimento ai valori superiori al miliardo accertati dal c.t.u.» e che «deve escludersi che al consulente tecnico possano riconoscersi più compensi con riferimento al medesimo incarico anche nell'ipotesi in cui questo comporti l'onere della valutazione di una pluralità di beni distinti» e che non può darsi ingresso nella specie «al criterio di valutazione a vacazioni alternativamente o congiuntamente al criterio di valutazione a scaglioni».

Sulla base di tale relazione, e della stessa motivazione del provvedimento del giudice istruttore, a prescindere dall'esame concreto dell'opera prestata dal consulente, da compiersi eventualmente nel proseguimento del giudizio, non vi è dubbio e non è contestato che il consulente abbia valutato beni per importi complessivamente di molto superiori al miliardo di lire e che la valutazione del patrimonio Vaselli e dei beni donati al figlio Mario abbia comportato l'esame e l'accertamento del valore di numerosi ed autonomi beni immobiliari e mobiliari, all'esito di operazioni tra di loro diverse.

La liquidazione dei compensi al consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento civile, per quanto attiene agli «onorari variabili», è regolata in base all'articolo 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che rimanda, per la loro deteminazione alle «tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico, ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica». Il successivo art. 4, poi, prevede la possibilità che gli onorari vengano commisurati al tempo impiegato «in base alle vacazioni», quando si tratti di «prestazioni non previste nelle tabelle» di cui alle disposizioni precedenti.

Il primo rilievo da farsi, su tale normativa è che, in base all'art. 10 della legge, la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 avrebbe «potuto» essere aggiornata, ogni tre anni, «in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente».

Il decreto con le tabelle è stato emanato il 14 novembre 1983 con il n. 820 e gli onorari sono stati «adeguati» con il d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.

Tale adeguamento periodico, a distanza di quasi dieci anni dal primo, non è più intervenuto e l'omissione ha comportato, di fatto, una perdita di valore delle tabelle in vigore (e dei compensi ai periti ed ai consulenti tecnici), dell'ordine di circa il 40%. La situazione verificatasi, non ha alcuna giustificazione ed incide notevolmente in modo irragionevole ed irrazionale sui compensi da liquidarsi (non più corrispondenti a quelli degli altri professionisti), e, in definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi ausiliari non essendo in grado di compensarli convenientemente, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale.

Né, per quanto attiene agli «onorari variabili» che sono calcolati a percentuale secondo le tabelle, può valere la considerazione (in cui vi è cenno nella sentenza n. 41 del 1996 della Corte costituzionale) che tali compensi trovano il loro naturale adeguamento, essendo collegati al valore dei beni o delle altre attività oggetto dell'accertamento peritale, che si incrementa nel tempo in termini di valore reale.

Va osservato, infatti, che, nella maggior parte dei casi, tali valori sono ancorati, nell'ambito del procedimento ad un accertamento da farsi con riferimento ad epoche, a volte assai remote e che, come si vedrà in seguito, le tabelle impongono dei limiti insuperabili, in relazione ai valori di tali beni od utilità, rendendo inconferente qualsiasi collegamento tra i valori stessi e le percentuali previste (vedi in questo senso Cass. 27 agosto 1991, n. 9194 e Cass. 16 settembre 1993, n. 9558 secondo cui «ai fini della liquidazione dell'onorario a percentuale spettante al

consulente tecnico di ufficio in materia di estimo, per cui l'art. 13 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 prevede che l'onorario sia calcolato, per scaglioni, sull'importo stimato, deve farsi in ogni caso riferimento al valore determinato dal consulente nel dare esecuzione all'incarico conferitogli dal giudice, e non invece al valore del bene all'epoca dell'effettuazione della consulenza, anche quando la stima sia compiuta in relazione ad un'epoca passata, salvo la possibilità di attenuare gli svantaggi derivabili al consulente in tale ultima ipotesi attraverso l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo fissati dalla legge».

Tali considerazioni inducono il collegio a porre la questione di costituzionalità dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari «è automaticamente adeguata» ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il secondo rilievo attiene alla misura dei compensi ed ai criteri che debbono usarsi per le relative determinazioni essendo il collegio chiamato ad applicare le tabelle degli onorari variabili in favore del consulente tecnico che reclama una più congrua liquidazione.

Per la consulenza tecnica in materia di valutazioni di aziende e patrimoni (come sembra essere quella che ha dato origine alla presente controversia) l'articolo 3 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, prevede una liquidazione di onorari variabili a percentuale secondo una tabella che prevede scaglioni di calcolo che giungono a quello «da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000». Analoga limitazione è posta, per altri tipi di consulenza o perizia, dagli artt. 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17.

Tale limitazione comporta la conseguenza che l'onorario a percentuale (entro i limiti minimi e massimi previsti) non può superare la cifra determinabile in base all'ultimo scaglione, qualunque sia il valore superiore oggetto dell'accertamento o della causa.

Va considerato, inoltre, che l'unicità dell'incarico affidato al consulente non consente una pluralità di liquidazioni, sulla base di scaglioni calcolati singolarmente, anche quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni sia pure tra di loro autonome, né sembra consentire alcun altro compenso «a vacazione» alternativamente o congiuntamente al criterio di valutazione a scaglioni.

La situazione che ne risulta, appare, ad avviso del collegio, irragionevole ed irrazionale, perché determina, una abnorme contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni, tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente rapportarsi agli scaglioni previsti, senza che le limitazioni stesse, possano, in casi estremi, essere comunque adeguatamente compensate con l'applicazione della facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 319 del 1980, sul raddoppio degli onorari.

La stessa situazione, ad avviso del collegio, viene a porre il sospetto della incostituzionalità (per contrasto con gli art. 3 e 97 della Carta) delle norme di legge che, ponendosi in posizione di indirizzo, rispetto a quelle del regolamento n. 352 del 1988, hanno consentito una tale interpretazione, pur non essendovi traccia, nella legge, di alcuna delle limitazioni poi consentite nel decreto presidenziale autorizzato.

Va infatti rilevato il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso sopra indicato, che ormai costituisce «diritto vivente» risolvendosi nella impossibilità, da parte dei giudici di merito di giungere a diverse conclusioni «disapplicando» la normativa «secondaria» per contrasto con quella «primaria».

Sul costante orientamento uniforme sulla insuperabilità della limitazione degli onorari sino al massimo previsto dalle tabelle, possono essere citate, infatti:

Cass. 27 luglio 1991, n. 9193, secondo cui «al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319 e le tabelle approvate con d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 (in attuazione dell'art. 2 di detta legge), lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da L. 500.000.001 fino a L. 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda sia di ammontare eccedente»;

Cass. 16 settembre 1993, n. 9558, secondo cui «al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319 e le tabelle approvate con d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (in attuazione dell'art. 2 di detta legge), lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da L. 500.000.000 fino a L. 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda sia di ammontare eccedente;

Cass. 16 maggio 1994, n. 4791 secondo cui «ai fini della liquidazione dell'onorario per consulenze tecniche aventi ad oggetto l'accertamento di abusi edilizi, secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319 e le tabelle approvate con d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato in «non oltre il miliardo», configura un limite non superabile, pure quando la stima di dette costruzioni sia di ammontare eccedente. Detta limitazione di valore non contrasta con il disposto dell'art. 2233, capoverso, cod. civ. — secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione — in quanto l'art. 2 della legge n. 319 del 1980 impone di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicistica dell'incarico;

Cass. 26 giugno 1995, n. 7214, secondo cui «l'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 — secondo cui per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni fino alla soglia massima di lire un miliardo, riferita al valore dell'oggetto dell'indagine ha posto un limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale con la conseguenza che i valori superiori alla scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere valutati dal giudice soltanto come indice rivelatore della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire quindi l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

Cass. 21 novembre 1996, n. 10277, secondo cui «al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della legge n. 319 del 1980 e le tabelle approvate con d.P.R. n. 352 del 1988, lo scaglione massimo di valore per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da L. 500.000.001 fino a L. 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda ecceda la misura indicata dalla legge;

Cass. 14 maggio 1997, n. 4243, secondo cui «lo «stimatore» o «l'esperto», del quale l'organo giudiziario si avvale al fine di determinare il valore di beni assoggettati a procedure esecutive (anche concorsuali), appartiene alla categoria residuale degli «altri ausiliari del giudice» contrapposta a quella degli ausiliari tipici e «nominati», quali il consulente tecnico o il custode; ad esso pertanto si applica, per quanto concerne la procedura di liquidazione (in relazione agli aspetti formali dei relativi provvedimenti), la disciplina di cui agli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ., mentre, per quanto concerne i criteri di liquidazione, occorre fare riferimento a quelli previsti, in particolare per la materia estimativa, dall'art. 13 d.P.R. n. 352 del 1988, restando così preclusa l'applicabilità diretta delle tariffe professionali, richiamate dal legislatore solo ai fini di una determinazione tabellare generale, i cui limiti, minimi e massimi, non sono superabili neppure quando la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo, sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo. Detta limitazione di valore non contrasta col disposto dell'art. 2233 cod. civ. — secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione —, posto che l'art. 2 legge n. 319 del 1980 impone di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicitaria dell'incarico, né è configurabile una carenza di remunerazione per la parte di opera professionale correlata al valore eccedente il limite massimo, potendosi, ove ne ricorrano le condizioni, applicare l'art. 5 legge n. 319 del 1980 — che consente un incremento del compenso risultante dal calcolo tabellare ogni volta che l'incarico si presenti caratterizzato da particolare importanza, complessità o difficoltà — previsione che consente di tenere conto di quelle ipotesi in cui la rilevante dimensione economica dell 'incarico sia effettivamente sintomo rivelatore di una oggettiva peculiarità di esso, come tale riflettentesi sull'impegno professionale richiesto;

Cass. 22 agosto 1997, n. 7852, secondo cui «in tema di liquidazione dell'onorario del consulente tecnico di ufficio, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato dall'art. 2 del d.P.R. n. 352 del 1988 in «non oltre il miliardo di lire», configura un limite insuperabile, che non contrasta né con gli artt. 35 e 36 della Costituzione, né con l'art. 2233 cod. civ.. Infatti, la razionalità della scelta legislativa è suffragata dalla posizione stessa dei consulenti d'ufficio, i quali, nella loro qualità di ausiliari del giudice, non possono essere considerati, ai fini della valutazione delle loro prestazioni, come semplici lavoratori autonomi (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, prescindendo dalla qualificazione del citato d.P.R. come atto amministrativo regolamentare o come fonte normativa primaria, ha escluso la possibilità per il giudice ordinario di procedere alla disapplicazione del decreto stesso)».

Sul costante orientamento uniforme sulla impossibilità di considerare separatamente, ai fini della liquidazione degli onorari variabili, secondo gli scaglioni previsti dalle tabelle, più valutazioni autonome anche a vacazione compiute nella medesima consulenza, possono ancora essere citate:

Cass. 14 agosto 1990, n. 8270, secondo cui «per il combinato disposto dell'art. 11 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 compete al consulente tecnico, per le consulenze in materia di costruzioni edilizie e di impianti idrici e fognari ad esse inerenti, un onorario percentuale calcolato per sca-

glioni (con possibilità di aumento degli onorari sino al doppio ai sensi dell'art. 5 per le operazioni di particolare difficoltà e complessività) con esclusione dell'applicazione congiunta della liquidazione a vacazioni, essendo consentita quest'ultima soltanto nell'ipotesi di prestazioni professionali non specificamente contemplate nelle tabelle o che comunque non rientrano nelle materie analoghe a quelle previste dalle tabelle stesse»;

Cass. 23 agosto 1991, n. 9052, secondo cui «in tema di liquidazione degli onorari di un consulente tecnico di ufficio, la pluralità delle valutazioni a lui affidate (nella specie, con riguardo ai danni subiti da diversi immobili di distinti proprietari) non esclude l'unicità dell'incarico e conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale di quest'ultimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima»;

Cass. 23 agosto 1991, n. 9053, secondo cui «tra le spese rimborsabili al consulente tecnico d'ufficio, nel caso in cui si sia proceduto alla determinazione degli onorari in misura fissa, non possono essere comprese né le vacazioni concernenti le convocazioni per le operazioni peritali, comportando tale forma di determinazione del compenso la liquidazione di una somma comprensiva di tutte le attività preordinate all'espletamento dell'incarico, né la spesa sostenuta per la scritturazione di prospetti contabili da parte di un amanuense, non essendo tale spesa prevista dall'art. 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319»;

Cass. 9 luglio 1994, n. 6500 secondo cui «in tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio per operazioni eseguite su disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'incarico avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di utilizzazione edificatoria di un'area (da controllare nella sua esatta estensione e dimensione alla stregua degli atti di provenienza) in base alle norme dettate dal programma di fabbricazione del comune, ancorché comporti una pluralità di accertamenti non esclude l'unicità dell'incarico stesso, il quale deve farsi rientrare in base al criterio analogico sancito come regola generale dall'art. 3 legge n. 319 del 1980 nelle ipotesi tipiche contemplate dall'art. 12 d.P.R. n. 820 del 1983 con la conseguenza che al suo riguardo deve trovare applicazione il criterio di liquidazione a percentuale ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, essendo possibile data l'analogia delle situazioni l'inquadrabilità dell'indagine nelle voci specificamente indicate nelle tariffe, con esclusione quindi del criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui all'art. 4 legge n. 319 del 1980, che può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale limitatamente ai casi in cui manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio delle percentuali»;

Cass. 23 settembre 1994, n. 7837, secondo cui «in tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima»;

Cass. 1° settembre 1997, n. 8298, secondo cui «in tema di liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici, la pluralità della valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso; pertanto, nell'ipotesi di consulenza consistente nella valutazione di un patrimonio nell'arco di alcuni anni, il compenso va determinato con riferimento ad un unico valore costituito dalla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti.

Che tale situazione risulti irragionevole in relazione alle conseguenze che, sia pure in casi estremi, può condurre, con pregiudizio della buona funzionalità dell'amministrazione della giustizia, che viene pregiudicata nella possibilità di avvalersi di consulenti di grande esperienza, affidabilità e specializzazione, per accertamenti di grande complessità ed estensione, può essere dimostrata dal caso in esame in cui il giudice istruttore ha fatto applicazione delle disposizioni regolamentari e dei principi costantemente affermati dalla Corte di cassazione, applicando sia il massimo delle percentuali previste dalle tabelle, sia il raddoppio degli onorari *ex* art. 5 della legge, giungendo ad una determinazione del compenso di poco superiore a L. 12.000.000, quale limite massimo assolutamente non superabile, di fronte alla valutazione di un patrimonio per oltre 80 miliardi di lire, riferita al 1969.

In particolare va osservato:

la disposizione che autorizza la determinazione degli onorari, con riferimento alle tariffe professionali «contemperate dalla natura pubblica dell'incarico», è troppo vaga e generica e se può consentire una formulazione delle tabelle in senso riduttivo, rispetto a quelle degli altri professionisti non può comunque ragionevolmente consentire la fissazione di tetti massimi invalicabili;

la stessa disposizione, inoltre, nulla dice sulla impossibilità di considerare separatamente, ai fini della liquidazione degli onorari, diverse valutazioni di beni o di complessi di beni che abbiano una loro distinta autonomia ed è sicuramente irrazionale che una serie di molteplici operazioni ripetute, ma del tutto identiche in termini di impegno professionale debbano essere considerate come un tutto unico;

la situazione che ne risulta, infine, appare al collegio, irrazionale e penalizzante, anche perché troppo rigida e tale da giungere alla estrema conseguenza — una volta liquidati gli onorari massimi, con il raddoppio degli stessi — secondo cui il compenso è unico per tutte le consulenze che raggiungono un altissimo livello di importanza, senza alcuna possibilità di distinzione;

Tali considerazioni e rilievi, inducono il tribunale:

a porre la questione di costituzionalità dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, commi primo e secondo, nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe professionali «contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico» e non invece semplicemente «tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico» per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Carta;

a porre la questione di costituzionalità della stessa norma nella parte in cui non prevede, che, nella determinazione degli onorari i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Carta;

a porre la questione di costituzionalità della stessa norma, nella parte in cui non prevede che il giudice, in casi estremi e con provvedimenti specificatamente motivato, possa prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal consulente, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Carta.

P. Q. M.

Il tribunale di Roma, in camera di consiglio, solleva questione di legittimità costituzionale:

1) *dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, introdotto con ricorso dal consulente tecnico, il ricorso stesso, con il decreto del presidente di convocazione degli interessati, debba essere notificato solamente alle parti costituite presso i loro difensori, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

2) *dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari «è automaticamente adeguata» ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

3) *dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe professionali «contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico» e non invece semplicemente «tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico» per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Carta;*

4) *dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, primo e secondo comma nella parte in cui non prevede, che, nella determinazione degli onorari i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Carta;*

5) *dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, primo e secondo comma nella parte in cui non prevede che il giudice, in casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal consulente, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Carta.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Visto l'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di Consiglio del 14 ottobre 1997.

Il presidente: BUCCI

I giudici: DE STEFANO - BOCHICCHIO

98C0479

N. 306

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1998) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gentile Orazio n.q. e fallimento della Mauro Tommassini Motors s.a.s. ed altri

Fallimento - Fallimento di società con soci a responsabilità illimitata (nella specie: società in accomandita semplice) - Sentenza dichiarativa di fallimento - Effetti anche nei confronti del socio, avente responsabilità illimitata, defunto già da un anno - Lesione del principio di eguaglianza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 147, primo comma e 11, primo comma).

(Cost. art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha deliberato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 80271 r.g.a.c.c., anno 1993, avente ad oggetto: opposizione a dichiarazione di fallimento tra avv. Orazio Gentile, nella qualità di curatore nominato *ex* art. 508 c.c. per la liquidazione dell'eredità di Mauro Tommassini, in giudizio di persona, giusta autorizzazione del pretore di Roma in data 3 novembre 1993, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Palumbo n. 3, opponente e fallimento della Mauro Tommassini Motors di Tommassini Mauro s.a.s., in liquidazione, nonché di Mauro Tommassini (n. 53978), in persona del curatore, dott. Gianluca Senzacqua, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Salento n. 35, convenuto; nonché Mauro Tommassini Motors di Tommassini Mauro s.a.s., in liquidazione, in persona del liquidatore, Clementina Rossana Ruscitti, convenuta contumace; Massimo Cantoni, convenuto contumace; passata in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 1997.

1. — Lo svolgimento del processo.

1.1. — Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1993, l'avv. Orazio Gentile, nella qualità di curatore, nominato dal pretore, ai sensi dell'art. 508 c.c., per la liquidazione dell'eredità di Mauro Tommassini, ha proposto opposizione *ex* art. 18, legge fallimentare alla sentenza dichiarativa del fallimento della società Mauro Tommassini Motors di Tommassini Mauro s.a.s., in liquidazione, nonché del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, Mauro Tommassini, deceduto in data 5 marzo 1992, sentenza pronunciata dal tribunale di Roma in data 23 settembre 1993, su istanze di Clementina Rossana Ruscitti, nella qualità di liquidatore della predetta società, e di Massimo Cantoni, creditore.

L'opponente ha dedotto la non assoggettabilità del socio accomandatario a fallimento, perché deceduto da oltre un anno, ai sensi degli artt. 10 e 11 legge fallimentare, e ha chiesto, pertanto, la revoca della dichiarazione di fallimento di Mauro Tommassini.

1.2. — Il curatore del fallimento, ritualmente costituitosi, ha resistito all'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, sull'assunto della non applicabilità degli artt. 10 e 11, legge fallimentare al socio cessato o defunto.

Gli istanti, liquidatore della società e creditore, benché regolarmente citati, non si sono costituiti.

1.3. — Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza di discussione del 4 giugno 1997.

2. — I fatti antecedenti.

2.1. — Con scrittura privata autenticata in data 1° dicembre 1987, fu costituita da Mauro Tommassini ed Eleonora Tommassini la società in accomandita semplice «Mauro Tommassini Motors di Tommassini Mauro s.a.s.», avente sede in Roma, via Aurelia km. 10,950, e per oggetto: «l'attività di autofficina, meccanica e di riparazioni di autovetture, fuoristrada e veicoli in genere, nonché la commercializzazione degli stessi sia per conto proprio che per conto di terzi», ed inoltre «l'attività di compravendita di pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli in genere, nonché di lubrificanti ed autoradio e quanto altro inerente il settore».

Mauro Tommassini assunse la qualità di socio accomandatario e, con essa, l'amministrazione e la rappresentanza della società; Eleonora Tommassini, invece, la qualità di socio accomandante.

La società fu iscritta nel registro delle società presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al n. 11799/1987.

2.2. — In data 5 marzo 1992 Mauro Tommassini morì, lasciando eredi *ex lege* la moglie Pasqualina Russo ed i figli Luca ed Eleonora Tommassini. Costoro accettarono l'eredità col beneficio d'inventario, con dichiarazione

ricevuta dal notaio Antonio d'Agostino di Roma in data 13 marzo 1992, rep. n. 152765, depositata presso la cancelleria della pretura di Roma, per l'iscrizione nel registro delle successioni (artt. 484 c.c. e 52 disp. att. c.c.), in data 30 marzo 1992, n. 1071/1992.

2.3. — Pasqualina Russo e Luca Tommassini, quali eredi del socio accomandatario Mauro Tommassini, ed Eleonora Tommassini, quale erede anch'ella del socio accomandatario, nonché quale socio accomandante superstite, con atto a rogito del notaio Francesco Cerini di Roma in data 19 giugno 1992, rep. n. 40728, convennero lo scioglimento della società e nominarono quale liquidatore della stessa la sig.ra Clementina Rossana Ruscitti.

Tale atto venne depositato per l'iscrizione nel registro delle società in data 1° luglio 1992.

2.4. — I predetti eredi di Mauro Tommassini rilasciarono tutti i beni ereditari a favore dei creditori, a norma dell'art. 507 c.c., con dichiarazione ricevuta dal notaio Nicola Maggiore di Roma in data 24 settembre1992, rep. n. 20510, iscritta nel registro delle successioni in data 15 ottobre 1992. I medesimi eredi, quindi, presentarono istanza al pretore, con ricorso depositato in data 3 novembre 1992, per la nomina di un curatore, ai sensi dell'art. 508 c.c.

Il pretore, con decreto in data 12 novembre 1992, nominò quale curatore l'avv. Orazio Gentile, perché provvedesse alla liquidazione dell'eredità di Mauro Tommassini secondo le norme degli artt. 498 e ss. c.c.

Dichiarato il fallimento della società Mauro Tommassini Motors di Tommassini Mauro s.a.s., nonché del socio accomandatario deceduto Mauro Tommassini, lo stesso pretore autorizzò, con decreto in data 3 novembre 1993, il nominato curatore a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento del *de cuius*.

3. — Le questioni di diritto positivo.

3.1.1. — A norma dell'art. 147, comma 1, legge fallimentare, «la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili».

3.1.2. — Per consolidata giurisprudenza, ai fini della dichiarazione di fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, lo stato d'insolvenza deve essere accertato con riguardo al solo patrimonio della società, non anche con riguardo ai patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (Cass. 4 giugno 1992, n. 6852, fallimento, 1992, 928; Cass. 28 maggio 1991, n. 6028, fallimento, 1991, 1146; Cass. 13 marzo 1982, n. 1632, giust. civ., 1982, I, 2374; Cass. 28 giugno 1979, n. 3614, giust. civ., 1979, I, 1841; Cass. 23 maggio 1979, n. 2983, fallimento, 1980, 253; Cass. 7 giugno 1974, n. 1695, dir. fall., 1975, II, 288; Cass. 5 febbraio 1971, n. 276, dir. fall., 1971, II, 661; Cass. 30 aprile 1969, n. 1412; Cass. 26 aprile 1969, n. 1359, dir. fall., 1969, II, 874; Cass. 14 giugno 1967, n. 1338, dir. fall., 1967, II, 865; trib. Roma 8 febbraio 1997, Tuttolana di Roazzi Alessandrina e C. s.n.c., Roazzi Alessandrina e Carletti Guido c. Fall. Tuttolana di Roazzi Alessandrina e C. s.n.c., Roazzi Alessandrina e Carletti Guido; trib. Roma, 22 gennaio 1996, Menenti Fashion di Menenti Adriano e C. s.a.s. c. fall. Menenti Fashion di Menenti Adriano e C. s.a.s.; trib. Torino 13 ottobre 1992, fallimento, 1993, 326; trib. Trieste 22 giugno 1992, fallimento, 1992, 1190; trib. Roma, 28 febbraio 1962, dir. fall., 1962, II, 260; app. Roma, 19 dicembre 1956, Dir. fall., 1957, II, 128).

La società di persone, avente per oggetto un'attività commerciale (artt. 2308 e 2323 c.c.), che non sia in grado, con il suo patrimonio, di soddisfare regolarmente i suoi creditori, deve, dunque, essere, senz'altro, dichiarata fallita, a norma dell'art. 5, legge fallimentare.

3.1.3. — Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società di persone è conseguenza che scaturisce automaticamente dalla dichiarazione di fallimento della società, prescindendo del tutto da qualsiasi accertamento nei riguardi dei singoli soci dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 5, legge fallimentare (Cass. 28 maggio 1991, n. 6028, fallimento, 1991, 1146; Cass. 5 marzo 1987, n. 2311, fallimento, 1987, 572; Cass. 6 novembre 1985, fallimento, 1986, 497; Cass. 12 aprile 1984, n. 2359, fallimento, 1984, 1025; Cass. 28 giugno 1979, n. 3614; Cass. 23 maggio 1979, n. 2283, fallimento, 1980, 253; Cass. 15 novembre 1976, n. 4216; Cass. 7 agosto 1972, n. 2639, dir. fall., 1973, II, 386; Cass. 5 febbraio 1971, dir. fall., 1971, II, 661; Cass. 14 giugno 1967, n. 1338, dir. fall., 1967, II, 865; Cass. 18 marzo 1966, n. 764, dir. fall., 1966, II, 560; Cass. 27 gennaio 1962, n. 165, dir. fall., 1962, II, 92; trib. Roma, 8 febbraio 1997, cit.; trib. Roma, 22 gennaio 1996, cit.; trib. Torino 27 maggio 1992, fallimento, 1992, 1081; trib. Biella, 19 aprile 1983, dir. fall., 1984, II, 221; app. Firenze, 1° ottobre 1981, dir. fall., 1982, II, 428; app. Napoli, 30 giugno 1965, dir. fall., 1966, II, 96; app. Torino, 11 giugno 1965, dir. fall., 1965, II, 454).

Ciò che rileva, ai fini della dichiarazione di fallimento dei soci, *ex* art. 147, legge fallimentare, è soltanto la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, che trovi il suo titolo nel rapporto di società, quindi nella qualità di socio.

3.1.4. — Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società di persone non deriva, dunque, dall'essere essi imprenditori (o co-imprenditori) commerciali: la qualifica di imprenditore commerciale (ove ne ricorrano i presupposti) spetta soltanto alla società, giacché è questa che «agisce» («sotto una ragione sociale»: artt. 2292,

comma 1, e 2314, comma 1, c.c.), deve essere «iscritta nel registro delle imprese» (artt. 2296, 2297, 2315, 2317 c.c.), «acquista diritti e assume obbligazioni» (art. 2266 c.c., richiamato dall'art. 2293 c.c.), può essere titolare di diritti reali, anche immobiliari (arg. *ex* art. 2659, comma 1, n. 1, c.c.), ed è «sul patrimonio sociale» che «i creditori della società possono far valere i loro diritti» (art. 2267, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2293 c.c.), salva la responsabilità personale, illimitata e solidale, di tutti o di alcuni soci.

D'altro canto, ove si ammettesse — come sostiene parte della dottrina — che anche (o soltanto) i soci illimitatamente responsabili rivestono la qualità di imprenditori commerciali, per il solo fatto di essere soci di una società di persone esercente un'attività commerciale, se ne dovrebbe inferire che essi sono assoggettabili a fallimento, non solo quando la società versa in stato di insolvenza, ma anche quando ciascuno si trova, per suo conto, in stato di insolvenza, indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento della società; ma a simile conclusione (inevitabile, se fosse vera la premessa) nessuno è mai giunto, essendo, invece, pacifico che il socio può sì fallire, indipendentemente dal fallimento della società (com'è previsto dall'art. 2288, comma 1, c.c.), ma soltanto quando sussistano riguardo a lui solo i presupposti del fallimento, ossia quando egli sia imprenditore commerciale, in quanto esercente, per suo conto, un'impresa individuale, e si trovi in stato d'insolvenza, ovvero quando sia socio illimitatamente responsabile di altra società, dichiarata fallita.

3.1.5. — La *ratio* del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone deve, allora, rinvenirsi nella opportunità, discrezionalmente valutata dal legislatore, di far valere la responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali, e, quindi, di realizzare la garanzia, costituita dal patrimonio personale del socio, con lo strumento, ritenuto più idoneo, del fallimento e nell'ambito di un'unica procedura fallimentare, a tutela sia dei creditori sociali sia dei creditori particolari del socio.

3.2.1. — Per consolidata giurisprudenza, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell'art. 147, coniata 1, legge fallimentare, anche il socio receduto, ancorché sia decorso un anno dal recesso, non trovando applicazione riguardo a lui l'art. 10, legge fallimentare; unico limite è che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte dalla medesima società in epoca anteriore al recesso (Cass. 6 luglio 1993, n. 7385, fallimento, 1993, 1241; Cass. 17 ottobre 1986, n. 6087, fallimento, 1987, 572; Cass. 21 novembre 1983, n. 6934, fallimento, 1984, 1140; Cass. 29 novembre 1978, n. 5642, dir. fall., 1979, II, 65; Cass. 4 ottobre 1978, n. 4399, dir. fall., 1979, II, 196; Cass. 30 marzo 1977, n. 1221, giust. civ., 1977, I, 905; Cass. 22 giugno 1972, n. 2069, dir. fall., 1973, II, 77; Cass. 27 gennaio 1962, n. 165, giust. civ., 1962, I, 1783; app. Bologna 20 novembre 1993, gius, 1994, 118; trib. Milano, 10 giugno 1993, foro it., 1995, I, 1679; app. Milano, 21 maggio 1985, fallimento, 1986, 55; trib. Napoli, 1° settembre 1984, dir. fall., 1985, II, 613; trib. Genova 15 ottobre 1978, giur. comm., 1980, II, 292).

3.2.2. — L'art. 10, legge fallimentare non è stato ritenuto applicabile neanche al socio che abbia ceduto la sua quota, sicché egli può essere dichiarato fallito (in conseguenza del fallimento della società) pure decorso l'anno dalla cessione, per le obbligazioni contratte anteriormente a questa (trib. Ancona 7 ottobre 1991, dir. fall., 1992, II, 316).

3.2.3. — Quanto al socio defunto, è opinione prevalente che non può trovare applicazione l'art. 11, legge fallimentare, sicché egli è assoggettabile a fallimento, ancorché sia decorso un anno dalla morte (trib. Catania, 21 giugno 1990, dir. fall., 1992, II, 1162).

3.2.4. — In ogni ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio (recesso, esclusione, morte, cessione della quota), il socio cessato (receduto, escluso, defunto, cedente) continua ad essere assoggettabile a fallimento, in conseguenza del fallimento della società, posto che rispetto a lui continuano, nonostante lo scioglimento del rapporto, a sussistere le condizioni, richieste dall'art. 147, comma 1, legge fallimentare: *a)* la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (perché il socio uscente o i suoi eredi, a norma dell'art. 2290, comma 1, c.c., «sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento»); *b)* il discendere tale responsabilità dal rapporto sociale, ossia dalla qualità di socio.

Né, a seguito della perdita della qualità di socio, viene meno la *ratio*, che giustifica il fallimento dell'*ex* socio: finché sussiste la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, permane l'opportunità che la garanzia, costituita dal patrimonio personale del socio, sia realizzata secondo la disciplina del fallimento e nell'ambito di un'unica procedura fallimentare.

L'art. 147, comma 1, c.c. non subordina, dunque, il fallimento del socio illimitatamente responsabile alla sussistenza dell'attuale qualità di socio, al momento della dichiarazione di fallimento della società.

3.2.3. — La medesima norma non pone alcun limite temporale all'assoggettabilità a fallimento dell'*ex* socio illimitatamente responsabile.

Gli artt. 10 e 11, legge fallimentare, che, diversamente, stabiliscono il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa o dalla morte per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato o defunto, non sono applicabili al socio cessato o defunto, giacché si riferiscono espressamente al solo imprenditore individuale e, come si è detto, deve negarsi che — nel nostro diritto — il socio illimitatamente responsabile sia, per ciò solo, imprenditore.

Nemmeno può ipotizzarsi una applicazione analogica di dette norme, atteso che l'analogia può ammettersi solo nel caso di una lacuna normativa, laddove la fattispecie non sia regolata da alcuna norma, mentre nel caso dell'*ex* socio la norma esiste ed è, appunto, quella dell'art. 147, comma 1, legge fallimentare, la quale disciplina la fattispecie, stabilendo l'assoggettamento a fallimento dell'*ex* socio *sine die,* sempreché vi siano obbligazioni sociali anteriori allo scioglimento del rapporto, rimaste insoddisfatte, e fino a che non sia esaurita la procedura fallimentare relativa alla società (Cass. 29 novembre 1978, n. 5642, cit.; Cass. 30 marzo 1977, n. 1221, cit.; app. Milano, 21 maggio 1985, cit.).

4. — La questione di costituzionalità dell'art. 147, comma 1, legge fallimentare.

4.1. — Da quanto innanzi emerge la disparità di trattamento fra l'imprenditore individuale cessato o defunto ed il socio illimitatamente responsabile di società di persone cessato (perché è receduto, è stato escluso o ha ceduto la sua quota) o defunto: il primo può essere dichiarato fallito solo nel termine di un anno dalla cessazione dell'impresa o dalla morte; il secondo può essere dichiarato fallito (in conseguenza del fallimento della società) senza limite di tempo (sempreché, però, sussistano obbligazioni sociali, di cui debba rispondere, e finché non sia chiusa la procedura fallimentare relativa alla società).

4.2. — La situazione dell'uno e quella dell'altro presentano i seguenti tratti comuni:

a) l'esercizio di un'impresa commerciale o, quanto meno, la partecipazione alla costituzione di un'organizzazione avente per scopo l'esercizio di un'impresa commerciale;

b) la responsabilità illimitata per le obbligazioni conseguenti;

c) la cessazione dell'esercizio o della partecipazione all'esercizio dell'impresa commerciale;

d) il permanere della responsabilità illimitata per le obbligazioni inerenti all'impresa commerciale.

Per entrambi, imprenditore individuale e socio illimitatamente responsabile, *la ratio,* che giustifica il permanere dell'assoggettabilità a fallimento, sta nell'opportunità di utilizzare lo strumento del fallimento, pur dopo la cessazione dell'esercizio o della partecipazione all'esercizio, per la realizzazione della garanzia, costituita dal patrimonio dell'imprenditore o del socio, cessato o defunto.

Per entrambi, tuttavia, pare ugualmente opportuno che l'assoggettabilità a fallimento sia limitata nel tempo.

In dottrina, infatti, si è osservato che la finalità degli artt. 10 e 11, legge fallimentare è quella di evitare che la soggezione al fallimento si protragga indefinitamente nel tempo, una volta che sia venuta meno la condizione personale fonte di obbligazioni, per il cui mancato soddisfacimento può essere dichiarato il fallimento; e che la stessa esigenza si pone anche per il socio illimitatamente responsabile.

4.3. — Le due situazioni a confronto presentano, invece, i seguenti elementi di differenziazione:

a) l'essere l'impresa esercitata in forma individuale, e, quindi, in modo solitario, nell'un caso, e in forma collettiva, ossia con l'altrui concorso, nell'altro caso;

b) il non avere il socio la qualità formale di imprenditore commerciale;

c) il permanere dell'impresa, dopo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, a fronte del venir meno dell'impresa, dopo la cessazione dell'esercizio da parte dell'imprenditore individuale o la morte di questo.

Tali elementi, tuttavia, non sembrano determinanti ai fini del trattamento da farsi all'uno e all'altro soggetto, in quanto non toccano l'opportunità o meno che l'assoggettabilità a fallimento abbia un termine.

In particolare, poi, va rilevato che, anche nel caso di imprenditore individuale, può aversi continuazione dell'impresa dopo il ritiro dal commercio o la morte dell'imprenditore, come quando la cessazione dell'esercizio consegua alla cessione dell'azienda a un terzo, che prosegua la gestione (con conseguente assunzione di responsabilità illimitata per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, purché risultanti dai libri contabili obbligatori, *ex* art. 2560, comma 2, c.c.), ovvero quando l'erede subentri nell'esercizio dell'impresa (arg. *ex* artt. 320, comma 5, 371, comma 1, n. 3, e comma 2, 425 c.c.): simili evenienze sono del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 10 e 11, legge fallimentare, perché sopravviva o meno l'impresa al ritiro dal commercio o alla morte dell'imprenditore, da tali eventi comincia, comunque, a decorrere il termine annuale, entro il quale soltanto può essere dichiarato il fallimento.

4.4. — Sorge, dunque, il dubbio se sia giustificabile, secondo il criterio della ragionevolezza, la disparità di trattamento, innanzi evidenziata, o se non violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la norma che impone la dichiarazione di fallimento del socio cessato o defunto senza alcun limite di tempo, a differenza di quanto prevedono gli artt. 10 e 11, legge fallimentare per l'imprenditore individuale cessato o defunto.

4.5. — Alla stregua delle considerazioni svolte, reputa il collegio che, per quanto attiene alla controversia in esame, non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 1, legge fallimentare, in relazione all'art. 11, comma 1, legge fallimentare, nella parte in cui prevede che la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce il fallimento anche del socio (illimitatamente responsabile) defunto, pur dopo che sia decorso un anno dalla morte.

Il *dies a quo* va individuato nella data del decesso, e non in quella dell'iscrizione dell'evento nel registro delle imprese, atteso che, secondo la giurisprudenza, la morte del socio è opponibile ai terzi indipendentente dalla conoscenza o dalla conoscibilità del fatto, per cui in nessun caso gli eredi rispondono delle obbligazioni sociali successive allo scioglimento del rapporto sociale (Cass. 16 giugno 1978, n. 2987, giur. comm., 1978, II, 631).

4.6. — La questione di costituzionalità è rilevante, ai fini della decisione della causa *de qua*, atteso che il socio accomandatario Mauro Tommassini è stato dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 147, comma 1, legge fallimentare, quando era già trascorso un anno dalla data della sua morte, sicché dall'applicabilità o meno della norma, nella sua attuale formulazione, può derivare il rigetto ovvero l'accoglimento dell'opposizione *ex* art. 18 legge fallimentare.

4.7. — La questione va sollevata d'ufficio e rimessa al giudice delle leggi.

Va, quindi, disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospeso il giudizio in corso.

Vanno, altresì, date le ulteriori disposizioni previste dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 11, comma 1, stesso r.d., nella parte in cui prevede che la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce il fallimento anche del socio (illimitatamente responsabile) defunto, pur dopo che sia decorso un anno dalla morte;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 ottobre 1997

Il presidente: GRIMALDI

Il giudice relatore-estensore: NORELLI

98C0480

N. 307

Ordinanza emessa il 3 marzo 1998 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Gioia Giovanni

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Effetti - Mancata previsione, secondo il diritto vivente, di revoca di diritto di precedente sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpovolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 445; c.p., art. 168).

(Cost. artt. 3, 13, comma primo e secondo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, comma primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma primo).

IL PRETORE

Premesso che il pretore di Lentini in data 20 luglio 1995 emetteva sentenza *ex* art. 444 c.p.p. applicando a Gioia Giovanni, nato a Catania il 16 giugno 1963 la pena di mesi tre di reclusione e L. 200.000 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 1 e 2 c.p. e che in quella sede veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;

che nei confronti di Gioia Giovanni il pretore di Siracusa in data 25 giugno 1996 veniva emessa altra sentenza *ex* art. 444 c.p.p. applicando la pena di mesi sette e giorni dieci di reclusione e L. 400.000 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 1 e 2 c.p.;

che a seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, con istanza del 13 giugno 1997, il p.m. chiedeva a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Gioia Giovanni con la sentenza del pretore di Lentini del 20 luglio 1995;

Considerato che veniva fissata udienza camerale *ex* art. 666 e 674 c.p.p. e dopo alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti la questione veniva trattenuta in riserva all'udienza del 3 febbraio 1998;

Considerato che, pertanto, in questa sede si rende attuale il problema della concreta operatività nei suoi confronti della revoca di diritto del beneficio concessogli con la citata sentenza del pretore di Lentini, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. a seguito di una sentenza di «patteggiamento» nonchè implicitamente, della stessa natura del rito alternativo previsto *ex* art. 444 c.p.p.;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 445 c.p.p. e 168 c.p. in relazione agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. — Con le sentenze rispettivamente dell'8 maggio 1996 e del 26 febbraio 1997 la Corte di cassazione sezioni unite ha affermato che la sentenza emessa all'esito della procedura ex artt. 444 s. c.p.p. non può costituire titolo idoneo alla revoca, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p., non avendo natura di sentenza di condanna nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La Suprema Corte nel motivare tale determinazione ha, in particolare, affermato che:

tra le sentenze di condanna emesse a seguito del rito ordinario e quelle emesse *ex* artt. 444 ss. c.p.p., «la diversità della loro genesi e dei loro conseguenti presupposti si dissolve di fronte ad una costante, essenziale caratteristica: in esse (sentenze di condanna), infatti, la pena è sempre autonomamente disposta dal giudice, nell'eserci-

zio del suo potere discrezionale, e non già sulla base della sola contestazione del fatto-reato, bensì dopo che si è accertata e, quindi, dichiarata, la colpevolezza dell'accusato. Ed una volta individuata tale profonda differenza, apprezzabile anche in relazione ai requisiti formali e sostanziali di così eterogenei modelli processuali è stato agevole dedurne che il provvedimento conclusivo dello speciale procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., non contenendo un accertamento completo sulla sussistenza del fatto reato e sulla sua effettiva riferibilità ad un determinato soggetto, giammai avrebbe potuto giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena, giacché questa anche quando è conseguente alla doverosa ricognizione di una decadenza dal beneficio avvenuta *ope legis*, in virtù di quanto disposto dall'art. 168, comma 1, n. 1 c.p., postula sempre un accertamento dotato di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del reato e, quindi, alla colpevolezza dell'imputato, accertamento che è conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio con *plena cognitio* del reato e della pena»;

nella sentenza di «patteggiamento», «l'accertamento completo del fatto reato e della sua commissione da parte di un soggetto sono sostituiti dalla ricognizione dell'accordo intervenuto tra le parti sul merito del processo e sulla pena da applicare»;

«il riconoscere di non possedere elementi utili, allo stato degli atti, per dimostrare l'insussistenza del reato contestato o, comunque, la propria innocenza, non può certo equivalere ad un riconoscimento implicito della propria colpevolezza»;

nel procedimento speciale *ex* art. 444 c.p.p. «ogni verifica deve esaurirsi nell'ambito dei risultati, sempre incompleti e provvisori, che l'indagine preliminare, nei limiti in cui è stata eseguita dal pubblico ministero, può avere acquisito: ed in tale senso l'accertamento giudiziale non può che essere partecipe dei limiti che discendono oltre che dal suo intrinseco contenuto, soprattutto dalle modalità con le quali tale contenuto è stato al procedimento acquisito, e cioè senza il prezioso contributo dialettico delle parti»;

«la revoca del beneficio già concesso è soltanto conseguente ad un sopravvenuto evento che pone nel nulla, per la sua indubbia sintomaticità, la prognosi di ravvedimento che era stata formulata nella sentenza che quel beneficio aveva concesso: e tale evento, dovendo necessariamente identificarsi nella commissione di un nuovo reato, non può essere supposto sulla base di una mera ipotesi, ma deve avere i connotati qualificanti della certezza processuale e, quindi, non può essere sottratto alla completezza di un accertamento giudiziale che nè il procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., nè la sentenza che questo procedimento conclude, sono in grado di assicurare».

2. — In tali sentenze la Suprema Corte, pertanto, non si limita a introdurre in via interpretativa un ulteriore effetto premiale conseguente alla scelta del rito *ex* art. 444 c.p.p. non espressamente previsto per legge (*in primis* dall'art. 445 c.p.p.), bensì, per poter giungere alle conclusioni esposte, si sofferma ad esaminare e a delineare l'intera natura del rito speciale e della sentenza che lo conclude.

Tali conclusioni interpretative, ribadite con le due ampie sentenze delle sezioni unite, costituiscono, pertanto diritto vivente che questo giudice ritiene si pongano in aperto contrasto con i principi sanciti nella Costituzione e con lo stesso orientamento espresso in materia dalla Corte costituzionale.

Invero in passato la Corte, con la storica sentenza n. 313 del 1990, nel respingere la maggior parte delle censure sollevate (ad eccezione di quella che coinvolgeva l'art. 27, terzo comma e che significativamente comportò la pronuncia di illegittimità ben nota), aveva ricostruito la struttura e la natura del cd. «patteggiamento» in modo diametralmente opposto a quello oggi così autorevolmente prospettato dalle ss.uu.

Nella sentenza n. 313/1990 la Corte aveva offerto un'interpretazione che, nel pieno rispetto della lettera della legge (contariamente a quanto, come vedremo, hanno fatto le sezioni unite), portava l'istituto in esame ad armonizzarsi con il sistema costituzionale, pur mantenendone le sue peculiari caratteristiche di rito alternativo a scopo deflattivo.

Le ss.uu., invece, espressamente, evidenziano tuttora «la struttura di un procedimento che, per potere avere concrete prospettive applicative in chiave deflattiva, non poteva non presentarsi con connotati di spiccata eccentricità rispetto al sistema processuale, anche perchè privo di concrete radici nella nostra tradizione culturale e scientifica».

Va peraltro verificato se tale asserita «eccentricità» non sia in realtà la costruzione di un sistema che contrasta *tout court* con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

È pertanto indubbio per questo decidente che, tale orientamento della Suprema Corte di cassazione, da un lato impone al ai giudici di merito di uniformarsi ad esso (non rendendo operativa la revoca di diritto a seguito di sentenza di «patteggiamento»), e dall'altro, ripropone i medesimi dubbi sulla natura del rito e sulla sua compa-

tibilità all'ordinamento giuridico complessivo sancito in sede costituzionale e che erano stati proposti prima della emissione della sentenza n. 313/1990. È pertanto necessaria una rivisitazione dell'intero istituto a partire dallo specifico effetto della revoca della sospensione condizionale della pena.

3. — Le posizioni delle sezioni unite da un lato e della Corte cosituzionale dall'altro, sono irriducibili ed il conflitto che ne nasce è del tutto insanabile.

Il tentativo di superamento da parte delle ss.uu. dell'asserito apparente conflitto è solo formale, fa leva su caratteri meramente letterali sganciati dal contesto della motivazione e travisa la vera sostanza della citata pronuncia della Corte, la quale è senpre fatta oggetto di esplicito richiamo ed adesione da parte delle successive ordinanze della Corte (cfr. per tutte ord. 4-19 marzo 1992 n. 116).

E ciò è facilmente evidenziabile mediante la citazione di significativi stralci di tale sentenza da porre in correlazione con quelli già trascritti delle recenti sentenze delle sezioni unite.

Afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990:

con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 101 primo comma Cost.: «Non è vero che i poteri del giudice abbiano carattere "notarile". Già nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, il giudice non valuta soltanto la correttezza di un'operazione logico-giuridica ... il giudice trae il suo convincimento proprio dalle risultanze degli atti e non dal modo in cui le hanno valutate, ... è sempre sulle risultanze che s'appunta il sindacato del giudice per la verifica e perciò non è vero che il suo controllo s'arresti alla cornice di legittimità ... così come è implicito che, il giudice non ha soltanto il potere-dovere di controllare la correttezza delle circostanze che le parti hanno ritenuto ma può altresì liberamente ravvisarne altre, tanto attenuanti che aggravanti: con esse diversamente condizionando anche l'eventuale giudizio di bilanciamento»;

con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 102 comma 1 e 111, primo comma Cost.: «Va negato decisamente che nell'ipotesi di cui all'art. 444 c.p.p., il giudice non eserciti una funzione giurisdizionale ... va altresì negato conseguentemente che nella sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., non vi sia una motivazione che esprima il convincimento del giudice»;

con riferimento alla prospettata violazione degli artt. 3 e 24 Cost., laddove vi sarebbe attribuzione di una pena a se stesso da parte dell'imputato, così disponendo del diritto indisponibile della libertà personale a prescindere dall'accertamento di una commissione di un fatto-reato: «Quanto detto esclude che il giudice resti estraneo alla determinazione della pena ... l'accertamento diretto ad escludere che sussistano, acquisiti agli atti, elementi che negano la responsabilità o la punibilità, integra una importante partecipazione del giudice all'indagine sulla responsabilità ... quando sorga qualche perplessità in ordine al senso effettivo della sua richiesta, il giudice ha ampia possibilità di sincerarsene, disponendo la comparizione dell'imputato per poterlo personalmente sentire: anche questo è un modo di accertare ... anche la decisione di cui all'art. 444 c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità» .... Resta quindi confermato che la essenzialità della partecipazione del giudice alla decisione non è soltanto formale ... ciò che non può essere assolutamente condiviso è l'idea che l'imputato "disponga" della sua "indisponibile" libertà personale per autolimitarla»;

con riferimento all'art. 27 Cost.: «In effetti, nel nuovo ordinamento giuridico-processuale è preponderante l'iniziativa delle parti nel settore probatorio: ma ciò non immuta affatto i principi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi il giudice è in primo luogo tenuto ad esaminare *ex officio* se sia già acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Dimodochè, risultando negativa questa prima verifica, se l'imputato ritiene di possedere elementi per l'affermazione della propria innocenza, nessuno lo obbliga a richiedere l'applicazione della pena ed egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario. In altri termini, chi chiede l'applicazione della pena vuol dire che rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, senza che ciò significhi violazione del principio di presunzione d'innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza ... bisogna riconoscere che la preclusione dello specifico controllo del giudice sulla concreta congruità della pena può talvolta determinare una situazione di conflitto con il principio di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost.», «... se la finalizzazione (della pena) venisse orientata verso quei diversi criteri (afflittività, retributività), anzichè al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione. È per questo che in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena ....».

Il procuratore generale presso la Cassazione, in sede di requisitoria nel giudizio delle ss.uu. n. 1/1997, ha così efficacemente riassunto la *ratio decidendi* della sentenza della Corte n. 313/1990: «L'ordinamento processuale vigente non conferisce effetti penali (qual'è quello da cui deriva la revoca della sospensione condizionale della pena) unicamente a provvedimenti emessi in esito ad un giudizio svolto secondo il rito della *plena cognitio*, non

essendo preclusa la configurabilità in sede normativa ordinaria di moduli processuali diversi per l'accertamento della responsabilità dell'imputato». Egli ha indicato come esempio il procedimento per decreto penale in cui l'irrevocabilità della condanna consegue al mero silenzio dell'imputato e nel testo originario dell'art. 168 c.p. (laddove la revoca era prevista anche a seguito di condanne a pena pecuniaria), era anch'esso pacificamente titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena.

4. — In sintesi, la ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione ss.uu. continua a ritenere la sussistenza di una mera "ipotesi" di reato e di colpevolezza di una persona accusata di averlo commesso, anche dopo l'emissione della sentenza di patteggiamento, mentre con la sentenza, in qualche modo e rispondendo alla necessità di certezza del diritto, il conflitto espresso prima del processo, non può non risolversi giuridicamente e l'ipotesi iniziale deve trasformarsi in un dato di certezza giuridica.

La Corte nella sent. n. 313/1990, infatti, necessariamente ricollega la circostanza che una pena venga applicata al previo necessario accertamento che il soggetto che la subisce ne sia meritevole, così che tale pena possa coerentemente esplicare i fini, rieducativi preventivi e retributivi ad essa connaturati; tali finalità, per contro, non avrebbero concreta ragione di esistere nei confronti di chi sia ancora solo ipoteticamente colpevole e non si possa affermare abbia effettivamente commesso quel preciso reato per cui sconta una pena.

Le sezioni unite, invece, muovono da un presupposto giuridico estraneo al nostro ordinamento, secondo il quale sarebbe plausibile la dissociazione tra accertamento di responsabilità e l'irrogazione della pena, tra pronuncia di un giudizio e aderenza tendenziale alla realtà, privilegiando in tal modo una costruzione giuridica in cui il dato fittizio prende il posto di quello reale, sganciata dalla doverosa verifica di corrispondenza con la realtà accertabile.

La questione è rilevante

Come già detto questo giudice solleva la questione allorchè si trova a dover decidere in ordine alla accoglibilità di una richiesta avanzata dal p.m. ai sensi degli artt. 665 s. c.p.p. di revoca di diritto disposta dall'art. 168 comma 1 n. 1 c.p. del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito della irrevocabilità di una sentenza emessa *ex* art. 444 c.p.p..

Questo giudice ritiene che a seguito del citato orientamento delle ss.uu. la disciplina attualmente vigente circa le sentenze idonee a produrre la revoca della sospensione condizionale della pena comporti la violazione delle norme costituzionali indicate e che ciò coinvolga nella suddetta censura l'intero istituto del patteggiamento così strutturato nel diritto vivente.

Cionondimeno, ritiene sufficiente e richiede una pronuncia della Corte sugli artt. 445 c.p.p. e 168 c.p. idonea a riportare l'istituto ad armonizzarsi con il sistema costituzionale, così come indicato nella sentenza n. 313/1990.

Non ignora questo giudice le recenti ordinanze in cui codesta ecc.ma Corte ha arrestato la propria disamina della questione sollevata ritenendo la questione irrilevante «essendo precluso al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ogni intervento additivo in materia penale che si risolva in un trattamento sfavorevole per l'imputato» (cfr. per tutte ord. n. 297/1997 sul punto qui in esame).

Si chiede, peraltro, alla Corte di voler riconsiderare tale sintetico diniego alla luce della sua stessa giurisprudenza e delle considerazioni che seguono.

A) È ben noto che la complessa vicenda in ordine all'ammissibilità del sindacato di legittimità delle norme penali di favore è stata autorevolmente affrontata con la storica sentenza n. 148/1983.

In tale pronuncia la Corte prende atto che, a voler seguire fino in fondo una rigida applicazione del criterio della rilevanza, «ne deriverebbero implicazioni assai gravi» e che «norme sicuramente applicabili nel giudizio *a quo*, rischierebbero di sfuggire ad ogni sindacato della Corte non essendo mai pregiudiziale la loro impugnazione; e la Corte stessa verrebbe in tal senso privata — quanto meno nei giudizi instaurati in via incidentale — di ogni strumento atto a garantire la preminenza della Costituzione sulla legislazione statale ordinaria».

Tre sono stati i profili di rilevanza segnalati dalla Corte in giudizi attinenti norme penali di favore:

«In primo luogo, l'eventuale accoglimento delle impugnative di norme siffatte verrebbe ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali, i quali dovrebbero imperniarsi per effetto della pronuncia emessa dalla Corte, sul primo comma dell'art. 2, c.p. (sorretto dal secondo comma dell'art. 25 Cost.) e non sulla sola disposizione annullata dalla Corte stessa»;

«In secondo luogo, le norme penali di favore fanno anch'esse parte del sistema, al pari di qualunque altra norma costitutiva dell'ordinamento ... sicchè va confermato cne si tratta di un problema inerente all'interpretazione di norme diverse da quelle annullate che i singoli giudici dovranno dunque affrontare caso per caso, nell'ambito delle rispettive competenze»;

In terzo luogo, la tesi restrittiva muoverebbe da assunti ristretti ed angusti circa il tipo di pronunce adottabili dalla Corte, la quale «non è vincolata in assoluto dalle posizioni interpretative del giudice che promuove l'incidente di costituzionalità. In altre parole, non può escludersi a priori che il giudizio della Corte su una norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata l'ordinanza di rimessione».

Per il caso in esame si fanno semplicemente proprie tali autorevoli considerazioni, atteso che il giudizio richiesto alla Corte coinvolge principi cardine dell'ordinamento e che pertanto massima deve essere la preoccupazione di non istituire «zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile».

B) A ciò si aggiunga che la stessa Corte ha già più volte dichiarato ammissibili (e a volte fondate) questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali che incidano in materia penale, laddove, a legislazione vigente, il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato.

C) In realtà, si ritiene che nel caso in esame, non si tratti di estendere la portata di una norma penale (il reato rimane del tutto inalterato), bensì di riconoscere esplicitamente, anche alla sentenza di patteggiametto il potere di dispiegare gli effetti propri della sentenza penale di condanna, cui la stessa è espressamente equiparata *ex* art. 445 c.p.p., (fatti salvi gli effetti premiali già riconosciuti *ex lege* e tassativamente elencati).

D) Ulteriore argomento che consentirebbe alla Corte di discostarsi dalla prospettazione delle sezioni unite penali mediante una pronuncia meramente interpretativa (come suggerito nella sentenza n. 148/1983 al terzo rilievo), è costituito dal fatto che sezioni semplici della Corte di cassazione civile, nell'applicare il medesimo art. 445 c.p.p., ritengono tassativo l'elenco dei benefici connessi al rito alternativo in esame e quanto al resto, lo considerano pienamente equiparabile ad una sentenza di condanna (come recita, peraltro, la stessa lettera dell'ultima parte del primo comma).

Si vedano ad esempio Cass. I 12 aprile 1996 n. 3490 e Cass. I, 18 ottobre 1994 n. 8489, ove in relazione all'ineleggibilità di chi sia stato condannato per determinati reati sancita dall'art. 15 legge 1990 n. 55 e successive modifiche, espressamente sostiene che la sentenza di patteggiamento, «ancorchè non produttiva di taluni effetti tipici della sentenza di condanna (espressamente esclusi dal comma 1, dell'art. 445 c.p.p.) è tuttavia idonea a comportare la sospensione dalla carica del consigliere comunale — a norma del citato art. 15 — quando porti applicazione di pena per uno dei reati ivi previsti, non rientrando detta sospensione nel novero delle pene accessorie».

A fronte di tale differente orientamento, un giudizio della Corte nel merito dell'intero istituto risponderebbe, pertanto, a ragioni di eguaglianza.

E) La stessa citata ordinanza della Corte n. 297/1997 indica due possibili varchi al proprio giudizio di inammissibilità.

La Corte afferma, infatti, che il proprio sindacato riemergerebbe laddove la norma sospettata di illegittimità costituzionale, sia frutto «di una scelta irrazionale e non giustificata», risulti arbitraria sia la previsione che la regolamentazione di cause di estinzione del reato in relazione al disvalore ad esso assegnato e alla condotta tenuta dal reo.

Premesso che la Corte utilizza termini quali «reo» e «disvalore» che le sezioni unite citate non ritengono neppure appartenere alla natura dell'accertamento della sentenza di patteggiamento, si segnalano i seguenti profili di irrazionalità conseguenti all'avere le ss.uu. negato a tale sentenza qualunque effetto di accertamento di responsabilità e quindi idonetà alla revoca *ex* art. 168 c.p.).

1. — È pacifico che gli effetti della sentenza di patteggiamento siano elencati espressamente dall'art. 445 c.p.p. e che, quanto al resto e salvo espresse disposizioni di legge, la sentenza sia equiparata a una pronuncia di condanna: essa genera recidiva (v. anche Relazione al progetto preliminare), abitualità e professionalità nel reato; costituisce il precedente richiamato da singole norme incriminatrici, quali ad es. l'art. 707 c.p.;

2. — Lo stesso art. 445, secondo comma, c.p.p. prevede, a contrario, che l'applicazione di una pena detentiva condizionalmente sospesa, quand'anche siano passati i cinque anni ivi previsti per l'estinzione del reato, sia ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena; sul punto le ss.uu. non convincono laddove sostengono che i presupposti per la concessione di una sospensione condizionale della pena sarebbero di natura diversa rispetto a quelli richiesti per la revoca.

Ed infatti la Suprema Corte precisa che la pena applicata all'esito del «patteggiamento» legittimamente possa essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto «applicando la pena», essa, sotto tale ed unico profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna.

A seguire l'impostazione delle ss.uu. le conseguenze sarebbero invero arbitrarie in quanto si pone quale presupposto impeditivo del beneficio il solo «avere subito l'applicazione di una pena», quando, per contro, la sospensione condizionale è volta a fini preventivi ed esprime un giudizio di prognosi sul futuro comportamento di un reo.

Nel limitare la valenza della sentenza di patteggiamento ad una fittizia ed ipotetica affermazione dell'attribuzione all'imputato del reato contestato con applicazione della pena, del tutto incongrua e incomprensibile diventa, quindi, la valutazione dei presupposti formali e sostanziali richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena: fittizia ed ipotetica sarebbe anch'essa, in quanto nessuna concreta esigenza preventiva e dissuasiva per il futuro sarebbe formulabile, coerentemente a tali presupposti, nei confronti di chi non si ritiene colpevole di avere commesso alcun reato.

3. — Lo stesso art. 445, secondo comma, c.p.p., prevede che «Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, e di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole».

Tale formulazione è in tutto analoga al meccanismo del beneficio della sospensione condizionale della pena: l'estinzione non si verifica se l'imputato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

E cosa dire nel caso in cui il soggetto richieda sempre l'applicazione della pena anche per delitti ascrittigli entro il quinquennio? L'interpretazione della Corte indirettamente coinvolge anche l'applicazione di questa norma, implicitamente limitandone l'applicazione solo ai casi in cui si possa «effettivamente» dire che ha commesso un reato, — ovvero solo quando vi sia *plena cognitio*? Del resto gli agganci letterali valorizzati dalle ss.uu. sono identici.

In tutto ciò vi è qualcosa di aberrante, atteso che quel che voleva essere solo un rito deflattivo, ben può essere strumentalmente utilizzato per lo svuotamento e l'inoperatività, ad esempio, di due norme: l'art. 445 secondo comma c.p.p. e l'art. 163 c.p.

Negare l'effetto della revoca della sospensione condizionale della pena a seguito dell'opzione di un rito alternativo, infatti, significa negare al giudice la possibilità di verificare se la prognosi espressa in sede di concessione del beneficio sia stata osservata; è inoltre svuotare di significato l'intero istituto della sospensione condizionale della pena, la quale si basa su un fine preventivo, che sarebbe del tutto vanificato *ex ante* dalla sicurezza dell'impunità per tale primo reato: patteggiando sempre, anche la commissione di un ulteriore reato non comporterebbe la revoca del beneficio.

4. — La ricostruzione dell'istituto offerta dalle ss.uu., nonostante un tentativo meramente letterale di aggirare l'ostacolo, si pone poi in aperto contrasto con i presupposti della sentenza n. 155 del 1996, così inserendo un ulteriore elemento di irrazionalità nel sistema. Nella sentenza n. 155/1996 (come del resto nelle pronunce similari), la Corte ha dichiarato che l'estensione dell'incompatibilità dei g.i.p. dev'essere pronunciata rispetto alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti «la quale integra un vero e proprio giudizio». Ciò perchè «nel procedimento previsto dagli artt. 444 s. c.p.p. il giudice, pur essendo il suo compito condizionato dall'accordo intervenuto tra imputato e p.m. e, quindi, in questo senso circoscritto e indirizzato, è chiamato infatti a svolgere valutazioni fondate direttamente sulle circostanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità, ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto, infine, la pena».

F) La Corte sempre nella citata ordinanza n. 297/1997, afferma inoltre che «la disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del "patteggiamento", ed è suscettibile di controllo giurisdizionale nel momento in cui al giudice chiamato a pronunciare sentenza *ex* art. 444 c.p.p. è imposta una valutazione della "congruità" del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato dalle "parti", e "che, in particolare, la conseguenza — prospettata dal giudice remittente — di un ricorso al patteggiamento per un numero indeterminato di volte, con la conseguenza che le pene non sarebbero mai eseguite, è priva di fondamento, in quanto, da un lato, la richiesta di applicazione della pena è condizionata in via generale al consenso del pubblico ministero, dall'altro, ove sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, se ritiene che il beneficio non possa essere concesso, rigetta la richiesta a norma dell'art. 444, terzo comma c.p.p.».

Sembra si intravveda in tale prospettazione il suggerimento della Corte al giudice di merito (vincolato quanto all'interpretazione dell'art. 168 c.p. all'orientamento delle ss.uu.) di rigettare le richieste di applicazione della pena avanzate da soggetti «non meritevoli» del regime generale degli effetti premiali connessi al patteggiamento, operando un rigetto sulla base di un giudizio di non congruità «del trattamento sanzionatorio complessivo» (l'Avvocatura dello Stato in quella sede parlava addirittura di «opportunità del beneficio»).

Non si vede peraltro, in base a quale norma sia stato riconosciuto un tale e penetrante intervento del giudice circa la scelta del rito che, in genere, spetta all'accordo delle parti. La stessa sentenza della Corte n. 313/1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, ai fini e ai limiti di cui all'art. 27 terzo comma Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.

Il sistema normativo attualmente vigente non consente al giudice di condizionare il proprio giudizio sulla meritevolezza del rito del «patteggiamento» o sulla congruità del complessivo trattamento sanzionatorio a un evento, revoca della precedente sospensione condizionale, che appare al di fuori della disponibilità delle parti e che lo stesso diritto vivente (sent. n. 1/1997 ss.uu. Corte di cassazione) ha reso impermeabile proprio rispetto a tale specifica conseguenza. Vale poi ribadire che il giudizio di congruità concesso a seguito della sentenza n. 313/1990 attiene esclusivamente alla quantificazione della singola pena da irrogare e non a tutti gli eventuali effetti penali conseguenti *ex lege*.

È pur vero che la sensibilità del giudice interpreta in modo estensivo le ipotesi di rigetto, nello spirito di evitare patteggiamenti in casi in cui un giudizio ordinario comporterebbe, probabilmente, un risultato più favorevole per l'imputato, ma non si ritiene che appartenga al sistema normativo vigente il potere del giudice di rigettare la richiesta di applicazione della pena (congrua in sè), per il solo fatto di non ritenere l'imputato meritevole dei benefici connessi al rito.

La questione non è manifestamente infondata

Negare che la sentenza di patteggiamento sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena, implica ritenere che tale sentenza non contenga un accertamento di responsabilità.

Il diritto vivente nega tale natura alla sentenza *ex* art. 444 c.p.p., o meglio, ritiene che solo a seguito di una *plena cognitio* si sia in grado di affermare con certezza una nuova responsabilità penale che, facendo venir meno la prognosi di ravvedimento in virtù della quale il beneficio era stato concesso per motivi rieducativi e di recupero sociale del condannato, produca la revoca di cui all'art. 168 comma 1, n. 1, c.p..

Pertanto si ritiene che tale ricostruzione confligga con le seguenti norme della Costituzione:

A) art. 13, primo comma, e 24, secondo comma in quanto con la sentenza *ex* art. 444 c.p.p. la pena verrebbe applicata a chi non sia stato effettivamente riconosciuto autore di un reato; di conseguenza l'irrogazione di una pena conseguirebbe alla mera richiesta delle parti e alla verifica solo astratta e ipotetica della corretta qualificazione del fatto e della sua riferibilità all'imputato richiedente, con ciò riconoscendo un diritto alla disponibilità della libertà personale e della difesa.

B) art. 25, comma 2, in quanto l'applicazione della pena conseguirebbe a una legge che sia entrata in vigore prima di un fatto che, peraltro, non si sa se sia stato effettivamente commesso da chi subisce la punizione.

C) art. 27, primo, secondo e terzo comma.

Tale articolo collega l'applicazione della pena ad un giudizio positivo di responsabilità della singola persona a causa di una sua azione od omissione. Non è prevista nel nostro ordinamento una responsabilità fittizia, presunta o virtuale: se è, deve essere reale e riferita al caso concreto e alla persona precisa, così come concreta e riferita a quella persona è la pena che viene eseguita.

La pena è effettiva e deve essere ricollegata strettamente quale conseguenza dell'accertamento della responsabilità di un reato.

Una pena non può essere applicata per il solo fatto che le parti la richiedano e che il fatto ipotizzato sia previsto dalla legge come reato.

Quanto, poi, al fine rieducativo della pena si richiamano tutte le osservazioni già citate e contenute nella sentenza della Corte n. 313/1990, sinteticamente solo richiamando che l'effetto rieducativo presuppone un soggetto colpevole.

D) art. 101 secondo comma.

L'indipendenza del giudice ivi sancita, infatti, sarebbe vulnerata dal fatto che l'emanazione della sua sentenza sarebbe vincolata all'accordo tra p.m. e imputato (eccezion fatta per l'accertamento delle sole condizioni di legittimità volute *ex lege* e della congruità — ipotetica — della pena), prescindendo del tutto dal suo libero e pieno convincimento e dà un accertamento di penale responsabilità.

E) art. 102, primo comma, laddove pare riservare l'esercizio di funzioni giurisdizionali a contenuto decisorio al solo organo giudicante, mentre nel caso in esame la decisione avrebbe mera natura ipotetica, aleatoria e affidata prevalentemente alle parti (imputato e p.m.).

F) art. 111, comma 1, Cost., sembra non essere rispettato in quanto mancherebbe una motivazione effettiva che possa dare ragione del convicimento del giudice, atteso il materiale esiguo su cui andrebbe a fondarsi, riducendola a mero riscontro formale ed apparente.

Tale violazione appare ancor più intensa allorchè si accosta al 111 primo comma, anche l'art. 13 secondo comma, norma specifica per la motivazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

G) art. 3, Cost. sotto il profilo che nei confronti di soggetti che abbiano commesso i medesimi reati e ai quali sia stata in concreto applicata la medesima pena, non sia riconosciuta la colpevolezza degli uni rispetto agli altri in dipendenza esclusiva dal rito prescelto, così che, irragionevolmente, solo a chi avesse richiesto le maggiori garanzie di *plena cognitio* e contraddittorio proprie del rito ordinario, sarebbe revocabile il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso.

Riassumendo, il dubbio di costituzionalità è rilevante e non manifestamente infondato:

quanto all'art. 445 c.p.p. nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che tra gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta vi è la non revoca della precedente sospensione condizionale della pena (ove sussistano le altre condizioni che legittimerebbero la revoca a seguito di condanna con il rito ordinario);

quanto all'art. 168, c.p., nella parte in cui prevede analogamente che la sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca della sospensione condizionale.

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art.23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 445 c.p.p. e 168 c.p.p. nel senso di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 13 primo e secondo comma, 24 secondo comma, 25 secondo comma, 27 primo, secondo e terzo comma, 101 secondo comma, 102 primo comma, 111 primo comma della Costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 3 marzo 1998

Il pretore: ZAPPASODI

98C0481

N. 308

Ordinanza emessa il 3 marzo 1998 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Boscarino Maurizio

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Effetti - Mancata previsione, secondo il diritto vivente, di revoca di diritto di precedente sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 445; C p., art. 168).

(Cost., artt. 3, 13, comma primo e secondo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, comma primo secondo e 3, 101, comma 2, 102, e 111, comma primo).

IL PRETORE

Premesso:

che il g.i.p. presso la pretura circondariale di Siracusa in data 23 marzo 1994 emetteva senza *ex* art. 444 cod. proc. pen. applicando a Boscarino Maurizio, nato a Siracusa il 16 aprile 1975 la pena di mesi quattro di reclusione e L. 80.000 di multa per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 56, 640 c.p. e che in quella sede veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;

che nei confronti di Boscarino Maurizio il pretore di Siracusa in data 16 febbraio 1996 veniva emessa altra sentenza *ex* art. 444 c.p.p. applicando la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p.;

che a seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, con istanza del 22 maggio 1997, il p.m. chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Boscarino Maurizio con la sentenza del g.i.p. presso la pretura circondariale di Siracusa del 23 marzo 1994.

Considerato:

che veniva fissata udienza camerale *ex* art. 666 e 674 c.p.p. e dopo alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti la questione veniva trattenuta in riserva all'udienza del 13 gennaio 1998;

che, pertanto, in questa sede si rende attuale il problema della concreta operatività nei confronti del Boscarino della revoca di diritto del beneficio concessogli con la citata sentenza del g.i.p. presso la pretura di Siracusa, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. a seguito dell'emissione di una sentenza di «patteggiamento» nonché della stessa natura del rito alternativo previsto *ex* art. 444 c.p.p.;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 445 c.p.p. e 168 c.p. in relazione agli artt. 3, 13 primo e secondo comma, 24 secondo comma, 25 secondo comma, 27 primo, secondo e terzo comma, 101 secondo comma, 102 primo comma, 111 primo comma della Costituzione;

Per i seguenti

MOTIVI

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 307/1998).

98C0482

N. 309

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Modica Antonio ed altri

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilità per il giudice di citare, su richiesta delle parti, l'imputato rimasto contumace delle cui dichiarazioni non sia stata disposta la lettura prima dell'entrata in vigore della novella - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione legale.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost. artt. 3 e 112).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio nel procedimento penale n. 148\1995 r.g. nei confronti di Modica Antonio, Tofani Simone, Tofani Leonardo, Catania Agatino, Giaimo Roberto, Indovino Giulio e Cottonello Arturo, difesi come in atti, imputati dei reati di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p., 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 come rispettivamente ascritti nei relativi capi di imputazione, commessi in Empoli e zone limitrofe a partire dal febbraio 1991 fino al 10 gennaio 1992;

Rilevato che il p.m., in sede di istruttoria dibattimentale, ha chiesto di citare i coimputati Modica Antonio e Tofani Leonardo *ex* art. 6 comma 5 della legge n. 267/1997, i quali sono rimasti contumaci nel corso del presente processo, e che il tribunale con propria ordinanza del 9 ottobre 1997 ha respinto tale richiesta, ritenendo non applicabile al caso di specie la disposizione transitoria invocata, in quanto la stessa ha riguardo esclusivamente all'ipotesi in cui, nel giudizio di primo grado, sia stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni già rese dagli imputati di cui è stato chiesto l'esame;

Rilevato che, nella presente istruttoria dibattimentale, tale circostanza non si è verificata, in quanto il tribunale, all'atto dell'ammissione delle prove, aveva ammesso esclusivamente, su richiesta del pubblico ministero, l'esame degli imputati che erano in quel momento contumaci (e tali sono rimasti), senza però disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni gia rese dai suddetti soggetti, lettura che comunque poteva eventualmente essere disposta, in osservanza della previgente normativa processuale, al momento dell'assunzione dello specifico mezzo di prova;

Considerato che la norma transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 267/1997, introdotta dal legislatore a modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, non disciplina l'ipotesi sopra descritta, laddove non prevede la possibilità di citare gli imputati rimasti contumaci, e delle cui dichiarazioni non è stata ancora disposta la lettura, al fine di consentire agli stessi di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere;

Considerato che, d'altra parte questo giudice del dibattimento non ha ritenuto di interpretare analogicamente la citata norma transitoria, in virtù della sua natura di provvisorietà e specificità;

Ritenuto che la mancata previsione della fattispecie sulla quale il tribunale è chiamato a decidere violi il principio della non dispersione dei mezzi di prova ed il principio costituzionalmente garantito di cui all'art. 112 della Costituzione, impedendo, di fatto, al pubblico ministero di utilizzare gli elementi già raccolti nella fase delle indagini preliminari, posto che non è neppure applicabile il disposto di cui all'art. 6 comma 1, legge n. 267/1997, che prevede che nei procedimenti in corso, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero possa fare richiesta al giudice per le indagini preliminari di incidente probatorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge perché il presente procedimento, già a quella data, era in fase di istruttoria dibattimentale;

Considerato che tale lacuna legislativa comporta altresì la violazione dell'art. 3 del dettato costituzionale, in quanto crea una disparità di trattamento tra gli imputati, a seconda della circostanza che sia stata disposta o meno la lettura dei verbali delle dichiarazioni antecedentemente rese nella fase delle indagini preliminari, giacché gli imputati rientranti nel caso di cui all'ipotesi legislativa dell'art. 6 beneficerebbero della citazione richiesta dalla norma, mentre tale facoltà è preclusa per quegli imputati rispetto ai quali non è ancora stata disposta la lettura.

Ritenuta, per i motivi sopra esposti, la questione di incostituzionalità sollevata non manifestamente infondata e, nel merito, rilevante ai fini della presente decisione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 nel giudizio indicato in epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267 con riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice del dibattimento in corso di citare, su richiesta delle parti, l'imputato rimasto contumace delle cui dichiarazioni non è stata disposta la lettura prima dell'entrata in vigore della legge n. 267/1997;

Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale, cui ordina siano immediatamente trasmessi gli atti;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 1997.

Il presidente: DONINI

Il giudice estensore: TARCHI

98C0483

N. 310

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Pisani Marco Gerardo ed altri

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul «principio di conservazione della prova».

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Norma transitoria - Lamentata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti di cui sia stato già emesso il decreto che dispone il giudizio alla data di entrata in vigore della novella - Incidenza sul «principio di conservazione della prova».

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, artt. 1 e 6).

(Cost. artt. 3, 25, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti dibattimentali finora acquisiti,

OSSERVA

Il p.m., aveva indicato nella lista *ex* art. 468 c.p.p. alcune persone da escutere ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e, citatele nel presente dibattimento, intendeva interrogarle in ordine ai fatti narrati nelle dichiarazioni da loro rese nel corso delle indagini preliminari, ritenute rilevanti in ordine alla posizione processuale degli attuali imputati.

Tali imputati di reati od in procedimeti connessi, però, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e i difensori degli imputati qui giudicati non hanno acconsentito alla lettura delle dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini preliminari.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese e poi non ripetute da D'Aquila Vittorio, Barbera Saverio, Villa Fabrizio, Rizzo Giuseppe, Chifari Maurizio, Rizzo Michele, Pirrò Domenico, Caponigro Armando, Murianni Giovanni, Marrone Gioacchino, Muller Francesco, Marano Giuseppe, Pozzobon Marcello Modesto, Armenia Antonino, Caparrotta Nicola, Cristallo Giovanni, Granito Massimo e Riccio Massimiliano.

Osserva ora il p.m. che la impossibilità di acquisire agli atti le dichiarazioni rese da costoro priva il p.m. stesso, e di conseguenza il giudice, di elementi importanti su cui fondare la decisione del processo, per le disposizioni di taluni imputati, specificamente raggiunti da accuse originariamente formulate dai collaboranti, e comunque di tutti gli accusati, giacché le ammissioni di taluni collaboranti, accusati di reati connessi a quelli *sub iudice*, dimostrerebbero la attendibilità degli altri.

Ritiene, di conseguenza, la incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 513 comma 2 c.p.p., come modificata da ultimo con l'art. 1 legge n. 267/1997, per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost.

Osserva, di contro, la difesa, che la prova deve formarsi in dibattimento, in contraddittorio fra le parti, come riconosciuto anche dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e chiede, perciò, la reiezione dell'eccezione formulata dal p.m.

Ritiene il collegio che non possa disattendersi tout court l'eccezione proposta dal p.m., che può anche integrarsi con riferimento alla parte attinente alla disciplina transitoria, non prevedendo l'art. 6 legge cit. che la vecchia disciplina continui ad aver vigore nei processi rispetto ai quali il p.m. non aveva più la possibilità di promuovere incidente probatorio.

Già diverse aa.gg. hanno ritenuto di dover investire la Corte costituzionale del problema innanzi evidenziato.

Fra gli altri, si possono citare, ad esempio, i provvedimenti del tribunale di Milano sezioni III e IV penale del 24 ottobre 1997 e di questo tribunale del 12 novembre 1997.

Nel presente processo, peraltro, va osservato che da un lato la mancata acquisizione delle dichiarazioni delle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p. fa venir meno elementi di giudizio che potrebbero permettere al collegio di farsi una idea più precisa (non importa, in questo momento, se in positivo o in negativo) circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei principali collaboranti, dall'altro, poiché la modifica legislativa è intervenuta dopo l'emissione del decreto *ex* art. 429 c.p.p., è stata sottratta al p.m. la possibilità di promuovere l'incidente probatorio e di far entrare a pieno titolo nel fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni di collaboranti e comunque di persone da sentire ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Viene, in questo modo, eluso il principio, fondamentale in qualsiasi ordinamento ed in particolare nel nostro, di conservazione delle prove, meritoriamente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255/1992 e ribadito con quelle nn. 254/1992 e 179/1994, rimettendo all'arbitrio di un qualunque soggetto a conoscenza di un certo fatto di manifestarlo e farlo, quindi, entrare nel processo, o di tacerlo e di sottrarlo alla legittima e doverosa conoscenza del giudice, incaricato di accertare la verità in quel certo processo.

Ciò con la logica conseguenza che l'arbitrio di un singolo si riverbera a vantaggio o svantaggio del cittadino sottoposto al procedimento penale.

Può, alla stregua delle suesposte considerazioni, dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come modificato con l'art. 1 legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato di reato connesso, e dell'art. 6 legge n. 267/1997, nella parte in cui non prevede che nei processi in cui sia stato già emesso il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. alla data di entrata in vigore della legge medesima continui a trovare applicazione la disciplina previgente, che prescindeva dal consenso di cui innanzi.

Ciò con riferimento a tutte le norme costituzionali indicate dal p.m.

La questione appare rilevante nel presente processo, atteso che le dichiarazioni delle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p. attengono certamente ai fatti ed alle imputazioni ascritti agli imputati qui giudicati, potendosi trarre da esse elementi utili ai fini del presente giudizio, come innanzi evidenziato.

La rimessione degli atti alla Corte costituzionale determina *ex lege* la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23, ss. legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., la questione di leggittimità costituzionale degli artt. 513 comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p., e dell'art. 6 legge n. 267/1997, nella parte in cui non continui a prescindere dall'accordo delle parti circa la lettura delle suddette dichiarazioni nei processi nei quali il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. sia stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente processo siano trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione come sopra sollevata;

Che, cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai sigg. Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il presente processo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito.

Monza, addì 19 dicembre 1997

Il presidente: DE LILLO

I giudici: VECCHIONE - LOJACONO

98C0484

N. 311

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1997 dal tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Spedaliere Ciro ed altri

Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice previgente - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiesta di estensione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/1992.

(C.P.P., art. 61; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., artt. 3 e 24, comma secondo).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato la seguente ordinanza letti gli atti del procedimento n. 169/95 contro Spedaliere Ciro ed altri;

Premesso che, con ordinanza emessa in data 27 gennaio 1997, questo collegio ha rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata dal p.m. e dagli imputati Bassi Cristina, Spedaliere Ciro e Palamara Federico, non ritenendo la pena congrua, e ha disposto procedersi oltre;

Rilevato che in data odierna la difesa degli imputati ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 c.p.p. previdente e art. 248 d.t. c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia, evidenziando che il collegio, con il rigetto delle richieste avanzate dagli imputati, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha già valutato la posizione dei propri assistiti e che la conoscenza *ab initio* degli atti processuali non equivale alla valutazione degli atti stessi, formulando, in subordine, istanza di ricusazione del collegio giudicante;

Rilevato, altresì, che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art. 34 c.p.p. tra le norme del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto l'imperio del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1399, per cui la suddetta dichiarazione di illegittimità di detta norma, in *parte qua*, non può ritenersi estesa immediatamente anche a tali procedimenti, relativamente ai quali l'incompatibilità del giudice è disciplinata tuttora dall'art. 61 c.p.p. prev., che non prevede, tra le ipotesi di incompatibilità, quella prospettata in questa sede, dalla difesa degli imputati;

Ritenuto che, a fronte di tale sistema normativo, si profila sicuramente, un dubbio di legittimità costituzionale del predetto art. 61 c.p.p. prev., tuttora in vigore, limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 241 d.t.c.p.p. (1988), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 c.p.p. a partecipare al giudizio. In proposito si osserva che, se è vero che, nel rito del 1930, il giudice del dibattimento conosce *ab initio* tutti gli atti del procedimento, è pur vero che non è tale conoscenza a determinarne l'incompatibilità; la suddetta incompatibilità è, nel caso di specie, determinata dalla valutazione degli atti, preliminarmente volta ad escludere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 152 c.p.p. prev. e, successivamente, manifestatasi nella pronuncia di non congruità della pena, espressa con l'ordinanza di rigetto;

Ritenuto che tale illegittimità costituzionale si manifesta rispetto:

A) all'art. 3 della Costituzione, poiché, in assenza della previsione in questione, si determina una disparità di trattamento fra gli imputati di un processo disciplinato dal c.p.p. in vigore e quelli di un processo disciplinato dal c.p.p. prev., dal momento che soltanto rispetto ai primi, e in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale del 22 aprile 1992, n. 186, Ferri, come corretta con ord. Corte costituzionale n. 313/1992, è stata introdotta la menzionata ipotesi di incompatibilità del giudice;

B) all'art. 27, comma secondo della Costituzione, poiché la valutazione delle posizioni dei predetti imputati si risolve in una indiretta anticipazione di giudizio;

Ritenuta rilevante l'anzidetta questione, essendo attualmente investito questo collegio della cognizione del procedimento in oggetto, dopo la pronuncia di ordinanza di rigetto di definizione *ex* artt. 248 d.t.c.p.p. e 444 c.p.p. nei confronti di alcuni imputati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 c.p.p. prev. e 248 d.t.c.p.p. rispetto agli artt. 3, 24 comma secondo della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattamento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 c.p.p. a partecipare al giudizio;

Dispone sospendersi il giudizio in corso sino alla pronuncia su detta questione da parte della Corte costituzionale ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Nola, addì 10 dicembre 1997

Il presidente: PICARDI

I giudici: NAPPO - DE ROSA

98C0485

N. 312

Ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Legambiente - Comitato regionale siciliano ed altra conto l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana.

Caccia - Regione siciliana - Previsione, nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, della facoltà dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di applicazione, per la stagione venatoria 1997-1998, del calendario e delle modalità venatorie previste per l'anno precedente - Violazione dell'obbligo, stabilito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attuazione di norme comunitarie di adozione di una piano territoriale faunistico venatorio a protezione della fauna selvatica, nel termine di un anno, più volte prorogato, e scaduto definitivamente il 31 luglio 1997 - Violazione di obbligo internazionale derivante da norme comunitarie e di norma di riforma economico sociale dello Stato italiano di attuazione della normativa comunitaria.

(Legge regione Sicilia 1° settembre 1997, n. 33, art. 50. comma 4).

(Cost., art. 10; statuto regione Sicilia, art. 14).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5292/1997, proposto dalla Legambiente - Comitato regionale siciliano e dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found, delegazione Sicilia (W.W.F.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Bonanno, Lidia La Rocca e Pierfrancesco La Spina, elettivamente domiciliati in Catania, via V. Giuffrida n. 37, presso lo studio dell'avv. Edoardo Nigra; contro l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, in persona dell'assessore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege;* per l'annullamento:

1) del d.a. 2 settembre 1997 dell'Assessore regionale agricoltura e foreste, nonché dell'allegato facente parte integrante del decreto medesimo, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 3 settembre 1997, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana per la stagione 1997-1998;

2) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale con il provvedimento suindicato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la camera di consiglio del 27 novembre 1997, il consigliere Biagio Campanella; uditi altresì, gli avv.ti A. Bonanno, L. La Rocca e P. La Spina per le parti ricorrenti; l'avv.to dello Stato M.V. Lumetti per la Regione intimata;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato l'8 novembre 1997 e depositato il 14 novembre successivo, la Lega ambiente e l'Associazione italiana per il World Wildlife Found (individuate come associazioni di protezione ambientale con decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, come previsto dall'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5 della stessa legge) impugnano il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 2 settembre 1997, anch'esso indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana, per la stagione 1997-1998.

Il gravame si fonda unicamente sull'asserita incostituzionalità dell'art. 50, comma 4, della legge regionale siciliana n. 33 del 1° settembre 1997, di cui l'impugnato decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione.

Si sottolinea, al riguardo, che non soltanto è stato illegittimamente ampliato l'arco temporale della stagione faunistica nel territorio siciliano, con conseguente massiccia estensione ed intensificazione dell'attività venatoria medesima, ma, soprattutto, che non sono stati adottati in Sicilia i piani faunistico-venatori provinciali e regionale previsti dall'art. 10 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (e da realizzare «mediante la destinazione differenziata del territorio»: comma 2 del predetto art. 10) e che non è stata neppure effettuata la determinazione del territorio — anch'essa a livello regionale e provinciale — in ambiti territoriali di caccia di dimensioni subprovinciali, così come prescritto dal successivo art. 14, comma 1.

La menzionata legislazione di riferimento violerebbe, pertanto, l'art. 14 dello statuto della Regione siciliana (approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e l'art. 10 della Costituzione, sia pure in via indiretta e mediata, a seguito della violazione della legge-quadro n. 157/1992, direttamente disciplinatrice della materia in questione.

L'Assessorato regionale intimato si è costituita in giudizio, con memoria di pura forma, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 3121 del 27 novembre 1997, depositata il 5 dicembre successivo, è stata accolta provvisoriamente e temporaneamente la domanda di sospensione, in tutto il territorio della Regione siciliana, dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe ed è stata rinviata l'ulteriore e definitiva trattazione della questione cautelare alla prima camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione della questione di costituzionalità sollevata.

DIRITTO

1. — Come già esposto nelle premesse di fatto, con il ricorso indicato in epigrafe, notificato l'8 novembre 1997 e depositato il 14 novembre successivo, la Lega ambiente e l'Associazione italiana per il Wold Wildlife Found (individuate come associazioni di protezione ambientale con decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, come previsto dall'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5 della stessa legge) impugnano il decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 2 settembre 1997, anch'esso indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana, per la stagione 1997-1998.

Il gravame si fonda unicamente sull'asserita incostituzionalità dell'art. 50, comma 4, della legge regionale siciliana n. 33 del 1° settembre 1997, di cui l'impugnato decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione.

2. — La legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dopo aver affermato, all'art. 1, comma 1, che «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale», nel comma successivo recita nel senso che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

Il terzo comma dello stesso art. 1 stabilisce, fra l'altro, che «le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti».

Il successivo comma 4 prescrive, poi, che «le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503».

L'art. 10 della medesima legge n. 157/1992 («piani faunistico-venatori») così recita, fra l'altro:

1) tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria;

2) le regioni e le province realizzano la pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio;

3) il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20 al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica.

L'art. 36 della legge, infine, ai commi 6 e 7, ha fissato in un anno, dalla data d'entrata in vigore della legge medesima, il termine entro cui le regioni dovranno adeguarsi ai principi e alle norme da essa stabiliti; per quanto concerne le regioni a statuto speciale, viene evidenziato che tale adeguamento deve avvenire «nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti».

Va subito sottolineato che tale termine, dopo essere stato più volte prorogato, è definitivamente scaduto alla data del 31 luglio 1997 per effetto dell'art. 11-*bis* della legge n. 649/1996.

Talché la regione Sicilia, con la legge 1° settembre 1997, n. 33 («Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale»), pubblicata sulla G.U.R.S. del 2 settembre 1997, si è intesa conformare ai principi ed alle norme della menzionata legge-quadro in materia di caccia.

L'art. 50 («disposizioni transitorie») della legge regionale medesima, tuttavia, così recita al comma 4:

«In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico-venatorio ...».

Secondo tale disposizione transitoria, pertanto, l'assessore regionale per l'agricoltura e foreste viene «autorizzato» ad applicare il calendario e le modalità venatorie stabilite per l'anno 1996-1997, a suo tempo adottati in base all'ormai abrogata normativa contenuta nella legge regionale siciliana n. 37/1981.

Il d.a. del 2 settembre 1997 ha regolamentato il prelievo venatorio per il 1997-1998 e fissato il relativo calendario nell'allegato «*A*», con espresso riferimento al surriportato comma 4 dell'art. 50 della legge regionale n. 33/1997

Tale decreto, che costituisce l'oggetto immediato dell'impugnativa in oggetto, sarebbe, secondo le associazioni ambientalistiche ricorrenti, illegittimo, a causa dell'illegittimità costituzionale della norma «transitoria» che, con esso, si è intesa applicare.

Rilevano le predette associazioni che, con l'impugnato decreto assessoriale, l'amministrazione regionale non ha inteso dare giusta attuazione alla recente normativa di settore (le cui disposizioni più rilevanti in materia di periodi di attività venatoria, di specie cacciabili, sono state impugnate, dinanzi alla Corte costituzionale, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana), con ricorso del 22 agosto 1997, pubblicato sulla G.U.R.S., parte 1ª, n. 53 del 27 settembre 1997), bensì sostanzialmente ad una sola disposizione, per di più a carattere transitorio, secondo la quale, per la stagione venatoria 1997-1998, l'assessore regionale agricoltura e foreste sarebbe «autorizzato» ad applicare il calendario e le modalità venatorie stabilite per l'anno 1996-1997.

Affermano ancora le ricorrenti che da tale premessa di base testualmente contenuta, come già evidenziato, nel preambolo del d.a 2 settembre 1997, è scaturita una regolamentazione dell'attività venatoria che, per alcuni specifici punti si appalesa in netto contrasto non solo con i principi generali sanciti dalla legge n. 157/1992, ma anche con le direttive comunitarie che quest'ultima ha integralmente recepito.

Si deduce, conseguentemente, l'illegittimità del decreto assessoriale per incostituzionalità dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 33/1997, in riferimento tanto all'art. 14 dello statuto della regione Sicilia (sotto il profilo dell'inosservanza di norme fondamentali di riforma economico-sociale; artt. 10 e segg. della legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157) quanto all'art. 10 della Costituzione (sotto il profilo dell'inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalle direttive comunitarie, specificamente indicate all'art. 1, della predetta legge n. 157/1992, in materia di tutela della fauna selvatica).

3. — Così riassunte le doglianze poste a fondamento del gravame, il Collegio ritiene che la predetta questione di costituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ciò per le considerazioni che seguono.

4. — Quanto alla rilevanza di tale questione, occorre osservare che il ricorso in oggetto è esclusivamente affidato alla dedotta incostituzionalità di una norma: l'art. 50, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33.

Orbene, non appare superfluo sottolineare che, per costante giurisprudenza, la dedotta incostituzionalità di una norma può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi l'impugnazione di un atto amministra-

tivo e la richiesta di un'eventuale pronuncia cautelare (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990, e n. 367 dell'11-23 luglio 1991). In particolare, con la predetta sentenza n. 367/1991 la Corte costituzionale ha esaminato il caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, aveva disposto con separato provvedimento la sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità. La Corte ha nell'occasione affermato che permaneva il requisito della rilevanza, poiché la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non aveva determinato l'esaurimento del potere cautelare del giudice *a quo*. Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte medesima ha affermato che la sussistenza del requisito della relevanza va valutata allo stato degli atti al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, restanto quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente.

Nel caso di specie, in verità, la violazione non concerne in via diretta le disposizioni costituzionali, bensì le norme di legge ordinaria statale al cui contenuto la regione siciliana avrebbe dovuto uniformarsi a mente della stessa Costituzione. Tuttavia, anche in questo caso l'eccezione di costituzionalità può validamente porsi, versandosi nella tipica fattispecie di «violazione di norma interposta».

Ed invero, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il contrasto di una legge regionale con una norma dello statuto della regione stessa si risolve in una violazione «indiretta» della Costituzione (cfr., la sentenza n. 993 del 12-27 ottobre 1988, con la quale è stata riconosciuta la denunciata violazione dell'art. 123 della Costituzione attraverso la norma interposta dell'art. 55 dello statuto regionale del Veneto).

La risoluzione della questione in esame, quindi, si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale necessaria pregiudiziale per la definizione della controversia portata alla cognizione del collegio, dato che, come si è detto, soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge denunciata consentirà al collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sulla predetta domanda cautelare (temporaneamente accolta, come si è già precedentemente accennato, sino alla prima Camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale a seguito della decisione in ordine alla sollevata questione di costituzionalità) e sul merito del ricorso.

5. — Il collegio deve, pertanto, farsi carico di esaminare se la questione medesima sia o meno «non manifestamente infondata».

5.1. — L'art. 10 della legge n. 157/1992 (la «norma interposta» del caso di specie), dopo aver stabilito, al comma 1, che «tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria», impone alle regioni, al comma 2, l'obbligo di realizzare la suddetta pianificazione «mediante la destinazione differenziata del territorio».

Il comma 3 della stessa disposizione normativa, più in particolare, impone la delimitazione, nell'ambito del territorio di ciascuna regione, delle zone da destinarsi alla protezione della fauna selvatica (nella misura dal 20% al 30%), nelle quali è assolutamente vietata ogni forma di attività venatoria, mentre il successivo comma 5 consente la delimitazione delle zone in cui è possibile la gestione privata della caccia (nella misura massima del 15% del territorio).

Soltanto in seguito a tale individuazione, operata attraverso apposito strumento pianificatorio (il piano faunistico-venatorio, appunto), è quindi possibile delimitare le aree in cui le regioni potranno promuovere «forme di gestione programmata della caccia».

Spetta dunque alle regioni, in forza dell'art. 14, comma 7, della legge-quadro n. 157/1992, approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo regolamento d'attuazione, ripartendo il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata, in ambiti territoriali di caccia «di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali» (comma 1 dello stesso art. 14).

Ed il comma 16 dello stesso art. 14 stabilisce inequivocabilmente che «a partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito».

Il menzionato termine, che non può non essere ritenuto perentorio, non è stato mai prorogato, come sottolineano le stesse parti ricorrenti.

La preventiva predisposizione di tali piani appare, altresì, necessaria laddove, come d'altra parte concretamente avvenuto in Sicilia, la Regione intenda ampliare l'ambito temporale in cui la caccia è permessa (art. 18, comma 2, della legge, in relazione al comma 1 dello stesso articolo, che fissa alla terza domenica di settembre il normale termine iniziale della stagione venatoria).

Appare evidente che non solo tale pianificazione non è avvenuta, ma che non sono stati neppure istituiti quegli organismi, previsti dalla predetta normativa e dotati delle necessarie competenze tecniche, il cui apporto è necessario per l'attuazione di tali piani.

La legge regionale n. 33/1997, pertanto, non ha sostanzialmente recepito alcuna prescrizione del legislatore statale, e, con l'art. 50, comma 4, ha utilizzato il precedente calendario venatorio, con relativa anticipazione dei termini di apertura della caccia, «nelle more dell'adozione del piano faunistico-venatorio» e «prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico-venatorio».

5.2. — Il primo aspetto della dedotta incostituzionalità si identifica, secondo le parti ricorrenti, nella violazione dell'art. 14 dello statuto regionale siciliano (approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), sotto il profilo dell'inosservanza di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Tale tesi va condivisa.

La legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, ha posto «principi generali» suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle regioni ordinarie.

La legge nazionale, peraltro — in relazione agli aspetti innovativi dei suoi contenuti, nonché ai suoi scopi e alle sue motivazioni politico-sociali, riferite ad un settore che ha assunto nel corso del tempo sempre maggiori implicazioni di ordine economico e sociale, quale quello relativo alla protezione della fauna selvatica ed all'esercizio della caccia — viene anche a caratterizzarsi, secondo gli orientamenti ripetutamente espressi dalla Corte costituzionale (cfr., sentenza n. 1002 del 12-27 ottobre 1988, emessa in relazione alla precedente legge-quadro n. 968 del 27 dicembre 1977), come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è data identificare, la legislazione esclusiva delle regioni e delle province a speciale autonomia.

Rilevano, a tal fine, in particolare: l'esplicita affermazione dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1); l'affievolimento del tradizionale «diritto di caccia», subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, e, conseguentemente, sottoposto a regime concessorio (art. 12); l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale.

Tali norme — per la loro natura e rilevanza nonché per il carattere unitario degli interessi alle stesse sottesi — si presentano tali da vincolare non solo la legislazione concorrente delle regioni ordinarie, ma anche la legislazione esclusiva delle regioni e delle province a speciale autonomia.

E con sentenza n. 153 dell'8 maggio 1995, la Corte costituzionale, di fronte ad un diretto contrasto tra alcune disposizioni di leggi regionali siciliane impugnate ed i principi di riforma economico-sociale, ha proceduto a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tali norme sottoposte al proprio giudizio.

Giustamente sostengono le parti ricorrenti che la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge n. 157/1992 determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 33/1997.

Né potrebbe giungersi a diversa conclusione in considerazione dell'asserita natura «transitoria» della norma regionale in questione. Ed invero, il legislatore regionale ha, nella fattispecie, proceduto ad una deroga inammissibile, non potendo revocarsi in dubbio che il legislatore medesimo non abbia alcun potere di ritardare l'attuazione delle norme fondamentali poste dal legislatore statale.

5.3. — Anche le considerazioni con cui viene dedotta la violazione dell'art. 10 della Costituzione, sotto il profilo dell'inosservanza degli obblighi internazionali, vanno condivise.

Costituiscono ormai *jus receptum* i principi secondo cui: *a)* nel contrasto tra diritto interno e comunitario, la prevalenza spetta a quest'ultimo, anche se la norma interna confliggente venga emanata in epoca successiva (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 1984); *b)* l'applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo di quello interno da disapplicare, e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, e ciò anche d'ufficio, indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte (Consiglio di Stato - sez. IV, n. 54 del 18 gennaio 1996).

Né potrebbe validamente affermarsi un'ipotetica «autonomia» delle regioni a statuto speciale rispetto al diritto comunitario.

Anche questa questione è stata da tempo affrontata e risolta dalla Corte costituzionale la quale, chiamata ad esprimersi circa l'obbligatorietà della legge 8 agosto 1977, n. 584, ha affermato che le disposizioni fondamentali ivi contenute sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale per la decisiva considerazione che la legge

stessa costituisce un puntuale adempimento dello Stato agli obblighi internazionali, alla cui osservanza sono tenute anche le regioni a statuto speciale, e ciò indipendentemente dal fatto che tale normativa possa costituire per esse una legge-quadro oppure no (Corte costituzionale, n. 86 del 12-26 luglio 1979).

Il t.a.r. per la Sardegna, poi, con sentenza n. 1991 del 20 dicembre 1995, ha affermato che è immediatamente applicabile, all'interno dell'ordinamento giuridico della regione Sardegna, il disposto normativo di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, quale specifica e puntuale previsione normativa adottata dal legislatore nazionale in esecuzione ed attuazione di direttive della C.E.E. (quale la direttiva 2 aprile 1979, n. 409), con conseguente immediata disapplicazione della previgente normativa regionale con essa confliggente (nella fattispecie, è stato, pertanto, dichiarato illegittimo il calendario regionale-venatorio 1995-1996, nella parte in cui consentiva la durata del periodo di esercizio della caccia, per le specie di cui allo stesso art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, oltre il termine del 31 gennaio 1996).

Appare, quindi, incontestabile l'inesistenza di una qualsiasi forma di autonomia delle regioni a statuto speciale nei confronti dell'ordinamento comunitario; e ciò non è sfuggito neppure al legislatore nazionale, in sede di adozione della disciplina generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione dei relativi obblighi (legge 9 marzo 1989, n. 86).

L'art. 9 di tale legge, infatti, sancisce in pratica il principio secondo il quale tutte le regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, risultano egualmente vincolate ai principi espresi dall'ordinamento comunitario, nonché alla legge statale che di essi costituisce attuazione.

Può a ragione affermarsi, quindi, che il disegno costituzionale relativo alle competenze delle regioni debba ritenersi, nella materia in questione, del tutto superato, e che il rispetto degli obblighi internazionali è assolutamente necessario ed imprescindibile, pur in difetto di espressa e specifica disposizione statutaria (in questi termini si è espressa autorevole dottrina).

D'altra parte, come già rilevato al precedente punto 1, la legge n. 157/1992, al comma 4 dell'art. 1, recepisce integralmente le direttive C.E.E. concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, e costituisce attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, nonché della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. — Conclusivamente, atteso che la dedotta questione di costituzionalità appare rilevante per la decisione del ricorso, e non manifestamente infondata, si rende necessario sospendere il presente giudizio (sia nella fase cautelare che in quella di merito) in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 14 dello statuto regionale siciliano (approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e dell'art. 10 della Costituzione, dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 33 del 1° settembre 1997 (pubblicata sulla G.U.R.S. del 2 settembre successivo).

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. 3ª, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della l.r. 10 settembre 1997, n. 33, per violazione dell'art. 14 dello statuto regionale siciliano (approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e dell'art. 10 della Costituzione italiana, dispone, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il presente giudizio (sia nella fase cautelare che in quella di merito).

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al presidente dell'assemblea regionale siciliana ed al presidente della regione Sicilia.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 novembre 1997.

Il presidente: ZINGALES

I giudici: CAMPANELLA - SCHILLACI

98C0486

N. 313

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sezione staccata di Parma sul ricorso proposto da Galdiero Caterina ed altri contro il Ministero delle finanze ed altra

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante originariamente ai magistrati e successivamente estesa al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e ai coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti giudiziari - Rivalutazione periodica - Esclusione per gli ufficiali giudiziari e loro aiutanti - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1, comma 1).

(Cost. artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Galdiero Caterina, Afragola Rosa, Belletti Giorgio, Brandolini Maria Graziella, Breschini Graziella, Caforio Felice, Capuano Concetta, Caselli Claudia, Civico Sergio, D'Amico Umberto, Di Salvo Claudio, Fabrizi Silvana, Gagliarducci Marusca, Gallo Antonella, Gatti Gianfranco, Giancristofaro Camillo, Gravante Maria Luisa, Laurizi Gianpaolo, Liquori Silvana, Luisi Livia, Lupi Sonia, Marotta Benedetto, Morales Adriano, Murzi Annamaria, Panarella Roberta, Pasquarelli Sergio, Rolleri Armando, Romano Serafino, Rosiello Laura, Russo Antonio, Scalise Giuseppina, Silipo Giuseppe Antonio, Silvagni Alessandro, Simeone Gianfranco, Solimeo Roberto, Spallanzani Graziella, Speltini Rosalia, Stefanelli Giovanni, Tagliavini Luciano, Totino Armando, Tranquilli Sergio, Truppi Domenico, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Saporito e domiciliati nello studio dell'avv. Marcello Ziveri, in Parma, via Tommasini, 18; contro il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliati nella Segreteria della stessa Avvocatura in Bologna, via Guido Reni, 4; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di usufruire (e per la conseguente declalatoria di riconoscere in loro favore), degli importi corrispondenti all'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico dalla legge n. 525 del 10 ottobre 1996, nonché per la condanna al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione e per l'annullamento degli atti che, direttamente o meno, incidano al predetto adeuguamento periodico, ivi compresi, se interpretati in tal senso, l'art. 33 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L., Ministeri) e l'all. *B*, Tab. I, Pg *G.U.* 30 maggio 1995, n. 124;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 1998, l'avv. Saporito per i ricorrenti e l'avv. Zito per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'epigrafato ricorso Caterina Galdiero e gli altri ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto di usufruire (e la conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di riconoscere in loro favore) degli importi corrispondenti all'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico previsto dalla legge n. 525 del 10 ottobre 1996, nonché la condanna al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione, e l'annullamento degli atti che, direttamente o meno, incidano sul diritto al predetto adeguamento periodico, ivi compresi, se interpretati in tal senso, l'art. 33 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri) e l'all. *B*, tab. I, pg. 65 *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995 n. 124.

I ricorrenti rappresentavano in fatto quanto segue.

I ricorrenti sono ufficiali giudiziari e/o assistenti degli uffici unici notifiche del Distretto della Corte di Appello di Bologna. Essi chiedono al t.a.r. importi economici che derivano dall'applicazione delle norme di seguito specificate.

1. — Con legge 22 giugno 1988 n. 221, recante «provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie», il legislatote ha esteso in favore del personale non togato del Ministero di grazia e giustizia, l'indennità giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27.

Le ragioni di tale estensione, esplicitate nella stessa relazione illustrativa del d.-l. n. 1047 (poi divenuto legge n. 221/1988), sono ravvisate nella «stretta connessione tra attività del magistrato ed attività del personale di cancelleria», nel «comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio-giustizia», nella «necessità di un medesimo impegno», da parte dei soggetti togati e non.

Secondo il legislatore dunque tali analogie ed interdipendenze esigevano meccanismi retributivi fondati su criteri simili, nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione.

2. — Con la legge 15 gennaio 1991 n. 14, intitolata «Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile», il legislatore ha attribuito al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti «a decorrere dal 1° gennaio 1990 di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore» (art. 1, comma 1).

Tale compenso, da corrispondersi in rate mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa, è stato previsto, come si è detto, per tutto il personale degli Uffici Unici Notificazioni (senza distinzione alcuna fra le varie qualifiche) assumendo di fatto il medesimo significato della indennità giudiziaria di cui alla legge 19 febbraio 1981 n. 27.

3. — Allo stato attuale, all'interno del personale degli Uffici Unici Notificazioni si sono generate disparità di trattamento economico percepibili in riferimento alla suddetta indennità.

Ed infatti, mentre i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, riconosciuti impiegati civili dello Stato dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321, hanno beneficiato appieno di quanto previsto dal legislatore in favore di quel «personale addetto alle cancellerie e cancellerie di cui alla legge 22 giugno 1988
n. 221», lo stesso non può dirsi per ufficiali giudiziari.

Solo in favore dei primi (coadiutori) si applica infatti il disposto di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525.

Tale legge, recante il titolo «Nome in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle Magistrature speciali», prevede (art. 1) che:

a) alle indennità previste dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;

b) l'adeguamento periodico ai sensi del comma 1, decorre dal 1° gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennità di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite «indennità di amministrazione» rimane affidata alla contrattazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico;

c) le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999.

Le disposizioni di tale articolo sono state immediatamente applicate solo al personale dei coadiutori addetti agli uffici unici notificazioni, a causa — si dice — della mancanza, nell'art. 1, comma 1, legge 10 ottobre 1996, di un espresso rinvio all'art. 1, legge 15 gennaio 1991 n. 14.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano i seguenti motivi.

1. — Violazione degli artt. 1, legge 15 gennaio 1991 n. 14, in relazione agli artt. 1, legge 22 giugno 1988 n. 221 ed 1, legge 15 febbraio 1989 n. 51; violazione dell'art. 1, legge 10 ottobre 1996, n. 525; violazione art. 34, comma 2 ed all. *B*, tab. 1, pg. 65 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri). Eccesso di potere per errore nei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia, manifesta, illogicità.

L'estensione dell'indennità giudiziaria trova la sua ragione giustificatrice nell'identità delle funzioni svolte e nella stretta collaborazione esistente fra il personale non togato e la magistratura. Tale identità di funzioni e di compiti è ravvisabile anche nei riguardi dell'opera svolta dagli ufficiali giudiziari, sicché anche gli ufficiali giudiziari debbono poter usufruire dei meccanismi di adeguamento di cui alla legge n. 525/1996. L'indennità predetta spetta infatti ai dipendenti che concorrono a determinare la produttività dell'amministrazione della giustizia; per giurisprudenza costante, l'attribuzione di detta indennità e dei meccanismi di adeguamento prescinde completamente dall'inquadramento organico del personale amministrativo nei ruoli dell'amministrazione della giustizia, essendo collegata non già ad uno *status*, bensì alla prestazione effettiva del servizio presso l'amministrazione giudiziaria (Cons. Stato, sez. IV, dec. n. 774 del 21 settembre 1992).

L'adeguamento, dunque, spetta di diritto anche agli ufficiali giudiziari, i quali rientrano nel c.d. «personale giudiziario» di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1998 n. 221, e soprattutto non possono subire un trattamento diverso rispetto ai coadiutori, stante l'omogeneità di disciplina che li riguarda.

In virtù del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, integrato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dalla legge 29 novembre 1971 n. 1048, gli ufficiali giudiziari sono pubblici impiegati e quindi, sotto il profilo dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, hanno posizione analoga, se non identica, a quella degli impiegati civili dello Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 141 del 4 marzo 1980, Ministero di grazia e giustizia e Menghini).

L'omogeneità di disciplina, esistente fra le norme relative agli ufficiali giudiziari e quelle relative ai coadiutori addetti agli uffici Notificazioni esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, è sancita espressamente dall'art. 61, legge 12 luglio 1975, n. 322. Questa norma, aggiungendo l'art. 176 all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229), ha esteso ai coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari.

Di qui deriva l'obbligo di riconoscere agli ufficiali giudiziari l'adeguamento economico già riconosciuto ai coadiutori.

Gli ufficiali, inoltre, proprio come gli stessi coadiutori addetti all'ufficio notificazioni, sono dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

Quanto al diritto all'adeguamento periodico della suddetta indennità, va preso atto che i dibattiti giurisprudenziali, accesisi intorno alla possibilità o meno di una sua indicizzazione ai sensi ed in conformità dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (su cui da ultimo cfr. Corte costituzionale 19 gennaio 1995 n. 15, Foro it., 1995, 1419), sono stati risolti e superati dalla legge n. 525 del 10 ottobre 1996. Di tale norma i ricorrenti chiedono l'applicazione, con riconoscimento del diritto a beneficiare dei meccanismi di adeguamento ivi previsti. In particolare, si chiede l'applicabilità dell'indennità di amministrazione giudiziaria prevista all'all. *B*, tab. 1 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri), in *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995 n. 124, pg. 63, sulla base del principio dell'assoluta omogeneità di posizioni di partenza (convergenti nella partecipazione alla pruduttività dell'amministrazione giudiziaria), anteriori alla legge 10 ottobre 1996 n. 525. Da ultimo, si sottolinea che la tesi dei ricorrenti è fatta propria dalla nota n. 2023 in data 7 giugno 1995 dell'Aran, lì dove si sottolinea che l'indennità di amministrazione (art. 34/*B*, tabella Grazia e Giustizia - giudiziaria del C.C.N.L.) spetta anche gli uffici unici notificazioni e protesti.

Questo alla natura giuridica delle richieste avanzate dai ricorrenti, trattandosi di pretese patrimoniali alla corresponsione di un corrispettivo relativo ad un adeguamento previsto dalla legge, si verte in materia di azione di accetamento nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego.

La pretesa dei ricorrenti è quindi svincolata dalla necessità di impugnazione di un formale provvedimento dell'amministrazione nei termini di decadenza di cui all'art. 21 della legge n. 1034/1971 (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 1992, n. 891).

In via assolutamente gradata, qualora le censure innanzi esposte non trovassero sufficiente sostegno nelle dedotte illegittimtà, si prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 1, legge 10 gennaio 1996 n. 525, nella parte in cui non consentirebbe agli uffici notificazioni e protesti l'indennità giudiziaria, per violazione degli artt. 3 (eguaglianza), 36 (entità della retribuzione) e 97 (buon andamento) della Costituzione.

Motivi della decisione

I ricorrenti, ufficiali giudiziari ed assistenti, ritengono essere a loro applicabile il disposto dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525, che prevede un meccanismo di adeguamento periodico dell'indennità spettante al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in base all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

Sostengono infatti i ricorrenti che, anche se l'art. 1 della legge n. 525/1996 non richiama esplicitamente l'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, la quale attribuisce la medesima indennità agli ufficiali giudiziari, ai loro aiutanti ed ai coadiutori giudiziari, il concreto trattamento di un identico istituto retributivo non potrebbe riguardare soltanto alcune categorie di destinatari e non altri, in costanza della *eadem ratio.*

Con la citata legge 22 giugno 1988, n. 221, recante «Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie», il legislatore estese al personale non togato del Ministero di grazia e giustizia l'indennità giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in considerazione della stretta connessione tra l'attività dei magistrati e quella del personale di cancelleria, e del comune contributo alla realizzazione del servizio giudiziario.

La legge 15 gennaio 1991, n. 14, attribuiva poi al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti un compenso, nella misura fissata d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore (art. 1, comma 1).

Soltanto la prima delle due norme (art. 2, comma 1, legge n. 221/1988) definisce espressamente il previsto compenso quale «indennità stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27» (vedasi l'art. 1, comma 1, richiamato dall'art. 2, comma 1, con l'espressione «il beneficio di cui all'art. 1»).

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991 n. 14 si riferisce invece più genericamente ad «un compenso nelle misure fissate d'intesa» con le organizzazioni sindacali.

Tuttavia, diverse considerazioni evidenziano la finalità perequativa tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e quello degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Entrambe le previsioni sono cioè ispirate alla identica *ratio*, di estendere al personale non togato, che collabora con i magistrati, l'indennità, *ex* legge n. 27/1981; e, in particolare, la legge n. 14/1991 estende lo stesso beneficio agli ufficiali giudiziari e loro aiutanti, non considerati dalla legge n. 221/1981.

Anzitutto, sono previste le stesse modalità di attribuzione, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia concertato con quelli del Tesoro e per la Funzione pubblica, e di determinazione del *quantum*, d'intesa con le organizzazioni sindacali (art. 2, comma 1, legge n. 221/1988 e art. 1, comma 1, legge n. 14/1991).

Identica è la periodicità (ratei mensili), ed il parametro cui si commisura il compenso, cioè le prestazioni di servizio effettivamente rese, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa di assenza obbligatoria o facoltativa *ex* artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione per qualsiasi causa (art. 2, comma 1, legge n. 221/1988 e art. 1, comma 1, legge n. 14/1991).

La mancanza di un esplicito riferimento, nell'art. 1 della legge n. 14/1991, alla indennità giudiziaria *ex lege* n. 27/1981, è supplita in via interpretativa dalla lettura della relazione al disegno di legge e degli atti parlamentari (Senato della Repubblica, 88° resoconto stenografico del 10 luglio 1990), che mostrano, in modo chiaro e unico, la finalità del compenso previsto dall'art. 1 della legge n. 14/1991, e cioè il riconoscimento dell'equiparazione degli ufficiali giudiziari alle altre categorie degli ausiliari della giustizia, che hanno ricevuto analogo compenso con legge n. 221/1988, recante l'attribuzione a questi ultimi della cosiddetta indennità giudiziaria di cui alla legge n. 27/1981.

Il legislatore ha dunque riconosciuto la identica posizione degli ufficiali giudiziari (e dei loro aiutanti) e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sotto il profilo della stretta connessione con l'attività del personale togato, e del comune contributo allo svolgimento di un medesimo servizio.

Pertanto ha esteso agli uni e agli altri la cosiddetta indennità, giudiziaria di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981.

Tanto premesso, non sembra compatibile con il principio di uguaglianza la discriminazione insita nell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525, nella parte in cui riconosce soltanto ai secondi, e non ai primi (stante il mancato richiamo dell'art. 1 della legge n. 14/1991) un meccanismo di rivalutazione periodica dell'indennità stessa (operante secondo criteri di automaticità fino al 31 dicembre 1993 e rimesso alla contrattazione da tale data in poi). Il chiaro tenore letterale della norma peraltro ne impedisce la interpretazione estensione pretesa in via principale dal ricorrente.

Tale disparità di trattamento discrimina, quanto alle modalità di quantificazione della indennità *ex lege* n. 27/1981, categorie precedentemente equiparate quanto alla attribuzione di tale emolumento.

La norma, con il mancato richiamo della legge n. 14/1991, sembra quindi introdurre un trattamento economico immotivatamente differenziato per soggetti che versano per legge in condizioni identiche, trattamento pertanto che non sembra conforme al principio della giusta retribuzione, e può difficilmente conciliarsi con l'esigenza di assicurare, in sede di organizzazione legislativa dei pubblici uffici, condizioni di buon andamento ed imparzialità della Amministrazione. Pertanto non sembra al collegio manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, dedotta dai ricorrenti in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Dalla dichiarata illegittimità del mancato riconoscimento agli ufficiali giudiziari (e loro aiutanti) del meccanismo di adeguamento previsto dell'art. 1 della legge citata deriverrebbe, in ipotesi, la fondatezza della dedotta pretesa patrimoniale alla piena equiparazione agli altri ausiliari della giustizia.

La questione è pertanto rilevante ai fini definitori del giudizio in corso.

Tali considerazioni inducono la sezione a trasmettere gli atti processuali alla Corte costituzionale e ad attenderne una pronuncia in merito.

Rinviando al definitivo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese processuali, va sospeso il giudizio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte costituzionale, affinché quest'ultima esamini la sollevata questione di legittimità.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma:

Sospende il giudizio in corso;

Solleva, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano tramessi alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Parma, il giorno 27 gennaio 1998.

Il presidente: CICCIÒ

98C0487

N. 314

Ordinanza emessa il 7 gennaio 1998 dal tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Napolitano Luigi ed altri

Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice previgente - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiesta di estensione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sent. n. 186/1992.

(C.P.P., art. 61)

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento n. 38/1994 r.g. contro Napolitano Luigi, nato il 27 novembre 1947, e altri;

Premesso che, con ordinanza pronunciata il 13 gennaio 1995, il collegio presieduto dal medesimo magistrato che presiede quello che celebra l'udienza odierna ha respinto la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 248 d.t.c.p.p., formulata dagl'imputati Napolitano Luigi, nato a Nola il 27 novembre 1942, e Napolitano Luigi, nato a Nola il 19 marzo 1929;

Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata, di cui all'art. 444 dello stesso codice, a partecipare al giudizio;

Rilevato, inoltre, che l'art. 248, comma 1, u.p. d.t.c.p.p. prevede che, nei procedimenti trattati secondo il rito del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, il giudice, quando non pronuncia sentenza sulla richiesta di applicazione anticipata di pena, formulata dall'imputato, dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie;

Rilevato, altresì, che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art. 34 c.p.p. tra le norme del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto l'imperio del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, per cui la suddetta dichiazione d'illegittimità di detta norma, *in parte qua*, non può ritenersi estesa immediatamente anche a tali procedimenti, relativamente ai quali l'incompatibilità del giudice è disciplinata tuttora dall'art. 61 c.p.p. (r.d. n. 1399/30), che non prevede ipotesi analoga a quella di cui alla menzionata sentenza della Corte costituzionale;

Ritenuto che, a fronte di tale sistema normativo, si profila, sicuramente, un dubbio di legittimità costituzionale del predetto art. 61 c.p.p. (1930), tuttora in vigore, limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 241 d.t.c.p.p. (1988), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata, di cui all'art. 248 d.t.c.p.p., a partecipare al giudizio. In proposito, non è superfluo osservare che, se è vero che, nel rito del 1930, il giudice del dibattimento conosce *ab initio* tutti gli atti del procedimento, è pur vero che non è tale conoscenza a determinarne l'incompatibilità, nel caso di specie, bensì la successiva incidentale valutazione degli stessi;

Ritenuto che tale illegittimità costituzionale si manifesta rispetto:

a) all'art. 3 della Costituzione, poiché, in assenza della previsione in questione, si determina una disparità di trattanento fra gl'imputati di un processo disciplinato dal c.p.p. (d.P.R. n. 447/1988) e quelli di un processo disciplinato dal c.p.p. (r.d. n. 1399/1930), dal momento che soltanto rispetto ai primi, e in conseguenza del ricordato intervento della Corte costituzionale, è stata introdotta la menzionata ipotesi d'incompatibilità del giudice;

b) all'art. 27, comma 2 della Costituzione, poiché la valutazione delle posizioni dei predetti imputati, al fine dell'accertamento dell'incongruità della pena richiesta, si risolve in una indiretta anticipazione di giudizio

nei confronti degli stessi, in quanto il giudice non soltanto esclude che vi sia spazio per una pronuncia assolutoria, ma, addirittura, ritiene, implicitamente, che la pena da infliggere gl'imputati debba essere più grave di quella richiesta;

Ritenuta rilevante l'anzidettà questione, essendo attalmente investito il presidente di questo collegio anche della cognizione della fase ordinaria del procedimento contro i medesimi imputati, dopo la pronuncia di ordinanza di rigetto della richiesta di definizione con applicazione anticipata di pena;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 c.p.p. introdotto con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, rispetto agli artt. 3, 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata, di cui all'art. 248 d.t.c.p.p., a partecipare al giudizio ulteriore;

Ordina sospendersi il giudizio in corso, fino alla pronuncia su detta questione parte della Corte costituzionale, alla quale ordina che siano trasmessi immediatamente gli atti;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica.

Nola, addì 7 gennaio 1998

I giudici: BARBALUCCA-ALFANO

Il presidente: ZAZZERA

98C0488

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 36

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 36/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 8 *

L. 10.500